



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE - SETTORE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.1.0.-1**

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Febbraio il sottoscritto Vignoli Laura in qualità di dirigente di Settore Progettazione Specialistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Concessione del Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico” a seguito di proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Approvazione dei documenti e delle modalità di gara.

(CUP: B35I23000000005 – CIG: 9680379576 - MOGE: 21131)

Adottata il 28/02/2023  
Esecutiva dal 28/02/2023

28/02/2023	VIGNOLI LAURA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE - SETTORE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.1.0.-1**

OGGETTO Concessione del Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico” a seguito di proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Approvazione dei documenti e delle modalità di gara.

(CUP: B35I23000000005 – CIG: 9680379576 - MOGE: 21131)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 02/07/2021 con Prot. n. 238668 è pervenuta all’Amministrazione, da parte della Società D.E.N.I. s.r.l. sede legale in via Corsica 2/19 16128 Genova, una “Proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei Cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 30/12/2021 l’Amministrazione ha dichiarato di pubblico interesse la “Proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri di prima e seconda categoria della città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico”, approvando gli esiti della “Relazione di Valutazione di Fattibilità della proposta” (elaborata dalla Direzione Progetti per la Città, Prot. n. 421370 del 22/11/2021 previa acquisizione di pareri interni all’Ente), valutando positivamente la proposta progettuale presentata da D.E.N.I. s.r.l. e disponendo di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione del Progetto di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Fattibilità Tecnica Economica per il suo inserimento nei documenti previsionali e programmatici 2022/2024;

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione di Giunta n. 263 in data 10/11/2022, a seguito del Rapporto Conclusivo di Verifica emesso in data 07/11/2022 (NP 08/11/2022.0001938.I) è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo alla "Concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei Cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico";

Considerato che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 24/01/2023 è stato approvato il Primo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2024-2025 adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 unitamente alla nota di aggiornamento al DUP. Prima nota di variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2023-2025, con inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e nell'Elenco Annuale 2023 dell'intervento "Cimiteri di prima e seconda categoria della città di Genova: project financing per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva e la realizzazione di opere migliorative";

- in data 23/02/2023 con nota Prot. NP 426.I in esito del rapporto Finale di Verifica, l'arch. Laura Vignoli Responsabile del Procedimento ha emesso il Verbale di Validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica allegato parte integrante al presente provvedimento;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 167 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, il valore della Concessione di cui alla Proposta di che trattasi, della durata di anni venti, è stato stimato in euro 32.103.379,00 oltre IVA al 22%;

- il Quadro Economico dell'investimento ammonta ad euro 782.542,30, di cui euro 678.000,00 per lavori, euro 85.455,90 per somme a disposizione, euro 19.086,40 di spese per la predisposizione della Proposta, il tutto oltre IVA al 22%, pari ad euro 172.159,30, per un totale complessivo pari ad euro 954.701,60;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in ragione, del suddetto importo stimato per l'affidamento della Concessione in oggetto di cui all'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, occorre procedere mediante procedura aperta, ai sensi ai sensi degli artt. 60, 95 e 183 del Codice;

- al fine dell'esperimento della procedura di cui sopra è stato predisposto - sulla scorta del Bando Tipo 1 A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) "Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" e per quanto compatibile con il presente affidamento - il documento "Disciplinare di Gara a procedura telematica aperta per l'affidamento in Concessione, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del "Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri di prima e seconda categoria della città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal Concessionario con oneri a proprio carico"" di seguito anche "Disciplinare di Gara";

- si è proceduto inoltre a sottoporre a revisione, per modifiche e integrazioni di dettaglio - anche avuto riguardo allo "Schema di Contratto di Concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato" sempre predisposto da A.N.A.C. e per quanto applicabile - il documento "Schema di Convenzione "Contratto di Concessione "Per la Progettazione, Costruzione, Gestione del Servizio di illuminazione elettrica votiva nei Cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal Concessionario con oneri a proprio carico" in regime Project Financing ai sensi dell'art. 183 Comma 15 e ss. del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50" e i relativi Allegati allo stesso;

- la Direzione Servizi Civici ha provveduto a fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) con relativa quantificazione dei costi (prot. n. 28-2-2023\_0087240\_I) che si allega al presente documento;

Rilevato inoltre che:

- la selezione delle offerte dovrà avvenire mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, valutata sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti nel Disciplinare di Gara di cui sopra;

Rilevato infine che la documentazione di gara è composta da quanto elencato al punto 2.1 del "Disciplinare di Gara a procedura telematica aperta per l'affidamento in Concessione, ai sensi dell'art.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

183 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del “Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri di prima e seconda categoria della città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal Concessionario con oneri a proprio carico””;

Dato atto che:

- ai sensi del richiamato art. 183 comma 15 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, il Bando di Gara specificherà la sussistenza del diritto di prelazione in capo al promotore;

- in ragione della natura unitaria della Concessione di che trattasi e per quanto derivante dalla Proposta pervenuta da parte di Operatore Privato ai sensi dell’art. 183, comma 15, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e considerato che l’eventuale suddivisione in lotti comporterebbe criticità tecniche nell’organizzazione ed esecuzione del servizio, non garantendo il rispetto dei principi di economicità ed efficacia, non si ritiene suddivisibile per lotti il presente affidamento;

Dato atto infine che:

- la Concessione di che trattasi, che si basa su un autonomo piano finanziario che non utilizza risorse della Civica Amministrazione, è prevista dalla stessa nella propria programmazione con il titolo “Cimiteri di prima e seconda categoria della città di Genova: project financing per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva e la realizzazione di opere migliorative” nell’ambito del “Primo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2024-2025 adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 unitamente alla nota di aggiornamento al DUP. Prima nota di variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2023-2025” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 24/01/2023. Risultano inoltre avviate le procedure per il relativo inserimento nell’aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi;

- il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente e Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4 comma 2, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'indizione di gara, mediante procedura aperta, così come definita all'art. 3 comma 1 lett. sss) e ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 della "Concessione del Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri di prima e seconda categoria della città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico" a seguito di proposta pervenuta ai sensi dell'art. 183, comma 15, Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
2. di approvare la documentazione di gara come richiamata in premessa, e in particolare il "Disciplinare di Gara a procedura telematica aperta per l'affidamento in Concessione, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del "Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri di prima e seconda categoria della città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal Concessionario con oneri a proprio carico"" e lo Schema di Convenzione "Contratto di Concessione "Per la Progettazione, Costruzione, Gestione del Servizio di illuminazione elettrica votiva nei Cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal Concessionario con oneri a proprio carico" in regime Project Financing ai sensi dell'art. 183 Comma 15 e ss. del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, con relativi Allegati, entrambi i documenti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di porre a base di gara la documentazione di cui sopra, elencata al punto 2.1) "Documenti di Gara" del "Disciplinare di Gara" e comprensiva del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico redatto dal Promotore D.E.N.I. s.r.l. con sede legale in Genova, via Corsica 2/19, approvato con D.G.C. n. 263 in data 10/11/2022, qui integralmente richiamata anche se non materialmente allegata e che verrà caricata sul Portale di gestione telematica della procedura;
4. di stabilire, in ragione della natura e dell'ammontare dell'affidamento di cui al punto precedente, di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri di valutazione indicati nel suddetto Disciplinare di Gara;

5. di demandare alla Stazione Unica Appaltante le operazioni di pubblicazione del bando di gara e quanto altro necessario ai fini del corretto svolgimento della stessa;
6. di demandare a successivo provvedimento l'impegno di spesa per il pagamento del contributo dovuto in favore di A.N.A.C.;
7. di stabilire che, in conformità alla documentazione di gara, si possa procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse idonea o conveniente in relazione all'oggetto dell'appalto;
8. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 sul sito web istituzionale del Comune di Genova, Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente  
Arch. Laura Vignoli



COMUNE DI GENOVA

**OGGETTO:** CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA DELLA CITTÀ DI GENOVA CON REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO CON ONERI A PROPRIO CARICO” A SEGUITO DI PROPOSTA AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I.

(C.U.P. : B35I23000000005 - MOGE : 21131)

**Rif. : D.G.C. 2021-358 del 30/12/2021**

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO E INDIVIDUAZIONE DEL PROPONENTE

**VERBALE DI VALIDAZIONE**  
**DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO**  
(ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

L’anno 2023 il mese Febbraio il giorno 23/02/2023 in Genova,  
la sottoscritta arch. Laura Vignoli, in qualità di Responsabile del Procedimento,

procede a validare, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016,

il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dell’Impresa D.E.N.I. s.r.l., con sede legale in Via Corsica 2/19 - Genova, Cod. Fisc. e P.IVA 02910830104, così composto:

**ELENCO ELABORATI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

*(elaborati di cui al Prot. n.266286 del 08/07/2022, ove non diversamente specificato)*

PF_000/000_rev.D	Elenco elaborati	<b>(Prot. n. 417162 del 04/11/2022)</b>
PF_001/000	Indagini e ricerche documentali estese a tutti e 35 i cimiteri	
PF_002/000	Relazione generale	
PF_003/000_rev.D	Relazione tecnica e illustrativa dei lavori e allegati A, B, C, D	
	<b>(Prot. n. 417162 del 04/11/2022)</b>	
	PF_003/001	Allegato A _ Relazione illuminotecnica e dettagli illuminotecnici
	PF_003/002	Allegato B _ Relazione stato di consistenza imp. el. di ill.votiva
	PF_003/003	Allegato C _ Relazione tecnica impianti elettrici votivi
	PF_003/004	Allegato D _ Piano di manutenzione delle opere e degli impianti
PF_004/000	Studio ambientale e paesaggistico	
PF_005/000_rev.D	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	<b>(Prot. n. 417162 del 04/11/2022)</b>
PF_006/000	Indicazioni preliminari per la tutela della salute e della sicurezza	
PF_007/000	Piano particellare	
PF_008/000_rev.D	Calcolo sommario della spesa, quadro economico e C.M.E.	<b>(Prot. n. 417162 del 04/11/2022)</b>
	PF_008/001	Allegato A _ Dettaglio quadri elettrici, quantità e costi
	PF_008/002_rev.D	Allegato B _ Analisi sommaria incrementi prezzi anno 2022
		<b>(Prot. n. 417162 del 04/11/2022)</b>





COMUNE DI GENOVA

PF_009/000	Elaborati progettuali
PF_009/001.1	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 400V Cimitero degli Angeli
PF_009/001.2	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 24V Cimitero degli Angeli
PF_009/001.3	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Schema blocchi impianto elettrico - <i>Cimitero degli Angeli</i>
PF_009/002.1	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 230V Cimitero di Apparizione
PF_009/002.2	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 24V Cimitero di Apparizione
PF_009/002.3	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Schema blocchi impianto elettrico - Cimitero di Apparizione
PF_009/003.1	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 230V e 24V Cimitero di Bavari
PF_009/003.2	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto_Schema blocchi impianto elettrico - Cimitero di Bavari
PF_009/004.1	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 400V Cimitero della Biacca
PF_009/004.2	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 24V Cimitero della Biacca
PF_009/004.3	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Schema blocchi impianto elettrico - Cimitero della Biacca
PF_009/005.1	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 230V Cimitero della Borzoli
PF_009/005.2	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 24V Cimitero della Borzoli
PF_009/005.3	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Schema blocchi impianto elettrico - Cimitero della Borzoli
PF_009/006.1	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 400V Cimitero della Castagna
PF_009/006.2	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 24V Cimitero della Castagna
PF_009/006.3	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Schema blocchi impianto elettrico - Cimitero della Castagna
PF_009/007.1	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 230V Cimitero della Cesino
PF_009/007.2	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 24V Cimitero della Cesino
PF_009/007.3	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Schema blocchi impianto elettrico - Cimitero della Cesino
PF_009/008.1	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 230V Cimitero della Coronata
PF_009/008.2	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 24V Cimitero della Coronata
PF_009/008.3	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Schema blocchi impianto elettrico - Cimitero della Coronata
PF_009/009.1	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 230V Cimitero della Crevari
PF_009/009.2	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Confronto rete 24V Cimitero della Crevari
PF_009/009.3	Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva_Schema blocchi impianto elettrico - Cimitero della Crevari



COMUNE DI GENOVA

- PF\_009/010.1 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V  
Cimitero della Fegino
- PF\_009/010.2 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero della Fegino
- PF\_009/010.3 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero della Fegino
- PF\_009/011.1 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V  
Cimitero di Leira Voltri
- PF\_009/011.2 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero di Leira Voltri
- PF\_009/011.3 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di Leira Voltri
- PF\_009/012.1 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V  
Cimitero di Molassana Nuovo
- PF\_009/012.2 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero di Molassana Nuovo
- PF\_009/012.3 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di Molassana Nuovo
- PF\_009/013.1 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V e 24V  
Cimitero di Montesignano
- PF\_009/013.2 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di Montesignano
- PF\_009/014.1 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V  
Cimitero di Nervi 2
- PF\_009/014.2 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero di Nervi 2
- PF\_009/014.3 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di Nervi 2
- PF\_009/015.1 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 400V  
Cimitero di Nervi 3
- PF\_009/015.2 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero di Nervi 3
- PF\_009/015.3 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di Nervi 3
- PF\_009/016.1 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 400V  
Cimitero dei Pini Storti
- PF\_009/016.2 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero dei Pini Storti
- PF\_009/016.3 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero dei Pini Storti
- PF\_009/017.1 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V e 24V  
Cimitero di Pino Soprano
- PF\_009/017.2 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di Pino Soprano
- PF\_009/018.1 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V  
Cimitero di Prà Palmaro
- PF\_009/018.2 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero di Prà Palmaro
- PF\_009/018.3 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico Cimitero di Prà Palmaro
- PF\_009/019.1 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V e 24V  
Cimitero di San Biagio
- PF\_009/019.2 Riqualificazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di San Biagio



COMUNE DI GENOVA

- PF\_009/020.1 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V e 24V  
Cimitero di San Carlo di Cese
- PF\_009/020.2 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di San Carlo di Cese
- PF\_009/021.1 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V e 24V  
Cimitero di San Cosimo di Struppa
- PF\_009/021.2 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di San Cosimo di Struppa
- PF\_009/022.1 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V e 24V  
Cimitero di San Desiderio
- PF\_009/022.2 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di San Desiderio
- PF\_009/023.1 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V  
Cimitero di San Giovanni Battista
- PF\_009/023.2 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero di San Giovanni Battista
- PF\_009/023.3 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di San Giovanni Battista
- PF\_009/024.1 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V e 24V  
Cimitero di Sant'Ilario
- PF\_009/024.2 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di Sant'Ilario
- PF\_009/025.1 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V  
Cimitero di San Martino
- PF\_009/025.2 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero di San Martino
- PF\_009/025.3 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di San Martino
- PF\_009/026.1 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 230V  
Cimitero di San Siro di Struppa
- PF\_009/026.2 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero di San Siro di Struppa
- PF\_009/026.3 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero di San Siro di Struppa
- PF\_009/027.1 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 400V  
Cimitero di Staglieno
- PF\_009/027.2 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero di Staglieno
- PF\_009/027.3 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico (prima parte) - Cimitero di Staglieno
- PF\_009/027.4 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico (seconda parte) - Cimitero di Staglieno
- PF\_009/027.5 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico (terza parte) - Cimitero di Staglieno
- PF\_009/028.1 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 400V  
Cimitero Torbella
- PF\_009/028.2 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Confronto rete 24V  
Cimitero Torbella
- PF\_009/028.3 Riqualficazione impianto elettrico di illuminazione votiva\_Schema blocchi impianto  
elettrico - Cimitero Torbella



COMUNE DI GENOVA

PF_009/029	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>STATO ATTUALE, planimetrie e sezione scala 1:200 – 1:100</i>
PF_009/030	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>STATO ATTUALE, stralcio galleria superiore scala 1:50</i>
PF_009/031	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>STATO ATTUALE, stralcio galleria inferiore scala 1:50</i>
PF_009/032	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>STATO ATTUALE, sezione trasversale scala 1:50</i>
PF_009/033	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>STATO ATTUALE, sezione longitudinale scala 1:50</i>
PF_009/034	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>PROGETTO, planimetrie e sezione scala 1:200 – 1:100</i>
PF_009/035	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>PROGETTO, sezione trasversale scala 1:50</i>
PF_009/036	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>PROGETTO, sezione longitudinale scala 1:50</i>
PF_009/037	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>PROGETTO, viste 3D</i>
PF_009/038	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>PROGETTO, aspetti illuminotecnici scala 1:200</i>
PF_009/039	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>CONFRONTO, planimetrie e sezione scala 1:200 – 1:100</i>
PF_009/040	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>CONFRONTO, sezione trasversale scala 1:50</i>
PF_009/041	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>CONFRONTO, sezione longitudinale scala 1:50</i>
PF_010/000_rev.D	Copertina generale Bozza di convenzione e allegati B, C, D, E, F <b>(Prot. n. 417162 del 04/11/2022)</b>
PF_010/001_rev.D	Bozza di convenzione <b>(Prot. n. 417162 del 04/11/2022)</b>
PF_010/002_rev.D	Allegato B_Matrice dei rischi <b>(Prot.n.417162 del 04/11/2022)</b>
PF_010/003	Allegato C _Asseverazione del Piano Economico Finanziario
PF_010/003.1	Allegato C1 _Costi e investimento, approfondimento
PF_010/004	Allegato D _Elenco dei cimiteri oggetto della proposta
PF_010/005	Allegato E _Cronoprogramma dei lavori
PF_010/006	<del>Allegato F _Caratteristiche del servizio e della gestione</del>
PF_010/007	Allegato G _Schema di contratto



COMUNE DI GENOVA

PF_011/000	Bonifico per versamento cauzione
PF_012A	Relazione tecnica e storico – artistica per richiesta N.O. SABAP
PF_012B	Documentazione fotografica per richiesta N.O. SABAP
PF_012C/000	Elaborati grafici per richiesta N.O. SABAP
PF_012C/001	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>RILIEVO GEOMETRICO, planimetrie e sezione scala 1:200 – 1:100</i>
PF_012C/002	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>RILIEVO GEOMETRICO, stralcio galleria superiore scala 1:50</i>
PF_012C/003	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>RILIEVO GEOMETRICO, stralcio galleria inferiore scala 1:50</i>
PF_012C/004	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>RILIEVO GEOMETRICO, sezione trasversale scala 1:50</i>
PF_012C/005	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>RILIEVO GEOMETRICO, sezione longitudinale scala 1:50</i>
PF_012C/006	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>RILIEVO DEL DEGRADO, planimetrie e sezione scala 1:200 – 1:100</i>
PF_012C/007	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>RILIEVO DEL DEGRADO, sezione trasversale scala 1:50</i>
PF_012C/008	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>RILIEVO DEL DEGRADO, sezione longitudinale scala 1:50</i>
PF_012C/009	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>PROGETTO DI CONSERVAZIONE E DEGLI IMPIANTI, planimetrie e sezione scala 1:200 – 1:100</i>
PF_012C/010	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>PROGETTO DI CONSERVAZIONE E DEGLI IMPIANTI, sezione trasversale scala 1:50</i>
PF_012C/011	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>PROGETTO DI CONSERVAZIONE E DEGLI IMPIANTI, sezione longitudinale scala 1:50</i>
PF_012C/012	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>TAVOLE COMPARATIVE, planimetrie e sezione scala 1:200 – 1:100</i>
PF_012C/013	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>TAVOLE COMPARATIVE, sezione trasversale scala 1:50</i>
PF_012C/014	Interventi di risanamento conservativo e riqualificazione illuminotecnica _ Cimitero di Staglieno, Terza Galleria di Ponente <i>TAVOLE COMPARATIVE, sezione longitudinale scala 1:50</i>



## COMUNE DI GENOVA

- Visto l'esito del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, emesso in data 07/11/2022, a cura dei Verificatori incaricati, individuati tra il personale del Settore Progettazione Specialistica, di cui al NP 08/11/2022.0001938.I;
- Visto il documento PF\_010/006 Allegato F \_ Caratteristiche del servizio e della gestione, come revisionato dal Promotore per errore nella indicazione dell'importo del Corrispettivo di Concessione previsto a favore del Comune riportato a pag. 4 (Prot. n. 0063809\_E del 13/12/2023);
- Accertata la libera disponibilità delle aree interessate dall'intervento, di cui all'art. 31 c. 4e) del D.lgs. n.50 del 18.04.2016, fatte salve le limitazioni di cui all'Elenco Aree Interdette predisposto a cura del Settore Cimiteri di cui alla allegata nota in data 23/02/2023.

con il presente atto la sottoscritta dichiara che il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento in oggetto può essere ed è validato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016.

Genova, 23/02/2023

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Laura Vignoli  
(documento sottoscritto digitalmente)





COMUNE DI GENOVA

**ELENCO AREE INTERDETTE ALLA DATA DEL 22 FEBBRAIO 2023**

**CIMITERO STAGLIENO**

Galleria Il Frontale (lavori in corso)

Terrazzo Galleria Frontale (lavori in corso)

- CORPO OSSARI COMPLETAMENTE INTERDETTI: 149; 150; 157; 158; 159; 166; 167; 168; 169; 176; 177; 178; 179; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 197; 198; 205; 206; 207; 208; 215; 216; 217; 218; 219; 226; 227; 228; 234; 235; 236;
- CORPO OSSARI INTERDETTI SOLO LATO NORD: 145; 146; 147; 148; 152; 153; 154; 155; 156; 161; 165; 171; 172; 173; 174; 175; 181; 182; 183; 184; 193; 194; 195; 196; 200; 201; 202; 203; 204; 210; 214; 221; 222; 223; 224; 225; 230; 231; 232; 233

Porticato Galleria Sant'Antonino - zona entrata dal campo 43

Corpo Ossari tra Campo 33 e Campo 34

Scomparti del Veilino n. 24-25-26-27-28-29

Scomparti del Veilino n. 74-75-76-77-78-79 (Campo 30)

Arconi del Pontasso - esterni Camerone

Campo Ventaglio

Scalone di Levante Porticato Inferiore

**CIMITERO BIACCA**

Corpo Colombari/Ossari a Ponente (porzione)

Porticato Centrale Ponente e Levante

**CIMITERO FONTANEGLI**

Chiesa

**CIMITERO CREMENO**

Totalmente inaccessibile

**CIMITERO NERVI 3**

Scalone principale (porzione)

**CIMITERO TORBELLA**

Zona 1 levante ossari

Zona 1 levante superiore colombari

Zona 2 ponente

Zona 3 cappelletta

Zona 3 boschetto ossari

Zona aderente muro di cinta vecchio (tombe di famiglia)

Zona galleria monumentale (porzione)

**CIMITERO SAN SIRO DI STRUPPA**

Reparto superiore – vecchia costruzione (lapidi puntellate)

**CIMITERO QUINTO**

Porticato centrale ponente e levante

**CIMITERO PINI STORTI**

Sacrario ai caduti

Galleria di levante (porzione)

**CIMITERO CASTAGNA**

Primo reparto

Secondo reparto

Corpo galleria superiore levante/Sacrario caduti

Boschetto irregolare




## COMUNE DI GENOVA

RETE COMUNALE DEI CIMITERI URBANI ED EXTRAURBANI

**Proposta di project financing per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva cimiteriale e la realizzazione di opere con oneri a carico del concessionario**

**D.E.N.I. S.R.L.**  
L'Amministratore



**d.e.n.i. S.r.l.**

Distribuzioni Elettriche Nord Italia

dott. ing. Roberto Luigi Lunghi

**STUDIO BUFFONI**  
architettura & paesaggio

via Francesco Pozzo, 11/5 16145 Genova  
Tel : 010/3628085 fax: 010/3691115  
info @ [studiobuffoni.it](mailto:studiobuffoni.it)



oggetto		
BOZZA DI CONVENZIONE E ALLEGATI B, C, C1, D, E, F, G		
ALLEGATO F - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE		
elaborato numero:		scala:
PF_010/006		-
		data prima emissione:
		16/06/2021
rev.:	data:	descrizione:
A	12/11/21	MODIFICHE / INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO
B		
C	28/06/22	INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO
D	09/02/23	MODIFICHE AL DOCUMENTO





## **Allegato F**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE**

#### **Sommario**

Sommario .....	1
1. PREMESSA .....	3
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA – NOTE GENERALI .....	3
2.1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DELLA CITTA' DI GENOVA. ....	4
2.1.1. NUMERO DELLE UTENZE ATTIVE.....	4
2.1.2. TARIFFE: TIPOLOGIA ED IMPORTO .....	4
2.1.3. CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE.....	4
2.1.4. REVISIONE DELLE TARIFFE E DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE .....	5
2.1.5. VALORE DELLA CONCESSIONE.....	5
3. CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE.....	5
3.1. Gestione tecnico – manutentiva .....	5
3.2. PENALI.....	7
3.3. Gestione amministrativa del servizio di illuminazione votiva .....	8
3.3.1. Aspetti generali .....	8
3.3.2. Attivazione di nuovi contratti .....	8
3.3.3. Rinnovo annuale dell'abbonamento.....	8
3.3.4. Diritto di recesso .....	9
3.3.5. Resoconto della gestione.....	9
3.3.6. Consegna dati su supporto informatico .....	9
3.3.7. Versamento del Corrispettivo di concessione .....	9
4. VERIFICHE.....	9
4.1. Verifiche dell'ente concedente .....	9
4.2. Verifiche del concessionario .....	10
5. REFERENTE PER LA CONCESSIONE.....	10
6. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.....	10



7. GESTIONE DELLA PRIVACY..... 10



## **1. PREMESSA**

Il presente fascicolo descrive le caratteristiche principali del servizio di illuminazione elettrica votiva il quale, per le sue caratteristiche di erogazione continuativa sul lungo periodo, richiede di un'operatività di tipo gestionale pianificata per l'intera durata della concessione. I lavori e gli interventi di risanamento conservativo e riqualificazione elettrica che, pur essendo parte della proposta, si configurano viceversa come attività tipicamente costruttiva di natura puntuale escludente una gestione in senso stretto, esulano dalla presente trattazione e vengono presi in considerazione nella Relazione Illustrativa e nel Capitolato prestazionale e descrittivo.

## **2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA – NOTE GENERALI**

Il servizio di illuminazione votiva è un servizio pubblico locale di rilevanza economica che non può essere interrotto dal concessionario se non per cause di forza maggiore. Tra queste rientrano a titolo puramente esemplificativo eventi naturali di particolare gravità quali uragani, terremoti, eventi atmosferici eccezionali etc.

Il concessionario troverà ristoro al proprio impegno economico, derivante dai costi di gestione del servizio e da quelli di realizzazione delle opere previste nella proposta, esclusivamente dagli introiti prodotti tramite la gestione del servizio medesimo

Essi sono costituiti dalle tariffe di allaccio alla rete per le nuove utenze e dalle tariffe di abbonamento versate annualmente dagli utenti. Il servizio è assolutamente facoltativo non sussistendo alcun obbligo di installare la lampada elettrica sul manufatto cimiteriale.

Il concessionario svolge direttamente ogni attività inerente alla gestione del servizio. Rientrano pertanto tra gli oneri del concessionario tutte le attività di carattere amministrativo, di fatturazione agli utenti e di natura contrattuale.

Il concessionario dovrà inoltre farsi carico di ogni attività di carattere tecnico – manutentivo. Rientrano in questa categoria l'installazione di nuovi impianti, la risoluzione dei guasti tecnici, la sostituzione dei led inattivi, il rifacimento delle linee elettriche. Il concessionario sostiene inoltre integralmente tutti i costi per l'energia elettrica necessaria ad alimentare gli impianti di illuminazione votiva.

Nei costi previsti all'interno del P.E.F. rientrano anche quelli relativi alle estensioni della rete di illuminazione alle eventuali aree di ampliamento cimiteriale

È previsto che Il concessionario versi annualmente al concedente un corrispettivo di concessione. Esso è determinato come una quota parte della tariffa di abbonamento annuale incassata dal concessionario per ogni lampada attiva.



A tal fine entro il 20 gennaio di ogni anno il concessionario trasmetterà il resoconto della gestione relativo all'annualità precedente, specificando tutti i dati utili alla determinazione degli incassi effettuati e l'importo del corrispettivo di spettanza comunale. Il corrispettivo dovrà essere bonificato al concedente entro il 15 febbraio di ogni anno.

**2.1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DELLA CITTA' DI GENOVA.**

Di seguito si riportano alcune informazioni che delineano le caratteristiche specifiche del servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri della Città di Genova.

**2.1.1. NUMERO DELLE UTENZE ATTIVE**

Complessivamente le utenze attive sono pari a 87.020 punti luce.

**2.1.2. TARIFFE: TIPOLOGIA ED IMPORTO**

Si riportano di seguito le differenti tipologie di tariffe previste nella Proposta ed il loro importo. Si riporta inoltre l'importo del corrispettivo di competenza comunale. Gli importi non includono l'Iva.

<b>TARIFFE APPLICATE ALL'UTENZA</b>				
	Cappelle€	Loculi e cellette ossario €	Fosse in campo comune €	Cripte €
Contributo di allacciamento	222,00	16	20	222,00
Canone di abbonamento annuale	16,36	16,36	16,36	16,36

**2.1.3. CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE**

<b>CORRISPETTIVO AL COMUNE</b>
<b>EURO 2,78</b> SULLA TARIFFA DI ABBONAMENTO INCASSATA DAL CONCESSIONARIO PER PUNTO LUCE



#### **2.1.4. REVISIONE DELLE TARIFFE E DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE**

Le tariffe ed il corrispettivo di concessione possono essere modificati in relazione all'andamento dell'INDICE ISTAT NAZIONALE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI ( ISTAT – FOI )

La richiesta di aggiornamento delle tariffe formulata dal concessionario dovrà essere approvata dal Concedente con specifico provvedimento, essendo esclusa ogni approvazione tacita.

#### **2.1.5. VALORE DELLA CONCESSIONE**

Il valore medio annuale della concessione, calcolato con le modalità previste dall'art. 167 del D.lgs50/2016 e risultante dal Piano Economico Finanziario, è pari ad Euro 1.605.168 (euro un milione seicentocinquemilacentosessantotto)

### **3. CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE**

La gestione del servizio si suddivide in due macro categorie. La prima riguarda la gestione tecnico-manutentiva del servizio, mentre la seconda si concentra sulla gestione amministrativa. Di seguito sono fornite le informazioni di carattere generale del progetto.

#### **3.1. Gestione tecnico – manutentiva**

Questa gestione si caratterizza per la presenza di tre differenti livelli di manutenzione:

- a. Un livello di manutenzione standard su base programmata
- b. Un livello di manutenzione su segnalazione dell'utenza
- c. Un livello di manutenzione di carattere straordinario

I primi due livelli di manutenzione vengono effettuati in modo contestuale e continuativo. Il terzo livello di manutenzione viene attivato in caso di necessità in presenza di problematiche tecniche particolarmente gravi.

##### **a. Manutenzione standard su base programmata**

Le reti e gli impianti sono sottoposti ad un monitoraggio costante effettuato secondo un criterio di manutenzione programmata basato sulla pianificazione di verifiche e controlli



secondo tempistiche costanti ed applicando il principio di rotazione tra i vari siti cimiteriali o parti di impianto.

Le manutenzioni programmate si differenziano in funzione del tipo di controllo esercitato e per ognuna di esse si applica una diversa pianificazione.

Ad esempio la pianificazione del controllo relativo allo stato di accensione dei led prevede che le verifiche vengano effettuate con una frequenza maggiore rispetto ad altre verifiche meno rilevanti sotto il profilo del corretto funzionamento del servizio.

Se in fase di verifica la squadra incaricata riscontra una problematica di immediata risoluzione, l'intervento viene eseguito in tempo reale. Qualora la problematica non fosse immediatamente risolvibile, ad esempio per l'esigenza di approvvigionarsi della necessaria componentistica od attrezzatura, la squadra incaricata redige un rapporto a seguito del quale l'intervento sarà pianificato ed eseguito nei giorni immediatamente successivi.

**b. Manutenzioni su segnalazione dell'utenza**

Le richieste con le quali gli utenti richiedono interventi tecnici vengono immediatamente convertite dagli uffici in una richiesta di intervento ed inviate ai tecnici incaricati.

Gli interventi tecnici di carattere ordinario vengono gestite e risolte entro le seguenti tempistiche:

Tipo di intervento	Tempo di risposta
Allaccio di nuova utenza alla rete	20 giorni dalla data di stipula contratto
Riattivazione utenza già disattivata	20 giorni dalla data di stipula del contratto
Riparazione guasto sulla rete	5 giorni lavorativi dall'accadimento
Riparazione guasto singola utenza	10 giorni lavorativi dall'apertura ticket
Mancata sostituzione led esaurito su segnalazione utente	10 giorni lavorativi dall'apertura ticket

Qualora si fosse in presenza di problematiche più complesse e per la cui risoluzione si rendessero necessari tempi più lunghi, si provvede a ricontattare l'utente per informarlo della circostanza.



Di tutti gli interventi effettuati su segnalazione viene redatto un apposito verbale di intervento eseguito, conservato negli archivi della società per eventuali verifiche a posteriori.

**c. Manutenzione di carattere straordinario**

Le manutenzioni di carattere straordinario vengono attivate in tutti i casi di sospensione dell'illuminazione dovuta a guasto sulla rete tale da provocare l'oscuramento di una zona o anche dell'intero parco utenze.

In tali casi è sempre garantito il servizio di pronto intervento per la verifica dell'impianto e la sua messa in sicurezza.

In questi casi, se il problema non è di immediata e definitiva risoluzione, si adottano soluzioni provvisorie idonee comunque a garantire l'illuminazione in sicurezza in attesa di riprogrammare l'intervento.

**3.2. PENALI**

In seguito ad un controllo svolto dal concedente sulle attività gestionali del concessionario od in relazione a segnalazioni di disservizi effettuate dagli utenti direttamente agli Uffici Comunali, l'Amministrazione concedente potrà disporre l'applicazione delle seguenti penali in caso di violazione – senza giustificato motivo - dei tempi di intervento assegnati alle varie categorie di manutenzione:

<b>Tipo di intervento</b>	<b>Tempo di risposta</b>	<b>Penale prevista €</b>
Allaccio di nuova utenza alla rete	20 giorni dalla data di stipula contratto	50,00 per ogni giorno di ritardo
Riattivazione utenza già disattivata	20 giorni dalla data di stipula del contratto	50,00 per ogni giorno di ritardo
Riparazione guasto sulla rete	5 giorni lavorativi dall'accadimento	150 per ogni giorno di ritardo
Riparazione guasto singola utenza	10 giorni lavorativi dall'apertura ticket	50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata sostituzione led esaurito su segnalazione utente	10 giorni lavorativi dall'apertura ticket	50,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo nel versamento del corrispettivo di concessione	Il corrispettivo deve essere versato entro il 15 febbraio di ogni anno	500,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella trasmissione del resoconto annuale di gestione	Il resoconto deve essere trasmesso entro il 20 gennaio di ogni anno	250,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo consegna dati su supporto infor,	i dati devono essere consegnati entro il 15.2	250,00 per ogni giorno di ritardo



### **3.3. Gestione amministrativa del servizio di illuminazione votiva**

#### **3.3.1. Aspetti generali**

La gestione amministrativa del servizio avviene attraverso l'impiego di personale dedicato presente dal Lunedì al sabato presso gli uffici di Lungo Bisagno Istra, fronte Staglieno.

Gli uffici sono aperti al pubblico e gli utenti che lo desiderano possono recarvisi per gestire ogni aspetto di carattere contrattuale o per effettuare ogni tipo di segnalazione riguardante il servizio.

È inoltre attivo un servizio di call center al quale gli utenti possono fare riferimento per l'espletamento delle varie pratiche. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30.

Gli utenti possono inoltre effettuare segnalazioni, attivare contratti, o espletare ogni pratica di carattere amministrativo inviando una mail collegandosi al sito internet della Società [www.denisrl.com](http://www.denisrl.com) compilando l'apposita modulistica.

#### **3.3.2. Attivazione di nuovi contratti**

Le persone interessate ad attivare una lampada votiva potranno rivolgersi alla concessionaria contattando il call center della concessionaria, oppure compilando l'apposito modulo sul sito [www.denisrl.com](http://www.denisrl.com). La concessionaria provvederà ad inviare un contratto di adesione al richiedente, contenente le modalità di erogazione del servizio. In allegato al contratto di adesione l'utente troverà anche le indicazioni per effettuare il versamento di quanto dovuto. Con il pagamento di quanto dovuto il contratto viene perfezionato ed il servizio attivato. Unitamente al contratto sarà inviata in duplice copia la modulistica per la privacy nel rispetto della normativa vigente.

#### **3.3.3. Rinnovo annuale dell'abbonamento**

Il contratto sottoscritto in sede di attivazione del servizio ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno. In prossimità della scadenza, la concessionaria recapiterà al domicilio dell'utente un avviso di pagamento con allegato un bollettino di c/c postale attribuendo un congruo termine per il pagamento.

È sempre ammesso l'utilizzo di forme alternative di pagamento quali il bonifico bancario o postale o l'utilizzo di altri strumenti elettronici di pagamento.

Dell'avvenuto pagamento fa fede la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale o, in caso di bonifico bancario, la contabile del bonifico.

In caso di pagamento presso gli uffici del concessionario, sarà rilasciata regolare ricevuta.

In caso di mancato pagamento sarà inviato un sollecito attribuendo un congruo termine per l'adempimento. Per coloro che avranno aderito in sede contrattuale, il sollecito sarà effettuato mediante servizio sms da cellulare.





In caso di ulteriore inadempimento, l'utenza sarà disattivata.

#### **3.3.4. Diritto di recesso**

L'utente ha il diritto di recedere in ogni momento dal contratto sottoscritto con il concessionario. Per l'esercizio del diritto di recesso non è previsto alcun preavviso. Esso decorrerà a partire dalla data di scadenza del periodo di abbonamento per il quale è stato effettuato l'ultimo pagamento utile.

#### **3.3.5. Resoconto della gestione**

Entro il **20 Gennaio** di ciascuna annualità il concessionario dovrà fornire al concedente un resoconto della gestione effettuata nel corso dell'anno precedente. Il resoconto dovrà specificare per ogni singolo sito cimiteriale:

- Il numero delle nuove attivazioni eseguite nel corso dell'anno
- Il numero delle disattivazioni eseguite nel corso dell'anno
- Il numero totale delle utenze attive al 31.12.
- Gli incassi complessivamente effettuati
- Eventuali criticità riscontrate nella gestione
- Il corrispettivo di concessione a favore del Comune.

#### **3.3.6. Consegna dati su supporto informatico**

Entro il **15 febbraio** di ogni anno, il concessionario consegnerà al concedente su supporto informatico, l'elenco aggiornato degli utenti del servizio. Tale elenco dovrà contenere i dati anagrafici degli utenti e quelli del defunto per il quale viene pagato il canone di abbonamento.

#### **3.3.7. Versamento del Corrispettivo di concessione**

Entro il **15 febbraio**, sulla base di quanto documentato con il resoconto consegnato entro il 20 gennaio, il concessionario dovrà effettuare a favore del Concedente il versamento del corrispettivo di concessione maturato con riferimento alla gestione dell'anno precedente. Il corrispettivo dovrà essere versato mediante bonifico bancario o postale a favore della Tesoreria Comunale.

## **4. VERIFICHE**

### **4.1. Verifiche dell'ente concedente**

Il concedente in qualsiasi momento può effettuare verifiche sull'operato del concessionario. A puro titolo esemplificativo concedente potrà:

- Richiedere i dati relativi agli abbonamenti in essere, complete di dati anagrafici degli abbonati.



- Richiedere informazioni di dettaglio anche su singoli contratti di concessione
- Effettuare verifiche all'interno dei siti cimiteriali per rilevare le utenze attive e controllare lo stato di manutenzione degli impianti
- Verificare il rispetto della norma di sicurezza da parte del personale del concessionario effettuando verifiche in loco durante le lavorazioni
- Disporre verifiche sugli impianti con l'assistenza del concessionario.
- Verificare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio ( d.lgs 125/2019)

#### **4.2. Verifiche del concessionario**

Il concessionario potrà a sua discrezione effettuare tutte le verifiche che riterrà necessarie per preservare l'aggiornamento dei ruoli anagrafici delle utenze. In particolare il concessionario si riserva di censire presso i Cimiteri le utenze attive per verificare che le stesse siano correttamente registrate nel proprio archivio. Eventuali utenze abusive saranno immediatamente disattivate, mentre per quelle regolarmente pagate ma anagraficamente carenti od incongruenti con i dati di archivio, si prenderà contatto con il pagante anche per il tramite di specifici avvisi applicati al manufatto, nei quali si chiederà di prendere contatto con la ditta incaricata per l'aggiornamento dei dati

#### **5. REFERENTE PER LA CONCESSIONE**

Il concessionario nominerà un referente per la concessione al quale il concedente potrà fare riferimento per ogni esigenza di servizio. Il referente sarà reperibile ad un numero di cellulare dedicato.

#### **6. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

La Ditta Concessionaria è libera di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie; si impegna però a rispettare l'orario di apertura dei diversi cimiteri nonché eventuali divieti temporanei o parziali di accesso, stabiliti dal Comune.

La Ditta Concessionaria assume l'obbligo di dotare il proprio personale dipendente di tutti i macchinari, degli attrezzi manuali, delle attrezzature protettive ed antinfortunistiche e di quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti per l'esercizio della Concessione.

#### **7. GESTIONE DELLA PRIVACY**

Il concessionario ha sviluppato un procedimento interno di gestione della privacy al fine di garantire il trattamento dei dati sensibili secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dal Regolamento UE 2016/679. Sul sito internet del



concessionario [www.denisrl.com](http://www.denisrl.com) è stata pubblicata l'informativa sul trattamento dei dati. Si è provveduto altresì a nominare un Responsabile per la protezione dei dati. Sulla documentazione contrattuale inviata agli utenti per l'adesione al servizio sono riportati i riferimenti per prendere visione dell'informativa unitamente al modulo per la richiesta di consenso.



## **DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA**

**PER**

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I., DEL “SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA DELLA CITTÀ DI GENOVA CON REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO CON ONERI A PROPRIO CARICO”.

## INDICE

PREMESSE .....	4
1. PROCEDURA TELEMATICA.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2 CHIARIMENTI .....	7
2.3 COMUNICAZIONI .....	8
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	8
3.1. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE .....	9
3.2. IMPORTO STIMATO DELL'INVESTIMENTO.....	10
3.3. LAVORI E CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI .....	10
3.4. CORRISPETTIVI PER I SERVIZI A tariffa del servizio di illuminazione votiva previsti dalla proposta 11	
3.5 CANONE ANNUO DELLA CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE .....	11
3.6. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	11
4. DURATA DELLA CONCESSIONE E DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE. OPZIONI E RINNOVI.....	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .	13
6. REQUISITI GENERALI .....	15
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	15
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	16
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	16
7.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	20
7.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	20
8. AVVALIMENTO .....	21
9. SUBAPPALTO/ SUBCONCESSIONE.....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	22
11. SOPRALLUOGO.....	25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	25
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	27
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	28
15.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	29
15.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	33
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA .....	34
17. OFFERTA ECONOMICA.....	37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	39
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	39
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	41
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	41
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	43

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	43
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	44
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	44
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	45
24. AGGIUDICAZIONE, EVENTUALE ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....	46
25. ADEMPIMENTI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO .....	46
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	47
27. CLAUSOLA SOCIALE ED ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	48
28. ESCLUSIONE DI RIMBORSI E SPESE.....	48
29. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	48
30. ALTRE INFORMAZIONI .....	49
31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	49
32. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	49

## PREMESSE

In data 02/07/2021 con Prot.n. 238668 è pervenuta all'Amministrazione da parte della Società D.E.N.I. s.r.l., con sede legale in Via Corsica 2/19 - Genova, Cod. Fisc. e P.IVA 02910830104, una "Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei Cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico".

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.358 del 30/12/2021 l'Amministrazione ha disposto di dichiarare di pubblico interesse la sopraccitata Proposta, resa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice dei Contratti")

La Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stata effettuata dai Verificatori appositamente nominati, che hanno emesso il relativo Rapporto Conclusivo di Verifica NP 08/11/2022.0001938.I.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 24/01/2023 l'Amministrazione ha disposto l'inserimento del Progetto di Fattibilità all'interno dello Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2024.

In data 23/02/2023, con nota prot. NP 23/02/2023.0000426.I, il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla Validazione ( ai sensi art.26 c.8 del Codice) del progetto di Fattibilità Tecnica ed economica di che trattasi.

Con determina a contrarre i cui estremi sono indicati nel bando di gara questa Amministrazione ha stabilito di affidare la concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per la "concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei Cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 60, dell'art. 95 e dell'art. 183 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.m.ii. cd. Codice, e per quanto compatibile nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria", nonché ai sensi degli artt. 34, 44, 52 e 58 del Codice.

Al link <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore> è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica.

I luoghi di esecuzione dei lavori ed erogazione del servizio sono i seguenti Cimiteri ubicati sul territorio del Comune di Genova:

1. Monumentale di Staglieno - 2. Angeli (Sampierdarena) - 3. Biacca (Bolzaneto) - 4. Castagna (Sampierdarena) - 5. Cesino (Pontedecimo) - 6. Coronata (Cornigliano) - 7. Leira (Voltri) - 8. Molassana Nuovo (Molassana) - 9. Nervi n.3 (Nervi) - 10. Palmaro (Prà) - 11. Pini Storti (Sestri) - 12. S.Ilario (Nervi) - 13. S.Martino (Pegli) - 14. S.Siro di Struppa (Struppa) - 15. Torbella (Rivarolo) - 16. Apparizione (Centro) - 17. Bavari (Struppa) - 18. Borzoli (Sestri) - 19. Crevari (Voltri) - 20. Fegino (Rivarolo) - 21. Montesignano (Molassana) - 22. Nervi n.2 (Nervi) - 23.



Pino Soprano (Molassana) - 24. S.Biagio (Pontedecimo) - 25. s.Carlo (Pegli) - 26. S.Cosimo (Struppa) - 27. S.Desiderio (Centro) - 28. S.Giovanni Battista Nuovo (Sestri)

Codice NUTS ITC33

CIG: 9680379576

CUI : 00856930102202300151(servizio) - L00856930102202 300097 (Opere)

CUP: B35I23000000005

Il **Responsabile Unico del procedimento (RUP)**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'Arch. Laura Vignoli – Dirigente Settore Progettazione Specialistica, Direzione Progettazione, e-mail: lvignoli@comune.genova.it

## 1. PROCEDURA TELEMATICA

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica

[https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp).

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta";

Avvertenze relative all'accesso al portale telematico:

- al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout"
- tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di "memoria temporanea" del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante "Salva documenti".



- nel predisporre l'offerta economica sul Portale Appalti una volta inseriti importi o ribassi offerti il portale genera automaticamente un file PDF che deve essere scaricato e firmato digitalmente e ricaricato senza apportare alcuna modifica allo stesso;

- il versamento della marca da bollo viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenda delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) BANDO DI GARA;
- b) DISCIPLINARE DI GARA (il presente documento con relativi allegati “Modello Criterio1-Sub3” e “Quadro riepilogativo personale impiegato”);
- c) SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, EVENTUALE MODULO AUSILIARIA;
- d) SPECIFICAZIONE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA (Prot. n. 0063809\_E del 13/12/2023);
- e) SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE completo di Matrice dei Rischi;
- f) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO (DGUE);
- g) CLAUSOLE DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI GENOVA
- h) CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LA PREFETTURA E IL COMUNE DI GENOVA IN DATA 22/10/2018
- i) D.U.V.R.I. elaborato a cura della Direzione Servizi Civici prot. n. 28/02/2023.0087240. I
- j) PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ASSEVERATO POSTO A BASE DI GARA (Prot. n.266286 del 08/07/2022)
- k) PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, costituito dai seguenti elaborati (di cui rev.C al Prot. n.266286 del 08/07/2022, e rev.D Prot. n. 417162 del 04/11/2022 e scaricabili al link: [https://files.comune.genova.it/PF\\_illuminazione\\_votiva\\_PFTE\\_x\\_gara.zip](https://files.comune.genova.it/PF_illuminazione_votiva_PFTE_x_gara.zip)):



PF_000/000_rev.D	Elenco elaborati
PF_001/000_rev.C	Indagini e ricerche documentali estese a tutti e 35 i cimiteri
PF_002/000_rev.C	Relazione generale
PF_003/000_rev.D	Relazione tecnica e illustrativa dei lavori e allegati A, B, C, D
PF_003/001_rev.C	Allegato A_Relazione illuminotecnica e dettagli illuminotecnici
PF_003/002_rev.C	Allegato B_ Relazione stato di consistenza imp. el. di ill. votiva
PF_003/003_rev.C	Allegato C _ Relazione tecnica impianti elettrici votivi
PF_003/004_rev.C	Allegato D _ Piano di manutenzione delle opere e degli impianti
PF_004/000_rev.C	Studio ambientale e paesaggistico
PF_005/000_rev.D	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
PF_006/000_rev.C	Indicazioni preliminari per la tutela della salute e della sicurezza
PF_007/000_rev.C	Piano particellare
PF_008/000_rev.D	Calcolo sommario della spesa, quadro economico e C.M.E.
PF_008/001_rev.C	Allegato A _ Dettaglio quadri elettrici, quantità e costi
PF_008/002_rev.D	Allegato B _ Analisi sommaria incrementi prezzi anno 2022
PF_009/000_rev.C	Elaborati progettuali (Tavole PF_009C/01-41, per tot. n. 91 elaborati)
PF_010/000_rev.D	Copertina generale Bozza di convenzione e allegati B, C, D, E, F
<del>PF_010/001_rev.D</del>	<del>Bozza di convenzione</del>
<del>PF_010/002_rev.D</del>	<del>Allegato B_ Matrice dei rischi</del>
<del>PF_010/003_rev.C</del>	<del>Allegato C_ Asseverazione del PEF</del>
PF_010/003.1_rev.C	Allegato C1 _ Costi e investimento, approfondimento
PF_010/004_rev.C	Allegato D _ Elenco dei cimiteri oggetto della proposta
PF_010/005_rev.C	Allegato E _ Cronoprogramma dei lavori
<del>PF_010/006_rev.D</del>	<del>Allegato F_ Caratteristiche del servizio e della gestione</del>
PF_010/007_rev.C	Allegato G _ Schema di contratto
PF_012A_rev.C	Relazione tecnica e storico – artistica per richiesta N.O. SABAP
PF_012B_rev.C	Documentazione fotografica per richiesta N.O. SABAP
PF_012C_rev.C	Elaborati grafici per richiesta N.O. SABAP (Tavole PF_012C/01-14)

La documentazione di gara sarà resa disponibile ON-LINE al link riportato nella pagina web dedicata alla presente procedura di gara.

## 2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 (otto)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.genova.it> nella pagina dedicata al presente appalto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **acquisticomge@postecert.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo ditale forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Sulla base di quanto indicato nelle premesse, il presente disciplinare ha ad oggetto le norme di partecipazione alla gara mediante procedura aperta, per l'affidamento della concessione in regime di Project Financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei Cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal Concessionario con oneri a proprio carico.

Il contratto ha per oggetto la gestione del Servizio di Illuminazione elettrica votiva con la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria), delle lampade elettriche votive (di loculi, campi di inumazione e tombe di famiglia esistenti - attualmente n. 87.020 utenze) e degli impianti ad esse afferenti nei n. 28 cimiteri comunali sopraelencati nonché l'installazione di nuove

lampade votive a richiesta degli interessati, a fronte della corresponsione di un Canone al Comune.

La gestione degli impianti votivi è intesa sia tecnico-manutentiva, che amministrativa e contabile, comprensiva dei rapporti con l'utenza privata, la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base delle relative tariffe fissate.

Sono inoltre comprese nel contratto la progettazione ed esecuzione di Opere migliorative consistenti nella Riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva dei n. 28 cimiteri coinvolti e nella Riqualificazione della Terza Galleria di Ponente del Cimitero Monumentale di Staglieno, così come descritte nei documenti progettuali.

Cimiteri interessati: 1. Monumentale di Staglieno - 2. Angeli (Sampierdarena) - 3. Biacca (Bolzaneto) - 4. Castagna (Sampierdarena) - 5. Cesino (Pontedecimo) - 6. Coronata (Cornigliano) - 7. Leira (Voltri) - 8. Molassana Nuovo (Molassana) - 9. Nervi n.3 (Nervi) - 10. Palmaro (Prà) - 11. Pini Storti (Sestri) - 12. S.Ilario (Nervi) - 13. S.Martino (Pegli) - 14. S.Siro di Struppa (Struppa) - 15. Torbella (Rivarolo) - 16. Apparizione (Centro) - 17. Bavari (Struppa) - 18. Borzoli (Sestri) - 19. Crevari (Voltri) - 20. Fegino (Rivarolo) - 21. Montesignano (Molassana) - 22. Nervi n.2 (Nervi) - 23. Pino Soprano (Molassana) - 24. S.Biagio (Pontedecimo) - 25. s.Carlo (Pegli) - 26. S.Cosimo (Struppa) - 27. S.Desiderio (Centro) - 28. S.Giovanni Battista Nuovo (Sestri).

Tutte le Opere eseguite, passeranno in proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al Concessionario.

Il contratto è costituito da un **unico lotto** in ragione della natura unitaria della concessione e per quanto derivante dalla Proposta pervenuta da parte di Operatore Privato ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., come meglio sopra descritto. Ai sensi e per gli effetti dell'art.51, c.1 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., si specifica che la suddivisione in lotti non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione del servizio.

Con specifico riferimento alla prima annualità di gestione e alla regolarizzazione rispetto all'attuale gestione del servizio si rimandano gli Operatori Economici all'art. 32 dello Schema di Contratto di Concessione, specificando che nulla potrà essere richiesto da parte dell'Aggiudicatario alla Civica Amministrazione.

### **3.1. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE**

Il valore stimato della concessione, per l'intero periodo di validità dell'affidamento (20 anni) quale durata posta a base di gara, sulla base del PFTE predisposto dal promotore, è pari a circa **Euro 32.103.379** oltre IVA (cfr. Piano Economico Finanziario asseverato allegato alla proposta).

Il valore medio annuale della concessione è pari ad **Euro 1.605.168**.

Trattandosi di contratto di Partenariato Pubblico Privato ex art.3, c.1 lett. eee) del Codice, il finanziamento dei lavori è a carico del Concessionario il quale come controprestazione avrà diritto, per l'intera durata della Concessione, a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi esistenti a fronte della corresponsione al Comune

di un canone di concessione annuale in ragione delle utenze annualmente attive (n. 87.020 utenze nei 28 cimiteri in oggetto alla data di presentazione della proposta) come sopra descritto.

Il corrispettivo della Concessione è costituito esclusivamente dal Corrispettivo per Servizi a Tariffa. Tutti gli oneri correlati alla gestione del servizio e gli oneri per gli investimenti, per l'intera durata della concessione, sono a carico del soggetto aggiudicatario, non è previsto alcun contributo pubblico.

La durata delle Concessione posta a base di gara, è conforme all'art. 168 c.2. e definita in funzione dell'equilibrio economico finanziario risultante dal P.E.F. previsionale allegato alla proposta.

L'importo della concessione sopra indicato comprende un costo presuntivo della manodopera, stimato nel PEF a base di gara, di circa euro 11.816.000,00 per i 20 anni della durata della concessione.

Per l'esecuzione del servizio andranno considerati anche gli oneri per rischi interferenziali con le restanti attività lavorative svolte nei luoghi di lavoro interessati, evidenziati nell'allegato **DUVRI** e quantificati in a euro 55.903,00, al netto d'IVA, quali costi della sicurezza "aggiuntivi speciali" per tutta la durata della concessione.

### 3.2. IMPORTO STIMATO DELL'INVESTIMENTO

L'importo stimato dell'Investimento, oltre oneri fiscali, ammonta a **euro 782.542,30** di cui:

- per lavori, **euro 678.000,00** (compreso **euro 15.000,00** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso)
- per Spese Tecniche (di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Verifiche, Collaudi ecc. compresi oneri previdenziali) **euro 54.258,03**;
- per spese e oneri accessori, **euro 13.167,00**;
- per altre voci (cauzione e garanzie, commissione di gara), **euro 18.030,87**;
- importo per la predisposizione della proposta pari ad **euro 19.086,40**;

### 3.3. LAVORI E CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI

Come sopra descritto, i lavori riguardano opere di riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva dei n.28 cimiteri coinvolti e la Riqualificazione della Terza Galleria di Ponente del Cimitero Monumentale di Staglieno, come descritte nei documenti progettuali.

I Lavori ammontano ad **Euro 678.000,00** (compreso **Euro 15.000,00** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) come da computo metrico e prime indicazioni della sicurezza allegati al Progetto di fattibilità, le lavorazioni previste sono le seguenti:

<b>A1 Interventi di Riqualificazione delle reti di illuminazione elettrica e votiva</b> Di cui € 379.336,47 di fornitura materiale da posarsi con manodopera compresa nel servizio di gestione tecnico-	€ 379.336,47 € 42.663,53	
--	-----------------------------	--

manutentiva ed € 42.663,53 di provvista e posa ed € 28.000 di impianto di cantiere (incidenza manodopera 11%)	€ 28.000,00 € 450.000,00	
<b>A2 Opere elettriche</b> -illuminazione galleria est Staglieno (incidenza manodopera 63%)	€ 43.700,00	
<b>lavori A1+A2</b> (compreso sicurezza 2,262 %) Categoria OS30		<b>€ 504.870,00</b>
<b>A3 Intervento edile</b> di risanamento conservativo galleria est Staglieno (incidenza manodopera 80%)	€ 169.300,00	
<b>lavori A3</b> (compreso sicurezza 2,262 % ) Categoria OG 2		<b>€ 173.130,00</b>
<b>Totale Lavori</b>		<b>€ 678.000,00</b>

### 3.4. CORRISPETTIVI PER I SERVIZI A TARIFFA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PREVISTI DALLA PROPOSTA

Come sopra descritto, la gestione degli impianti votivi è intesa sia tecnico-manutentiva, che amministrativa e contabile e comprensiva dei rapporti con l'utenza privata. E' altresì prevista la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi per i servizi a tariffa del servizio di illuminazione votiva così come previsti dalla proposta a base di gara e di seguito indicati:

	Cappelle (iva esclusa)	Loculi e cellette ossario (iva esclusa)	Fosse in campo comune (iva esclusa)	Cripte (iva esclusa)
Contributo di allacciamento	Euro 222,00	Euro 16	Euro 20	Euro 222,00
Tariffa di abbonamento annuale	Euro 16,36	Euro 16,36	Euro 16,36	Euro 16,36

Sono oggetto di ribasso (cfr. Punto 17 del presente Disciplinare) in sede di gara le tariffe di abbonamento a punto luce (pari ad Euro 16,36 iva esclusa - senza distinzione di tipologia).

### 3.5 CANONE ANNUO DELLA CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE

Il Concessionario è tenuto a versare in favore del Comune un canone annuale posticipato pari almeno al 17% dei ricavi annui da erogazione dei servizi a tariffazione sull'utenza (cioè della tariffa netta proposta per ciascun abbonamento annuale per punto luce, oltre IVA) oggetto di rialzo in sede di gara (cfr. Punto 17 del presente Disciplinare).

### 3.6. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

<i>Descrizione delle prestazioni</i>	<i>CPV</i>	<i>Importo P/S</i>
--------------------------------------	------------	--------------------

<i>Concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva cimiteriale e realizzazione di opere con oneri a carico del concessionario</i>	<i>CPV 9837110-8 Servizi di gestione cimiteriale</i>	<i>P Valore della concessione € 32.103.379,00</i>
<i><b>Opere elettriche</b> per reti di illuminazione votiva e illuminazione galleria est Staglieno (compreso sicurezza)</i>	<i>45317000-2 Lavori di installazione elettrica</i>	<i>S € 504.870,00 (compreso oneri della sicurezza)</i>
<i><b>Opere edili</b> di risanamento galleria est</i>	<i>45454100-5 Lavori di restauro</i>	<i>S € 173.130,00 (compreso sicurezza)</i>
<i><b>Progettazione</b> definitiva, esecutiva, direzione lavori, CSE, verifiche e collaudi</i>	<i>71250000-5 Servizi architettonici di ingegneria e misurazione</i>	<i>S € 54.258,03</i>

#### **4. DURATA DELLA CONCESSIONE E DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE. OPZIONI E RINNOVI**

Il contratto di concessione avrà la durata massima, decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione di **n. 20 (venti) anni**, comprensivi dei tempi per la progettazione e realizzazione dei lavori.

La fase di Gestione Operativa del Servizio di Illuminazione Votiva avrà inizio contestualmente alla stipula del Contratto e continuerà per tutti i n. 20 anni di efficacia del Contratto.

I termini per lo sviluppo della progettazione e la realizzazione delle opere da parte del Concessionario sono i seguenti:

- n. **60** giorni naturali successivi e continui per la progettazione definitiva a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;
- n. **60** giorni, naturali successivi e continui decorrenti dall'approvazione del progetto definitivo, per la progettazione esecutiva;
- n. **765** giorni naturali successivi e continui per l'esecuzione delle opere (sia di Riqualficazione dell'illuminazione votiva stimati in 765 giorni, che di Riqualficazione della Galleria di Staglieno stimati in 224 giorni);

##### **4.1. OPZIONI E RINNOVI**

Modifiche del contratto: il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175 del Codice.

Al termine del contratto lo stesso scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta o preavviso. Il contratto non può essere rinnovato.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice che dovranno indicare il professionista incaricato delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, nonché il/i nominativo/i del/i della/e figura/e professionale/i abilitata/e al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008) in fase di progettazione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:



- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 5 del Codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del Codice.

I soggetti che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di concorrenti dovranno produrre congiuntamente scrittura privata secondo il modulo domanda di partecipazione predisposto per la presente procedura di gara e disponibile sul sito della Stazione Appaltante, da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione del soggetto designato mandatario e dei soggetti mandanti, nonché specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e meglio dettagliati nel modello DGUE predisposto per la presente procedura di gara scaricabile dal portale di gestione telematica della gara.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Considerato che il servizio rientra nelle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012, gli operatori economici, per la Gestione del Servizio in oggetto, devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori per l'attività oggetto della gara, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti

devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

## 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara Servizio di Illuminazione Elettrica Votiva.

Salvo il caso di subappalto: **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per l' esecuzione dei lavori.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

a) Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per un importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00;

Tale requisito è richiesto in ragione della durata della concessione e stante la specificità del servizio, attinente la pietà dei defunti, che impone di affidarlo ad operatori economici con sufficiente solidità ed affidabilità operativa. La comprova del requisito è fornita, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della Società ove presente (si esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o (ove prevista) idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali. In tal caso la comprova del requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad

adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto.

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (pari a euro 782.542,31 esclusa iva) quindi almeno pari a euro 39.127,12;

Il suddetto requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

#### **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:**

- un elenco di servizi analoghi a quello oggetto della Concessione di che trattasi di importo complessivo minimo pari a Euro 1.000.000,00;

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

### **7.4 REQUISITI DI CAPACITA' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Per l'esecuzione dei lavori è richiesta l'**Attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità e adeguata per Categoria e Classifica ai valori del presente disciplinare, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di **verifica triennale** qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di **rinnovo**, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura. In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Le Categorie di cui si compongono i lavori sono:

<b>DESCRIZIONE DEI LAVORI</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>INCIDENZA</b>
<b>OS30 - impianti elettrici</b>	€ 504.870,00	74%
<b>OG2- Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</b>	€ 173.130,00	26%
<b>TOTALE (compreso sicurezza pari ad € 15.000)</b>	€ 678.000,00	

### **Categoria prevalente: OS30 classe II**

Categoria appartenente a quelle a contenuto altamente specialistico (SIOS), a qualificazione obbligatoria. Eseguita dal concorrente direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo raggruppamento).

### **Categoria scorporabile: OG2 classe I**

Categoria generale a qualificazione obbligatoria. Eseguita dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo raggruppamento). Subappaltabile nel rispetto dell'articolo 174 del Codice. Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art.146 del D.Lgs n.50/2016.

Ai sensi dell'art. 174 del Codice se l'operatore non è debitamente qualificato, come sopra richiesto, potrà subappaltare a soggetti qualificati tutte le suddette lavorazioni.

## **7.5 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI**

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei professionisti, singoli o associati, che eseguiranno l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva i quali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Ingegneria con Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere e Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri - Albo Sezione A) Settore a) "Civile e Ambientale";

In considerazione della presenza di vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004): Laurea in Architettura e Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto - Iscrizione a un Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - Albo Sez. A;

- Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione: requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Sarà possibile eseguire l'incarico di progettazione, altresì nel caso in cui si sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione in corso di validità, indicando comunque i soggetti che all'interno dello staff redigeranno la progettazione definitiva ed esecutiva in possesso dei suddetti titoli professionali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 c. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel

quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle pertinenti dichiarazioni di cui alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE predisposta per la presente procedura di gara e disponibile sul sito della Stazione Appaltante, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Sulla base degli importi stimati per la progettazione, è richiesto il possesso, da parte dei professionisti incaricati dei servizi di ingegneria e architettura di cui trattasi dei seguenti requisiti:  
 - avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

<i>Categoria e ID delle opere (DM 17/06/2016)</i>	<i>Classi e Categorie L.143/49</i>	<i>Descrizione dei Lavori Categoria prevalente</i>	<i>Grado complessità</i>	<i>Importo opere (compresa sicurezza) Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi</i>
IA.03	III/c	Impianti Elettrici e speciali a servizio delle costruzioni -	1,15	504.870,00
E.22	I/e	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggette a vincolo	1,55	173.130,00

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Tale/i soggetto/i nominativamente indicati già in sede di offerta, dovrà/anno comunque rendere individualmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE, nelle parti pertinenti, unitamente al/ai soggetto/i individuato/i per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.

## 7.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

-Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 7.1.** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

-Il requisito relativo al *fatturato globale minimo annuo* di cui al **punto 7.2.** lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

-Il requisito relativo *al capitale sociale* di cui al **punto 7.2.** lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

-Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.3** (*Elenco di servizi analoghi*) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme-

- Il requisito relativo ai lavori di cui al **punto 7.4** – attestazione SOA OS 30 o OG 2 per classifica adeguata, deve essere soddisfatto dall'eventuale partecipante al raggruppamento che esegue i lavori, fatto il salvo il subappalto.

- Il requisito dell'elenco dei servizi tecnici di cui al precedente **punto 7.5** deve essere soddisfatto dai tecnici indicati per l'esecuzione della prestazione;

## 7.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui al punto 7.2 lettera a) e lettera b) e 7.3 devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito relativo ai lavori di cui al punto 7.4 ) – attestazione SOA OS 30 o OG 2 per classifica adeguata, deve essere soddisfatto dal soggetto che esegue i lavori, fatto il salvo il subappalto

Il requisito relativo all'iscrizione agli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, di cui al punto 7.5. deve essere posseduto dal/isoggetto/i che esegue il servizio.

## **8. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale richiesti di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali di cui al punto 6 e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.5.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché compilare e produrre il "MODULO AUSILIARIA" allegato alla presente. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica



l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

## 9. SUBAPPALTO/ SUBCONCESSIONE

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 105, commi 10, 11 e 17.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una **garanzia provvisoria pari al 2%** del valore della concessione (euro 32.103.379,00) e precisamente di importo pari ad euro **642.067,58**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.
- b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. con bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT-Agenzia Via Garibaldi 1- TESORERIA COMUNE DI GENOVA-DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IBAN IT 72 X 02008 01459 000101771761;
2. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

Detta cauzione dovrà essere intestata a: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124 GENOVA.

La garanzia fideiussoria deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per *almeno 210* giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  - d) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:



- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate secondo le modalità e nei termini di cui agli articoli 93 e 103 del Codice.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, le garanzie fideiussorie devono essere intestate a tutti i componenti dell'RTI medesimo e sottoscritte dal componente che assumerà il ruolo di mandatario. In caso di RTI costituito, la garanzia potrà essere intestata e sottoscritta dalla sola capogruppo mandataria.

### **10.1 CAUZIONE AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 13 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

I concorrenti, promotore compreso, sono inoltre tenuti a presentare con le medesime modalità di cui sopra **un'ulteriore cauzione** pari al **2,5%** del valore dell'investimento previsto nella Proposta (**euro 782.542,30 iva esclusa**), e **quindi pari ad Euro 19.564,00** ai sensi dell'art. 183 comma 13 del Codice a titolo di garanzia per il rimborso delle spese sostenute dal Promotore per la predisposizione della Proposta posta a base di gara ovvero, nel caso in cui il Promotore decida di esercitare il diritto di prelazione, per il rimborso delle spese per la predisposizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo di detta cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice.

### **11. SOPRALLUOGO**

Non è previsto obbligo di sopralluogo.

Si invitano comunque gli offerenti a prendere visione degli altri cimiteri che risultano aperti al pubblico con le modalità (giorni e orari) reperibili sul sito istituzionale al link:

<https://smart.comune.genova.it/pages/recapiti-e-orari-dei-cimiteri-cittadini>

### **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 830 del 21 dicembre 2021.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac#p4>

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web: <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al professionista/legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica B – Contenete OFFERTA TECNICA
- c) busta telematica C - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per il singolo file e di 300 MB per ciascuna Busta telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.**

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante all'indirizzo internet indicato nel bando di gara. Il concorrente allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascuna dichiarazione è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere in copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di

appartenenza; si applicano gli artt. 83 comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per numero **210** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci (10) giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83 c. 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A, contiene:

- 1) la Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) il modello DGUE;
- 3) la documentazione a corredo debitamente richiesta sul portale, in relazione alle diverse forme di partecipazione (Dichiarazioni integrative, Modulo ausiliaria, messi a disposizione dalla stazione appaltante nel sito del Comune di Genova nella pagina dedicata alla presente procedura);
- 4) garanzia provvisoria del 2%;
- 5) cauzione del 2,5%;
- 6) dichiarazione di impegno di un fideiussore per l'esecuzione del contratto;
- 7) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) PASSoe;
- 9) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 8 eventuale originale o copia autentica del contratto di avvalimento e/o altra documentazione richiesta dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 10) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 7.6; gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I. o di Consorzio;
- 11) se necessarie adeguate certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione sostitutiva;
- 12) eventuale attestazione SOA;

Nella busta amministrativa va altresì inserito il DGUE del professionista/i nominato/i dal concorrente come previsto dal successivo punto 15.4, nonché le sue dichiarazioni integrative rese compilando, per le sole parti di competenza, il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Tutti i documenti dovranno essere caricati sul Portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto.

### **15.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello in bollo secondo il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Dichiarazione integrativa il concorrente dichiara:

di essere l'unico titolare effettivo della società/impresa sopra indicata;

- che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc), oppure

- di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a (vedi dati riportati sotto);

- di non essere il titolare effettivo;

• che nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di cui infra, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

• di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

• che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

• di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto



della presente procedura di selezione;

- di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;
- di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
- che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice dei contratti ed in particolare comma 1 lett. b-bis) comma 5 lett. c-bis)c-ter) c-quater) f-bis) e f-ter);
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
  - di aver preso atto che il mancato versamento delle spese, come definite nell'avviso di gara, di contratto come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, e di obbligarsi altresì, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 216 comma 11 del codice);
  - di aver tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi (CAM) per quanto applicabili;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione n. 8 del 26/1/2017 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 355/2013 reperibile sul sito del Comune, voce "Amministrazione trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare la convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018, il cui contenuto è riportato nel modulo dichiarazioni integrative



a corredo DGUE. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le quali è necessario specificare le parti che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni;

- che nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);

- che nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);

- che nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”);

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;

- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo come già indicato al punto 1.

## 15.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 1, 2 e 5 lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

**16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA**

La busta "B – Offerta Tecnica", contiene i documenti di seguito indicati.



L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Per gli elementi di valutazione (CRITERIO 1 e relativi Subcriteri – CRITERIO 2 e CRITERIO 3) redazione di apposite **Relazioni / Modello debitamente compilato / presentazione documentazione** secondo quanto riportato ai rispettivi paragrafi;
2. **Documento contenente le Caratteristiche del Servizio e della Gestione, debitamente sottoscritto**, contenente almeno le informazioni minime previste nel documento “Specificazione delle caratteristiche del Servizio” incluso nella Proposta e posto a base di gara. Le modifiche alla forma e ai contenuti del documento andranno evidenziate in modo da poter essere confrontate al documento posto a base di gara;
3. **Bozza di Convenzione** comprensiva di **Matrice dei rischi** depurata di tutti gli elementi che consentano di ricostruire gli item di valutazione dell’Offerta Economica e che contenga tutti gli argomenti trattati nello Schema posto a base di Gara, e che riporti in evidenza le modifiche proposte allo Schema stesso;

Si precisa che sono ammesse varianti migliorative alla proposta del Promotore: non dovranno essere modificate in termini peggiorativi le specifiche tecniche, le prestazioni, i vincoli e i contenuti minimi indicati nella proposta presentata dal Promotore. Ai sensi dell’art. 183, c. 15 del D.Lgs. anche il proponente può presentare varianti migliorative alla proposta già presentata.

Tutti i documenti di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 del presente paragrafo dovranno essere sottoscritti, pena l’esclusione, dal Legale Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo consorzio, da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

**All’interno della presente Busta dovrà essere presentato anche il progetto di assorbimento di cui al punto 27.**

Con riferimento alla tabella “*Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica*” riportata al paragrafo 18.1:

**CRITERIO 1 - SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE**  
**( totale punti 55)**

1.1 Servizio all’utenza:

(CRITERIO 1-SUBCRITERIO 1 - **max punti 20**);

Per il presente elemento di valutazione il concorrente dovrà illustrare, tramite una **Relazione** (n. massimo 3 fogli formato A4 e n. 1 tavola allegata in formato max A3) una proposta migliorativa del servizio, di tipo informatico e a livello gestionale, che faciliti l’interfaccia con gli utenti, prevedendo la realizzazione di un Sito Internet dedicato;

1.2 Monitoraggio della Concessione:

(CRITERIO 1-SUBCRITERIO 2 - **max punti 25**);

Per il presente elemento di valutazione il concorrente dovrà illustrare, tramite una **Relazione** (n. massimo 3 fogli formato A4 e n. 2 tavole allegate in formato max A3) una proposta migliorativa che faciliti il monitoraggio delle attività svolte dal Concessionario per tutta la durata della gestione e che contenga uno o entrambi gli elementi di seguito descritti:

1.2.1 Reportistica al Concedente: max 5 punti

1.2.2 Realizzazione di piattaforma condivisa: max 20 punti

1.3 Tempo di risposta servizio:

(CRITERIO 1-SUBCRITERIO 3 – Modello – **max punti 10**);

Il concorrente dovrà impegnarsi, tramite la compilazione del **Modello** appositamente predisposto, a ridurre i tempi di risposta relativi alle richieste per interventi tecnici su segnalazione;

**CRITERIO 2 – MIGLIORIE AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ POSTO A BASE DI GARA (punti 19)**

Per il presente criterio di valutazione il concorrente dovrà presentare una **Relazione** che indichi le eventuali migliorie al progetto di fattibilità offerto con particolare riguardo ai Miglioramenti tecnici e funzionali relativi agli impianti: verranno premiate le proposte che garantiscano un maggior risparmio ed efficienza energetica e un miglior inserimento nel contesto architettonico - (**punti 19**)

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.

**CRITERIO 3 – CERTIFICAZIONI POSSEDUTE (punti 1):**

Possesto Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro ASSE.CO.  
(CRITERIO 3-SUBCRITERIO 1 - **punti 1**);

Per il presente criterio di valutazione il concorrente dovrà produrre la relativa **Certificazione**. La valutazione sarà basata sulla verifica della suddetta certificazione ai sensi del protocollo di intesa siglato il 04/03/2016 tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro per il rilascio di specifica Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO) al fine di realizzare un sistema volto a garantire una maggiore efficienza del mercato del lavoro attraverso un'azione di contrasto al lavoro sommerso irregolare.

### **16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

L'operatore economico, qualora lo ritenga, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

### **17. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, nella busta telematica "**BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA**", a pena di esclusione, l'Offerta Economica, debitamente bollata, sulla base del modulo specificamente caricato sul portale.

L'offerta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal Legale Rappresentante dell'Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo consorzio, da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

**A.1) Riduzione del Corrispettivo del Servizio a Tariffa di Abbonamento a Punto Luce**

**A.2) Aumento Canone al Comune**

**A.3) Riduzione della durata della Concessione**

**A corredo dell'Offerta Economica i concorrenti, compreso il Promotore, dovranno altresì allegare, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice, pena l'esclusione, un Piano Economico Finanziario Asseverato, comprensivo di Relazione Accompagnatoria.**

**Il Piano Economico Finanziario (PEF) comprensivo di Relazione Accompagnatoria,**

asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituiti dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, dovrà contenere dati coerenti con tutti i valori inseriti nell'Offerta Economica, e in particolare:



- (i) descrivere le modalità di realizzazione e gestione del progetto in modo congruo rispetto all'Offerta Tecnica predisposta, specificando i tempi di esecuzione dei lavori e la durata della Concessione relativa alla Gestione offerti;
- (ii) descrivere le modalità di realizzazione e gestione dell'impianto in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'intervento ed un'adeguata remunerazione del capitale di rischio investito (con il quadro economico dell'investimento e il dettaglio dei costi di realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- (iii) fornire dettaglio circa le principali dinamiche economico finanziarie dell'iniziativa (costi di investimento e loro distribuzione temporale, ricavi, costi operativi, modalità di finanziamento previste e relativo importo, imposizione fiscale prevista, tempi medi di pagamento e incassi, tasso di inflazione applicato, ecc.);
- (iv) specificare un insieme di indicatori adeguati a dimostrare la capacità di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio. In particolare dovranno essere specificati almeno i seguenti indicatori: il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto, il Tasso Interno di Rendimento (TIR) del capitale di rischio, il Debt Service Cover Ratio (DSCR) annuale e medio previsto, il Loan Life Coverage Ratio (LLCR) annuale, il Valore Attuale Netto (VAN) del progetto e dell'Equity, il WACC, il tempo di ritorno atteso delle risorse investite;
- (v) recare l'indicazione specifica delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e, per il soggetto Promotore, delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta. L'importo di tali spese non potrà in ogni caso superare Euro 19.564,00 (iva esclusa), importo pari al 2,5% dell'investimento (Euro 782.542,30 iva esclusa).

L'offerente dovrà produrre con il PEF un'accurata Relazione esplicativa delle singole voci presenti nello stesso dello stesso, in cui dovrà riportare:

- Il Corrispettivo del Servizio a Tariffa di Abbonamento a Punto Luce;
- Il Canone riconosciuto al Comune a punto luce offerto (calcolato sul Corrispettivo del Servizio a Tariffa di Abbonamento a Punto Luce offerto);
- La durata della Concessione;

**Il PEF, a pena esclusione, deve risultare in equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell'art.3.1 delle Linee Guida ANAC n.9/2018 e soddisfare specificatamente quanto previsto nell'art.168 del Codice (VAN di progetto e dell'azionista tendente a zero, e Payback Period = durata della concessione).**

L'offerta economica dovrà altresì contenere:

- la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. I costi della manodopera e i costi aziendali vanno indicati in termini assoluti, considerando tutta la durata della concessione.



## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 e 15 del Codice.

La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
<i>Offerta Tecnica</i>	75
<i>Offerta Economica</i>	25
TOTALE	100

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

*Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica*

n.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (D) MAX	PUNTI (Q) MAX	PUNTI (T) MAX
1	SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE	55	1.1	<b>Servizio all'Utenza</b> Saranno valutate le proposte di miglioramento del servizio, di tipo informatico e a livello gestionale, che facilitino l'interfaccia con gli utenti, prevedendo la realizzazione di un Sito Internet dedicato, e da cui sia possibile <u>almeno</u> : - attivare/rinnovare l'abbonamento; - formulare richieste e/o segnalazioni di guasti, - visualizzare le attività di cantiere previste e in atto, - consentire alla Civica Amministrazione, tramite accesso riservato, di monitorare il servizio erogato all'utenza e le attività di cantiere previste e in atto.	20		

			<b><u>Monitoraggio della Concessione</u></b>			
			<b><u>1.2.1 Reportistica al Concedente</u></b> Offerta di un Report trimestrale, contenente il resoconto delle attività sia tecnico-manutentive che amministrative svolte nel periodo, riferite ad ogni cimitero, che riporti <b>almeno</b> : - l'entità e le caratteristiche degli interventi di manutenzione effettuati con la relativa mappatura (grafica e descrittiva); - il resoconto degli interventi effettuati su segnalazione dell'utenza comprensivo della tipologia e dei relativi tempi di risposta, e aggiornamento delle utenze presenti nei 28 cimiteri con la relativa mappatura (grafica e descrittiva);  Saranno valutati i contenuti del Report offerto	5		
		1.2	<b><u>1.2.2 Realizzazione di piattaforma condivisa</u></b> Offerta di realizzazione e mantenimento in operatività di una Piattaforma di condivisione dati accessibile al Concedente, costantemente implementata per tutta la durata della concessione e finalizzata a consentire la piena conoscenza delle attività svolte e in corso di svolgimento, sia tecnico-manutentive che amministrative. La piattaforma proposta dovrà prevedere <b>almeno</b> le funzioni di: - navigazione e accesso ai dati presenti nel Database (anagrafici, di localizzazione, tecnici, funzionali e dimensionali dei componenti); - di interrogazione, visualizzazione stampa ed esportazione dei dati di interesse (comprese planimetrie, verbali degli interventi, le certificazioni delle lavorazioni e della componentistica installata); - gestione documentale; - gestione dei piani di manutenzione e relative attività (con la relativa mappatura grafica e descrittiva); - visualizzazione degli interventi a richiesta, nonché la registrazione dei relativi stati (aperti, chiusi, sospesi); il tutto adeguatamente aggiornato per consentirne l'opportuno monitoraggio.  Saranno valutate le funzionalità della Piattaforma offerta	20		
			<b><u>Tempo di risposta servizio:</u></b>			
			Allaccio di nuova utenza alla rete: 15 giorni dalla stipula del contratto			2
			Riattivazione utenza già disattivata: 10 giorni dalla stipula del contratto			2
		1.3	Riparazione guasto sulla rete: 3 giorni lavorativi			2
			Riparazione guasto singola utenza: 5 giorni lavorativi da apertura ticket			2
			Mancata sostituzione led esaurito su segnalazione utenza 3 giorni lavorativi da apertura ticket			2

2	MIGLIORIE AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ POSTO A BASE DI GARA	19		<u>Miglioramenti tecnici e funzionali relativi agli impianti:</u> verranno premiate le proposte che garantiranno un maggior risparmio ed efficienza energetica e un miglior inserimento nel contesto architettonico	19		
3	CERTIFICAZIONI POSSEDUTE	1		<u>Possesso Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro ASSE.CO.</u> La valutazione sarà basata sulla verifica della suddetta certificazione ai sensi del protocollo di intesa siglato il 04/03/2016 tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro per il rilascio di specifica Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO) al fine di realizzare un sistema volto a garantire una maggiore efficienza del mercato del lavoro attraverso un'azione di contrasto al lavoro sommerso irregolare			1
	<b>TOTALE</b>	<b>75</b>			<b>64</b>		<b>11</b>

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

**Ottimo: 1**

**Adeguito: da 0,8 a 0,99**

**Sufficiente: da 0,6 a 0,79**

**Non sufficiente: da 0,2 a 0,59**

**Inadeguato: da 0 a 0,19**

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame (o criterio qualora lo stesso non consideri sub-criteri). Detto coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuito al relativo criterio/sub-criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

## 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare, come di seguito dettagliato:

**A.1) – Riduzione del corrispettivo del servizio a tariffa di abbonamento a punto luce (max. punti 10);**

Il concorrente dovrà indicare la riduzione, espressa in Euro con un massimo di due decimali, rispetto all'importo del corrispettivo annuo di abbonamento per il servizio a tariffa versato dall'utente relativo all'abbonamento illuminazione votiva a punto luce" come definito nella proposta e pari ad Euro 16,36 iva esclusa.

Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:

$P = (\text{riduzione offerta dal concorrente iesimo} / \text{maggior riduzione offerta tra tutti i concorrenti}) * \text{punti max (10)}$

Nel caso in cui il concorrente non offrisse alcuna riduzione non si applicherà la suddetta formula per attribuirgli il punteggio ovvero verrà attribuito punteggio pari a zero.

**A.2) – Aumento Canone al Comune (max. punti 5);**

Il concorrente dovrà indicare la percentuale da riconoscere al Comune quale Canone da applicarsi sui ricavi annui da erogazione dei servizi a tariffazione sull'utenza - cioè della tariffa netta proposta per ciascun abbonamento annuale per punto luce, oltre IVA - come ridefinita a seguito dell'offerta di cui al punto precedente A.1.

Si specifica che si richiede di indicare il valore percentuale complessivo di Canone al Comune come si verrebbe a determinare a seguito dell'offerta (maggiore rispetto al 17% posto a base di gara).

Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:

$P = (\% \text{ complessiva offerta del concorrente iesimo} / (\% \text{ complessiva offerta più elevata})) * \text{punti max (5)}$

Nel caso in cui il concorrente non offrisse alcuna percentuale o offrisse una percentuale pari al 17% non si applicherà la suddetta formula per attribuirgli il punteggio, ovvero verrà attribuito punteggio pari a zero.

**A.3) - Riduzione della durata della Concessione (punti 10);**

Il concorrente dovrà indicare il numero di anni di Concessione relativi alla Gestione, offerti in riduzione rispetto al valore massimo di **20 anni posto a base di gara**.

Il punteggio sarà attribuito anche in caso di unico concorrente e in base alla seguente formula:

$P = (\text{n. anni di riduzione offerti del concorrente iesimo} / \text{n. anni di riduzione offerto più elevato}) * \text{punti max (10)}$ .

Non sono ammesse offerte che prevedano frazioni di anno.

Nel caso in cui il concorrente non offrisse alcuna riduzione non si applicherà la suddetta formula per attribuirgli il punteggio ovvero verrà attribuito punteggio pari a zero.

A corredo dell'Offerta Economica i concorrenti, compreso il Promotore, dovranno altresì allegare, ai sensi dell'Art. 183 comma 15 del Codice, pena l'esclusione, un Piano Economico Finanziario Asseverato, comprensivo di relativa Relazione Accompagnatoria.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216 c. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 77 del Codice e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 216/2020, ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 c. 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Codice.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta ha luogo il giorno e l'ora stabiliti nel Bando di Gara.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della Documentazione Amministrativa;
- delle Offerte Tecniche;
- delle Offerte Economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta tramite la Piattaforma Telematica.

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta la Stazione Unica Appaltante accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica quindi alle relative valutazioni, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso e all'individuazione del migliore offerente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 c. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP e alla Stazione Unica Appaltante le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 c. 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara con riferimento al Valore stimato della Concessione.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 c. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte in graduatoria utile appaiano anormalmente basse, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 59 c. 3 lett. c) e dell'art. 97 c. 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24



## 24. AGGIUDICAZIONE, EVENTUALE ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice se il Promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario – tramite formale dichiarazione di impegno ai nuovi termini del progetto e alla convenzione nonché alle condizioni del piano Economico Finanziario presentato dall'aggiudicatario. Qualora il Promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati dal comma 9 dell'art. 183 del Codice.

**L'aggiudicatario**, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento propedeutico) entro e non oltre il termine che sarà comunicato dal Concedente.

## 25. ADEMPIMENTI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere con il Comune di Genova il Contratto di Concessione.

La stipula della Convenzione è in ogni caso subordinata al positivo esito dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale, nonché sui requisiti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., pena la decadenza dall'affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Concessione o e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, come presupposto per la firma della convenzione, le polizze assicurative previste dalla Bozza di Convenzione e dal Codice e le seguenti cauzioni definitive:

a) una fideiussione ovvero una polizza fideiussoria assicurativa, relativa alla **cauzione definitiva**, pari al 10% del Valore dell'Investimento valida fino al decorso di dodici mesi dall'ultimazione dei lavori come risultante dal relativo certificato di collaudo e rilasciata in conformità e nell'osservanza delle modalità previste dall'articolo 103 del Codice, nonché

b) una fideiussione ovvero una polizza fideiussoria assicurativa, quale **cauzione a garanzia delle penali relative al mancato od inesatto adempimento a tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera**, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, con validità dalla data di inizio dell'esercizio del servizio e per tutta la durata residua della Concessione e rilasciata in conformità e nell'osservanza delle modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario avrà la facoltà di costituire apposita Società di Progetto ai sensi dell'art.184 del codice, con capitale minimo interamente versato non inferiore ad un ventesimo dell'investimento



come determinato a seguito della procedura di gara.

L'aggiudicatario è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte del Concedente. A tali fini l'Aggiudicatario dovrà stipulare idonea Polizza Assicurativa, come stabilito dalla Bozza di Convenzione, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'espletamento del servizio. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.

L'aggiudicatario, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, dovrà produrre copia dell'Atto costitutivo del medesimo contenente una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandatarie/capogruppo e mandanti/consorziate e contenente altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandatarie/capogruppo e mandanti/consorziate.

Si precisa che la convenzione potrà essere oggetto di apposita negoziazione prima della stipula del contratto. Tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione della convenzione, il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere un confronto con l'aggiudicatario, al fine di definire aspetti di dettaglio anche inerenti eventuali accorgimenti tecnici relativi all'esecuzione del contratto. Senza riflessi economici o con riflessi economici minimi per non alterare la par condicio.

## **26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione della Convenzione, assumerà pertanto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché di cui alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **27. CLAUSOLA SOCIALE ED ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal concessionario uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nell'Allegato "Quadro riepilogativo personale impiegato". A tal fine l'offerente presenterà il progetto di assorbimento insieme all'offerta tecnica.

## **28. ESCLUSIONE DI RIMBORSI E SPESE**

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione verrà dettagliato nel bando di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese di partecipazione alla presente procedura nonché quelle contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 183 del Codice in relazione alle spese per la predisposizione della Proposta e delle offerte.

In nessun caso – né nell'ipotesi in cui la procedura dovesse essere dichiarata deserta, né qualora la Stazione Appaltante dovesse decidere per qualsiasi motivo di sospendere e/o reindire e/o non aggiudicare la gara, né ove l'aggiudicazione provvisoria non dovesse essere approvata, né in alcun altro caso – i concorrenti potranno pretendere alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o a qualunque altro titolo.

Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

## **29. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del



Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link :

[https://smart.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/documenti/1.codice\\_comportamento\\_comunege.pdf](https://smart.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/documenti/1.codice_comportamento_comunege.pdf)

### **30. ALTRE INFORMAZIONI**

Il presente affidamento soggiace alla Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 (convenzione S.U.A.) dei cui contenuti e regole i concorrenti, con la partecipazione alla presente procedura di gara, si rendono edotti ed espressamente si obbligano, per quanto di pertinenza, con particolare riferimento all'innalzamento dei livelli di legalità, e che dovrà essere sottoscritta per accettazione, unitamente al documento denominato "CLAUSOLE DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI GENOVA", entrambi appositamente caricati sul portale.

### **31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### **32. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

**Titolare del trattamento** Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail [urp@comune.genova.it](mailto:urp@comune.genova.it) indirizzo PEC [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)

**Responsabile della protezione dei dati (DPO)** Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it)

**Finalità del trattamento dei dati e conferimento** I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

**Modalità del trattamento** Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici

e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

**Base giuridica del trattamento** Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

**Dati oggetto di trattamento** I dati personali oggetto del trattamento sono i *dati anagrafici* di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i *dati giudiziari*, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

**Comunicazione e diffusione dei dati** I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

**Trasferimento dei dati** La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

**Periodo di conservazione dei dati** La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

**Diritti dell'interessato** – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it)

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.



QUADRO RIEPILOGATIVO PERSONALE IMPEIGATO

gestore [REDACTED]

LIVELLO DI INQUADRAMENTO	TIPOLOGIA CCNL	LIVELLI DI ANZIANITA'	TEMPO INDETERMINATO	TEMP/PART TIM	MANSIONE	NUMERO ORE DEDICATE AL SERVIZIO
C2	INDUSTRIA METALMECCANICA	6	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO PIENO	OPERAIO	40
C2	INDUSTRIA METALMECCANICA	6	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO PIENO	OPERAIO	40
C2	INDUSTRIA METALMECCANICA	6	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO PIENO	OPERAIO	40
C3	INDUSTRIA METALMECCANICA	6	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO PIENO	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	40
C2	INDUSTRIA METALMECCANICA	6	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO PIENO	OPERAIO	40
C2	INDUSTRIA METALMECCANICA	5	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO PARZIALE	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	36,3



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I., DEL "SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA DELLA CITTÀ DI GENOVA CON REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO CON ONERI A PROPRIO CARICO"

**CRITERIO 1 - SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE**

**SUBCRITERIO 3 - Tempo di risposta servizio**

Il Signor .....nato a .....il .... nella sua qualità di ..... e come tale legale rappresentante de.....con sede in .....Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. .... numero telefonico ....., numero fax .....e-mail .....

**Offre e si impegna a ridurre i tempi di risposta relativi alle richieste per interventi tecnici su segnalazione nel modo seguente**

*(INDICARE CON UNA X NELLA CASELLA CORRISPONDENTE DELLA COLONNA SI/NO)*

OFFRE	SI	NO
Allaccio di nuova utenza alla rete: 15 giorni dalla stipula del contratto		
Riattivazione utenza già disattivata: 10 giorni dalla stipula del contratto		
Riparazione guasto sulla rete: 3 giorni lavorativi		
Riparazione guasto singola utenza: 5 giorni lavorativi da apertura ticket		
Mancata sostituzione led esaurito su segnalazione utenza 3 giorni lavorativi da apertura ticket		

Data

IL/I RAPPRESENTANTE/I



**CONTRATTO DI CONCESSIONE**

**“PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE  
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DI PRIMA E SECONDA  
CATEGORIA DELLA CITTÀ DI GENOVA CON REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE REALIZZATE  
DAL CONCESSIONARIO CON ONERI A PROPRIO CARICO”**

**IN REGIME PROJECT FINANCING**

**AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50**

**\* \* \***

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA**

**COMUNE DI GENOVA**

(Il “Concedente”)

[•]

E

(Il “Concessionario”)

[•]

**\* \* \***

## Sommario

SEZIONE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI.....	8
<b>Articolo 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali</b> .....	8
<b>Articolo 2 - Definizioni</b> .....	8
<b>Articolo 3 - Condizioni Generali</b> .....	8
<b>Articolo 4 - Oggetto del Contratto</b> .....	9
<b>Articolo 5 – Importo dell’investimento e dei lavori</b> .....	11
<b>Articolo 6 - Durata ed efficacia della Concessione</b> .....	12
<b>Articolo 7 – Documenti Contrattualmente vincolanti</b> .....	13
SEZIONE SECONDA – SOCIETA' DI PROGETTO .....	14
<i>(in caso di costituzione della società di progetto)</i> .....	14
<b>Articolo 8 - Società di progetto</b> .....	14
<b>Articolo 9 - Mutamento della compagine sociale della società di progetto</b> .....	15
<b>Articolo 10 – Responsabilità solidale dei soci</b> .....	16
SEZIONE TERZA - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE .....	17
<b>Articolo 11 – Autorizzazioni</b> .....	17
<b>Articolo 12 - Obblighi e attività del Concedente</b> .....	17
<b>Articolo 13 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario</b> .....	19
<b>Articolo 14 - Responsabilità del Concessionario</b> .....	22
<b>Articolo 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari</b> .....	23
<b>Articolo 16 - Forza maggiore</b> .....	24
SEZIONE QUARTA –PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE .....	27
<b>Articolo 17 - Contenuti del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica</b> .....	27
<b>Articolo 18 - La progettazione</b> .....	27
<b>Articolo 19 - Termini per la presentazione delle progettazioni</b> .....	28
<b>Articolo 20 - Esecuzione dei lavori</b> .....	29
<b>Articolo 21 – Caratteristiche ambientali del sito</b> .....	30
<b>Articolo 22 - Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori e Direttore dell’Esecuzione</b> .....	31
<b>Articolo 23 - Obblighi delle Parti relativi alla fase costruttiva</b> .....	31
<b>Articolo 24 – La fase costruttiva</b> .....	33
<b>Articolo 25 - Piano di Manutenzione delle Opere</b> .....	34
<b>Articolo 26 - Collaudo</b> .....	35
<b>Articolo 27 - Modifiche al Contratto</b> .....	35
<b>Articolo 28 - Sospensioni e proroghe delle attività di costruzione</b> .....	37
<b>Articolo 29 - Contributo</b> .....	38

## *Schema di Convenzione*

<b>Articolo 30 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione</b> .....	38
SEZIONE QUINTA – GESTIONE .....	40
<b>Articolo 31 – Fase di Gestione delle Opere ed erogazione dei Servizi</b> .....	40
<b>Articolo 32 - Remunerazione del Concessionario durante la fase di gestione –</b> <b>Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e Canone di Concessione a favore del Concedente –</b> <b>Termini di pagamento</b> .....	40
<b>Articolo 33 - Servizi di disponibilità</b> .....	42
<b>Articolo 34 - Riconsegna delle Opere e degli Impianti</b> .....	42
<b>Articolo 35 - Sospensione e proroga dei Servizi</b> .....	42
<b>Articolo 36 - Penali inerenti alla fase di gestione</b> .....	43
SEZIONE SESTA - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO .....	46
<b>Articolo 37 - Equilibrio Economico Finanziario</b> .....	46
<b>Articolo 38 - Riequilibrio Economico Finanziario</b> .....	46
SEZIONE SETTIMA – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER GLI ENTI FINANZIATORI .....	50
<b>Articolo 39 – Cauzioni</b> .....	50
<b>Articolo 40 – Polizze assicurative</b> .....	50
<b>Articolo 41 - Garanzie del Concessionario per gli Enti Finanziatori</b> .....	53
SEZIONE OTTAVA - VICENDE DELLA CONCESSIONE .....	54
<b>Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa</b> .....	54
<b>Articolo 43 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario</b> .....	54
<b>Articolo 44 – Risoluzione del Contratto per reati accertati</b> .....	57
<b>e decadenza della attestazione di qualificazione</b> .....	57
<b>Articolo 45 - Sostituzione del Concessionario</b> .....	58
<b>Articolo 46 - Risoluzione per inadempimento del Concedente</b> .....	58
<b>Articolo 47 - Revoca della Concessione</b> .....	60
<b>Articolo 48 - Recesso</b> .....	60
<b>Articolo 49 – Effetti della cessazione del Contratto</b> .....	61
<b>Articolo 50 - Divieto di subconcessione</b> .....	62
<b>Articolo 51 - Finanziamento delle Opere</b> .....	62
<b>Articolo 52 – Disposizioni comuni applicabili ai casi di cessazione anticipata del Contratto</b> .....	62
<b>Articolo 53. Rifinanziamento</b> .....	63
<b>Articolo 54 - Monitoraggio</b> .....	63
<b>Articolo 55 - Domicilio del Concessionario e Comunicazioni</b> .....	63
<b>Articolo 56 - Poteri di rappresentanza</b> .....	64
<b>Articolo 56 bis - Divieto di Pantouflage</b> .....	64
<b>Articolo 57 - Controversie</b> .....	64

## *Schema di Convenzione*

---

<b>Articolo 58 – Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento.....</b>	<b>65</b>
<b>generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) .....</b>	<b>65</b>
<b>Articolo 59 - Spese per la stipula del Contratto.....</b>	<b>66</b>
<b>ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI .....</b>	<b>68</b>
<b>ALLEGATO 2: DEFINIZIONI .....</b>	<b>69</b>
<b>ALLEGATO 3 MATRICE RISCHI .....</b>	<b>75</b>

Nota: [•] dati da inserire dopo l’aggiudicazione

**CONTRATTO DI CONCESSIONE**

**“PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE  
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DI PRIMA E SECONDA  
CATEGORIA DELLA CITTÀ DI GENOVA CON REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE REALIZZATE  
DAL CONCESSIONARIO CON ONERI A PROPRIO CARICO”**

**IN REGIME PROJECT FINANCING**

**AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50**

\*\*\*\*

**REPERTORIO N. [•]**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [•] il giorno [•] del mese di [•] ([•]/[•]/[•]) in Genova, in Via [•] n. [•] presso la Sala Municipale del Comune di Genova.

Avanti a me [•] Segretario Generale del Comune di Genova, rogante il presente atto ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 84 dello Statuto comunale, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta dai comparenti con il mio consenso, sono presenti:

- da una parte il **COMUNE DI GENOVA** (di seguito anche solo il "Concedente"), con sede in [•] Via [•], codice fiscale e partita IVA [•] qui rappresentato dal Sig. [•] nato a [•] il [•] e domiciliato per la carica come in appresso, che interviene al presente atto quale [•] del Comune di Genova, in via Garibaldi n. 9 (codice fiscale n. 00856930102) ai sensi dell'art. 107, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in esecuzione della deliberazione di [•]n. [•] del [•] / [•] / [•], esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme per estratto si unisce al presente atto sub Allegato [•];
- dall'altra parte [•] (di seguito anche solo il "Concessionario") con sede legale in [•] codice fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di [•] in data [•] qui rappresentata dal Sig. [•], nato a [•] il [•] e residente in [•] in via [•], nella sua qualità di [•], munito di idonei poteri in forza di [•], che per estratto certificato conforme in data [•] dal notaio [•] di [•] rep. [•] si unisce al presente atto sub Allegato [•];

Il Concedente e il Concessionario nel seguito del presente Contratto di Concessione (il "**Contratto**") verranno congiuntamente definiti come le "**Parti**".

**PREMESSO**

- a) che in data 02/07/2021 con Prot.n.238668 la Società D.E.N.I. srl con sede legale in Via Corsica 2/19 - Genova (GE), C.F. E P.IVA 02910830104 iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Genova al numero REA\_GE304938, ha presentato al Comune di Genova una proposta (la "Proposta"), ai sensi dell'articolo 183, commi 15-17, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche solo il "Codice dei Contratti Pubblici" e/o il "Codice"), avente ad oggetto "Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei Cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico" (le "Opere");
- b) che con Delibera del 28 marzo 2018, n. 318, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (l'"A.N.A.C."), in attuazione dell'articolo 181, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici ha adottato le Linee Guida n. 9, recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato" (approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n. 318/2018) (le "Linee Guida n. 9");
- c) che il Comune di Genova, con Delibera della Giunta Comunale n. 358/2021 del 30/12/2021, ha valutato la fattibilità della Proposta positivamente e ha dichiarato la stessa di pubblico interesse
- d) che con Delibera della Giunta Comunale n. 236/2022 del 10/11/2022, ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (il "Progetto di Fattibilità Tecnica Economica");
- e) che il Comune di Genova ha inserito il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica nei propri strumenti di programmazione, di cui all'articolo 21 del Codice dei Contratti Pubblici, con Delibera di Consiglio Comunale n. 2023-2 del 24/01/2023 (Primo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2024-2025 Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 76 del 27/12/2022 unitamente alla nota di aggiornamento al DUP. Prima nota di Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2023-2025);
- f) che [•] con Determinazione [•], n. [•], del [•], ha approvato la documentazione di gara per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici, della "Concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei Cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico" (la "Concessione"), mediante procedura di gara [•], da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, commi 4 e 5, 15, 95 e 173 del Codice dei Contratti Pubblici (la "Gara");
- g) che in data [•] è stato pubblicato il bando di Gara sulla G.U.C.E. n. [•] e sulla G.U.R.I., foglio inserzioni n. [•], del [•], o sul [•], n. [•] del [•] e, per estratto, sui seguenti quotidiani [•] (il "Bando di Gara");
- h) che, conseguentemente, la Gara si è svolta secondo i termini e le condizioni previsti dal Bando di Gara;
- i) che le operazioni di esperimento della Gara sono state ultimate dalla Commissione giudicatrice in data [•];
- j) che, all'esito della Gara, il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione in favore di [•] ("l'Aggiudicatario") con Provvedimento n. [•] del [•] ;

- k) *(se costituita)* che, conformemente a quanto previsto dal Bando di Gara, l'Aggiudicatario ha costituito il Concessionario quale "Società di Progetto" ex articolo 184 del Codice dei Contratti Pubblici il quale è subentrato a titolo originario nella posizione dell'Aggiudicatario;
- l) le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la *"Concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei Cimiteri di prima e seconda categoria della Città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico"*, in Regime Project Financing ai sensi dell'art. 183 Comma 15 e ss. del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;
- m) che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario (l'"Equilibrio Economico-Finanziario") della Concessione sono i seguenti:
- (i) importo dell'investimento, che è pari ad [•] di Euro (inclusi oneri di strutturazione finanziaria e oneri finanziari capitalizzati), e, in particolare, i costi di progettazione sono pari a [•] di Euro e quelli di costruzione sono pari a [•] di Euro;
  - (ii) durata della Gestione delle Opere pari a [•] anni a partire dalla stipula della presente Convenzione;
  - (iii) TIR di Progetto pari a [•] % ([•] per cento);
  - (iv) VAN di progetto= VAN dell'azionista pari a [•] % ([•] per cento);
  - (v) Payback Period= durata della concessione;
  - (vi) l'importo e le modalità di corresponsione del Corrispettivo di cui all' articolo 32;
  - (vii) gli altri elementi indicati nel piano economico-finanziario allegato alla Concessione (anche "Piano Economico-Finanziario" ovvero "PEF");
- n) che l'investimento globale per realizzare l'opera pubblica risultante dal PEF offerto in sede di gara dovrà essere remunerato, ai sensi del successivo Articolo 32 del presente Contratto, dall'erogazione del Servizio a Tariffa (quali contributo di allacciamento e canone di abbonamento annuale) riscosso dagli utenti del servizio per la durata della Gestione, tenuto conto del rendimento della stessa, dell'importo totale dei lavori afferenti alla realizzazione delle Opere previste, del canone di concessione annuale da corrispondere al Concedente e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato e dei rischi di progettazione e costruzione che restano a carico del Concessionario;
- o) che l'alea economico-finanziaria (rischio operativo) della gestione (nei limiti stabiliti dal presente Contratto) delle opere è convenuta a carico del Concessionario così come i rischi connessi con la fase di progettazione e di esecuzione delle opere da realizzare sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, il tutto come meglio indicato nell'Allegato 3 al presente Contratto (la "Matrice dei Rischi");

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**fra le parti come sopra costituite,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**SEZIONE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali**

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I documenti contrattuali elencati nell'Allegato 1 ("Documenti Contrattuali"), che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

**Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2 ("Definizioni"), ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare sia al plurale, il significato ad esso attribuito nell'Allegato medesimo.

**Articolo 3 - Condizioni Generali**

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
  - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere validamente alle obbligazioni da essa derivanti;
  - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (***solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto***), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];



- c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
  - d) non è pendente e non è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale, nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
  - e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.
4. Non è ammessa la cessione del Contratto.

### Articolo 4 - Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione dal Concedente al Concessionario, in condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario, della progettazione definitiva ed esecutiva, della successiva realizzazione delle Opere, comprensive degli interventi di risanamento e di riqualificazione in ambito cimiteriale infra meglio dettagliati, delle attività di gestione tecnico - manutentiva delle Opere realizzate e di quelle già esistenti, nonché le attività di gestione del Servizio di illuminazione elettrica votiva dei 28 cimiteri cittadini secondo quanto previsto dal Contratto medesimo.

Le Aree interessate (di seguito le "Aree") sono indicate nella planimetria di progetto (PF\_009/000 – tavole da 001-041) che rappresenta gli attuali perimetri cimiteriali dei 28 cimiteri cittadini oggetto del presente Contratto, catastalmente individuate nel Documento 1.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario si impegna pertanto a provvedere alla progettazione e alla realizzazione delle Opere nonché a gestire le stesse e tutto il Servizio di illuminazione elettrica votiva dei 28 cimiteri cittadini, inclusi gli impianti già esistenti, come meglio specificato nel presente contratto e nei relativi allegati, a propria cura e spese, con finanziamento a proprio carico, alle condizioni tecnico-economiche e secondo i termini e le modalità previsti dagli articoli che seguono, nonché dal relativo Piano Economico-Finanziario (di seguito il "PEF" – che si allega al presente atto per formarne parte integrante sub Allegato 1 "Documento 7").

Il valore della Concessione, calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a Euro [•].

3. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
- a) la predisposizione del Progetto Definitivo ed Esecutivo delle Opere previste;
  - b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, all'esecuzione e alla gestione delle Opere nonché alla gestione degli impianti preesistenti;
  - c) la realizzazione delle Opere previste (tutti tali interventi ed attività, di seguito, le "Opere") a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo sotto la diretta ed esclusiva responsabilità e ad esclusivo rischio del Concessionario:
    - (i) dei lavori di Risanamento Conservativo della Galleria 3<sup>a</sup> Frontale di Ponente nel

- (ii) Cimitero Monumentale di Staglieno;  
dei lavori di Riqualificazione dell'impianto elettrico di illuminazione della Galleria 3<sup>a</sup> Frontale di Ponente del Cimitero Monumentale di Staglieno e integrazione con nuova illuminazione architettonica;
- (iii) dei lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici di illuminazione votiva nei 28 cimiteri cittadini di prima e seconda classe individuati nel documento sub Allegato 1 "Documento 1" alla presente convenzione.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a realizzare la rete di illuminazione votiva anche nelle aree di eventuale ampliamento cimiteriale dei 28 cimiteri coinvolti, estendendone ad esse il servizio.

Il tutto come meglio specificato ed in conformità al Progetto Esecutivo che sarà elaborato dal Concessionario stesso ed approvato dal Concedente;

- d) La Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria delle Reti di Illuminazione Elettrica Votiva per l'intera durata della concessione, così come previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità sia degli impianti già presenti alla data di sottoscrizione del presente contratto che delle Opere di nuova realizzazione e delle sue parti (compresa l'installazione di nuovi impianti, la risoluzione dei guasti tecnici, la sostituzione dei led/lampadine inattivi, il rifacimento delle linee elettriche inadeguate) nel rispetto del Contratto, del Capitolato di Gestione, dei Documenti Contrattuali e della documentazione progettuale in relazione al suo ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione, il tutto in conformità al relativo Piano delle Manutenzioni.  
Per tutte le opere realizzate all'interno della Terza Galleria Frontale di Ponente nel Cimitero di Staglieno, il Concessionario dovrà garantire con oneri a proprio carico l'effettuazione di ogni necessario intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per i primi cinque anni dalla data del verbale di collaudo. Tale garanzia si estende per un periodo di ulteriori anni cinque, limitatamente alla parte della copertura della galleria oggetto di rifacimento;
  - e) la gestione del Servizio di Illuminazione Elettrica Votiva dei 28 cimiteri cittadini, comprendente sia gli impianti già presenti che gli impianti di nuova realizzazione, il relativo sfruttamento economico da parte del Concessionario, la fornitura del vettore elettrico a carico del Concessionario, nonché l'espletamento degli ulteriori servizi previsti per tutta la durata della Concessione;
  - f) la corresponsione di un canone al Concedente (Canone di Concessione) per tutta la durata della Concessione.
4. Le attività di cui al comma 3 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente Contratto.
5. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, ai sensi dell'Articolo 23 – *Obblighi delle Parti*, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'Articolo 27 – *Modifiche del Contratto*.
6. La Concessione si articola nelle seguenti fasi (anche contestuali):
- a) Fase di Gestione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di gestione ed esercizio degli Impianti di Illuminazione Votiva, comprese le attività di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria, ai sensi del Contratto, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia sia con riferimento agli impianti esistenti che a quelli che verranno realizzati ai sensi dei successivi punti b) e c). Tale fase ha inizio con la stipula della presente Convenzione e con la voltura delle utenze elettriche dedicate all'illuminazione votiva dei 28 cimiteri coinvolti;

- b) Fase di Progettazione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di Progettazione Definitiva e di Progettazione Esecutiva per la realizzazione delle Opere, con lo svolgimento di ogni prestazione inerente all'attività di progettazione medesima ai sensi del Contratto, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia;
  - c) Fase di Costruzione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di realizzazione delle Opere con l'esecuzione di ogni prestazione inerente all'attività di costruzione ai sensi del Contratto, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia.
7. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
  8. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno contenenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
  9. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel presente Contratto.

### **Articolo 5 – Importo dell'investimento e dei lavori**

1. L'importo complessivo dell'investimento previsto dal PEF è di Euro [•].
2. L'importo dei lavori e ogni altro onere di riferimento (incluso il valore per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere) sono quelli definiti nel PEF e sono da considerarsi fissi e non sottoposti a variazioni.
3. In particolare la quantificazione economica definita nel Computo Metrico Estimativo (CME) del progetto definitivo e, seguentemente, del progetto esecutivo (redatti come previsto all'*Articolo 18 – La progettazione*) dovrà essere almeno pari all'importo delle opere indicato nel PEF in sede di offerta e relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nel caso in cui dal CME dei progetti definitivo ed esecutivo risulti un valore delle Opere superiore a quanto indicato nel PEF, l'importo eccedente è comunque a carico del Concessionario, tranne nel caso in cui il maggior costo sia dovuto a richieste avanzate dal Concedente.
4. Le spese tecniche indicate nel PEF, da considerarsi fisse e non sottoposte a variazioni, sono stimate al netto dei ribassi, fermo restando che sono a carico del Concessionario i costi effettivi di progettazione, direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica, di collaudo, di supporto al RUP nonché dell'incentivo ex art.113 del D.lgs. n.50/2016 e ogni altro onere e spesa necessario all'esecuzione del contratto.  
Il compenso per le prestazioni affidate a professionisti dovrà rientrare nei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.  
Inoltre in caso di eventuali varianti ai lavori, non determinate da esigenze manifestate dal Concedente, che comportino ulteriori spese rispetto a quelle previste dal PEF, il conseguente

aumento delle parcelle dei diversi professionisti incaricati sopra citati sono a carico del Concessionario.

5. Sono parimenti a carico del Concessionario tutte le altre spese previste dal PEF, che sono da considerarsi fisse e non soggette a variazioni.

### **Articolo 6 - Durata ed efficacia della Concessione**

1. Il presente Contratto ha la durata complessiva di [•] anni.
2. La predetta durata è così articolata:
  - (a) [•] ([•]) anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto per la Fase di Gestione degli Impianti di illuminazione elettrica votiva dei 28 cimiteri cittadini e di tutto il relativo servizio;
  - (b) 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, per la Progettazione Definitiva delle Opere;
  - (c) 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dall'approvazione del progetto definitivo, per la Progettazione Esecutiva delle Opere;
  - (d) 765 (settecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna della prima area di cantiere, per la Fase di Costruzione del complesso delle Opere, comprensivi di 224 giorni naturali successivi e continui per la riqualificazione della galleria di Staglieno;
  - (e) al termine della realizzazione delle Opere, le stesse saranno oggetto di gestione insieme a quanto già previsto al punto a) per gli anni residui di durata della Concessione conformemente a quanto indicato nel documento Capitolato di Gestione,

ferme le variazioni dovute all'applicazione dell'*Articolo 28 – Sospensioni e proroghe delle attività di cantiere* e dell'*Articolo 35 – Sospensione e proroga dei Servizi* e i termini di cui al successivo *Articolo 19*.

3. La durata del Contratto decorre dalla sottoscrizione della presente, così come la Fase di Gestione di cui alla lettera a). Si intende che la richiesta di voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica da parte del Concessionario avvenga contestualmente alla stipula del presente Contratto.
4. Tutte le Opere realizzate dal Concessionario in forza del presente atto diverranno *de jure* di proprietà del Concedente al termine della Concessione.
5. Al termine del periodo di concessione il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente tutti gli Impianti di illuminazione votiva, incluse le Opere dallo stesso Concessionario realizzate, funzionanti e nello stato di conservazione conseguente a un corretto uso e alle attività di manutenzione previste nel presente contratto e relativi allegati; tale restituzione avverrà senza oneri di alcun tipo a carico del Concedente, e senza che sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo anche per eventuali migliorie intervenute, ciò anche in deroga agli artt. 985, 1151, 1582 cod. civ.
6. Il Concedente - almeno 1 (un) anno prima della scadenza della Concessione - effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo degli impianti di illuminazione votiva, incluse le Opere realizzate dal Concessionario, e ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità al Progetto Esecutivo ed alle successive concordate modificazioni, fatta salva la normale usura. La mancata

osservanza da parte del Concessionario di tali obblighi determina la risoluzione della Concessione ai sensi dell' *Articolo 43 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario*.

7. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione degli Impianti di Illuminazione votiva rimanendo titolare del diritto a incassare gli introiti derivanti dalla gestione degli stessi - alle condizioni di cui al Contratto anche dopo la scadenza della Concessione, fino all'effettiva presa in consegna degli impianti da parte del Concedente o dei soggetti da esso indicati.

### **Articolo 7 – Documenti Contrattualmente vincolanti**

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
  - (a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
  - (b) il D.lgs. n.81 del 2008 e relativi allegati;
  - (c) le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018;
  - (d) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
2. Sono altresì contrattualmente vincolanti per i rapporti negoziali:
  - (a) il presente Schema di Contratto completo degli Allegati;
  - (b) il Progetto Esecutivo validato;
  - (c) le polizze e le garanzie di cui all' *Articolo 40 – Polizze Assicurative* e all' *Articolo 41 – Garanzie del Concessionario per gli Enti Finanziatori*;
  - (d) il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Esecuzione.

## SEZIONE SECONDA – SOCIETA' DI PROGETTO

*(in caso di costituzione della società di progetto)*

### Articolo 8 - Società di progetto

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:
  - a) il Concessionario è una società validamente costituita come "società di progetto" ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di Euro [•] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [•] %];
  - b) la partecipazione al capitale sociale è così suddivisa tra i soci:
    - soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
      - ..... (quota di partecipazione ...%);
      - ..... (quota di partecipazione ...%);
    - soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [*ove il Bando di Gara abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi*]:
      - ..... (quota di partecipazione ...%);
      - ..... (quota di partecipazione ...%);
    - soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di Gara:
      - ..... (quota di partecipazione ...%);
      - ..... (quota di partecipazione ...%);
  - c) che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.
2. Il Concessionario si impegna a:
  - a) comunicare tempestivamente al Concedente e, comunque, entro [•] ([•]) giorni, ogni variazione della composizione sociale del Concessionario risultante dal libro dei soci;
  - b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
  - c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [•] ([•]) giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
  - d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel Bando di Gara, pari a Euro [•] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziario che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
  - e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico- finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di

avanzamento del Contratto in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesima;

- f) comunicare al Concedente, entro il termine perentorio di [•] ([•]) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto; con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi del successivo *Articolo 9 - Mutamento della Compagine Sociale del Concessionario*, comma 2 lett. a), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'*Articolo 43 - Risoluzione per motivi inadempimento del Concessionario*.
3. Ai sensi dell'art. 184 del Codice comma 2 i lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle Società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società, ai propri soci sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamenti.
4. Si applica l'art. 184 comma 3 del Codice Appalti.

### **Articolo 9 - Mutamento della compagine sociale della società di progetto**

1. La cessione delle quote, nonché il mutamento della compagine sociale, sono ammessi nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti condizioni:
- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale del Concessionario di progetto e a garantire il buon adempimento delle obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del Collaudo con esito positivo;
  - b) l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto da parte di un nuovo socio è ammesso laddove avvenga al fine di sostituire un socio del Società di Progetto che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Il soggetto subentrante indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e la sostituzione avverrà previa autorizzazione del Concedente da rilasciare entro il termine di 15 giorni.  
  
È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto che si oppongono all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intenderà accettata;
  - c) le banche e gli altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale del Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente entro 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.
4. Nelle ipotesi di cessione di [quote/azioni] del Concessionario, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.
5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l' *Articolo 43, comma 2, lettera n)*.

### **Articolo 10 – Responsabilità solidale dei soci**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la stessa nei confronti del Concedente per le pattuizioni contenute nel presente Contratto nei casi di risoluzione del rapporto di cui ai successivi *Articoli 42, 43 e 44*, salvo che i soci per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione.  
Le suddette garanzie, al pari della responsabilità solidale dei soci, cessano alla data del Collaudo con esito positivo.



## SEZIONE TERZA - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

### Articolo 11 – Autorizzazioni

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio delle Opere, come indicate nell'*Allegato 1 \_ Documento 2 – Sezione A*). Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, per la costruzione e per la messa in esercizio delle Opere, come indicate nell'*Allegato 1 \_ Documento 2 – Sezione B*).  
Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio imputabile al Concessionario si applica la penale di cui all'*Articolo 30 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione*) o, qualora applicabile, l'*Articolo 43 - Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario*. Resta ferma l'applicazione dell'*Articolo 47 – Revoca della Concessione*.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

### Articolo 12 - Obblighi e attività del Concedente

1. Il Concedente si impegna ed obbliga a compiere tutte le azioni poste a suo carico dal Contratto al fine di consentire al Concessionario l'esecuzione delle attività per la progettazione, costruzione, esercizio e gestione delle Opere, e, in generale, per consentire la corretta esecuzione della Concessione, nei termini, alle condizioni e con i tempi previsti nel Contratto e nei Documenti Contrattuali nonché in conformità alla normativa vigente in materia. In caso di violazione di tali obbligazioni, il Concedente incorrerà nelle conseguenze di volta in volta disciplinate nel Contratto.
2. In particolare, compete al Concedente:
  - a) verificare e validare ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti gli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. La verifica verrà effettuata in contraddittorio con il progettista. La validazione sarà sottoscritta dal RUP e, per accettazione, dal Concessionario.
  - b) approvare il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell' *Articolo 18 - La Progettazione e dell' Articolo 19 - Termini per la presentazione delle Progettazioni*, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'*Articolo 11 - Autorizzazioni*, ove ne ricorrano i presupposti tecnico giuridici;

- c) consegnare al Concessionario le aree oggetto del Progetto Esecutivo secondo il Cronoprogramma ad esso allegato, la prima entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo e le successive secondo i termini previsti dal suddetto Cronoprogramma, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimenti destinati all'esecuzione delle Opere;
  - d) a esaminare e approvare, ove legittime, le eventuali varianti progettuali che si rendessero necessarie in corso d'opera;
  - e) nominare il Responsabile del Procedimento, il soggetto preposto all'attività di verifica del/i progetto/i, il Direttore dei Lavori (ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori), l'Organismo di Collaudo, l'eventuale Direttore dell'Esecuzione/struttura di supporto specialistico al RUP, il Coordinatore per la Progettazione, il Coordinatore per l'Esecuzione, il Responsabile dei Lavori, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice e delle altre disposizioni vigenti in materia;
  - f) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
  - g) a nominare un Responsabile della Concessione per conto del Concedente (RCC) di adeguata professionalità con compiti di controllo e vigilanza che assicuri un continuo contraddittorio con il Concessionario per tutta la durata della concessione, per vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di Gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
  - h) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'A.N.A.C., con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;
3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, ogni circostanza e/o ogni provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione e la cui comunicazione al Concessionario non sia contraria a disposizioni di legge, provvedimenti da qualunque autorità emanati. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell' *Articolo 23 - Obblighi delle Parti relativi alla fase costruttiva* e dell' *Articolo 24 – La fase costruttiva*;
  - b) ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione;
  - c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione laddove di effettivo interesse per il Concessionario ai fini dell'esecuzione del presente contratto;
  - d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell' *Articolo 47 - Revoca della Concessione*.

**Articolo 13 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario**

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione delle Opere e di tutto il Servizio di illuminazione elettrica votiva dei cimiteri cittadini coinvolti, inclusi gli impianti già presenti alla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
  - a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
  - b) aver valutato e condiviso il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione delle Opere, i vizi della progettazione, ancorché redatta da terzi, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.
3. Al Concessionario compete l'obbligo e l'onere dell'organizzazione tecnica e amministrativa della gestione degli Impianti di Illuminazione Votiva e Opere secondo le modalità contenute nello specifico documento "Caratteristiche del Servizio e della Gestione" sub *Allegato 1 – Documento 6*. Per garantire la regolare esecuzione della presente Convenzione, il Concessionario provvederà alla nomina del proprio referente in relazione ai lavori, che sarà il riferimento unico del Concessionario stesso e, quindi, la figura di riferimento del Responsabile del procedimento.  
Il Referente del Concessionario avrà l'incarico di coordinare e controllare tutti gli addetti all'esecuzione dei lavori, nel rispetto del progetto esecutivo.
4. Compete al Concessionario la gestione dei rapporti con aziende ed enti erogatori di pubblici servizi e la richiesta delle necessarie autorizzazioni, nonché l'esecuzione a propria cura e spese dei relativi lavori di allaccio alle reti, nel pieno rispetto delle prescrizioni tecnico-operative.
5. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
  - a) redigere il Progetto Definitivo in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara, nonché il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto Definitivo, completo di documento "Handback";
  - b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo, entro i termini di cui all'*Articolo 19 - Termini per la presentazione delle progettazioni* relativo alla Fase di Progettazione; il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Definitivo entro e non oltre il termine essenziale di 60 giorni naturali, successivi e continui dalla data di sottoscrizione del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 42 senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
  - c) acquisire le Autorizzazioni di competenza di cui all'*Articolo 11 - Autorizzazioni*;

- d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'*Articolo 11 - Autorizzazioni*;
- e) al reperimento delle risorse economiche necessarie all'esecuzione ed al completamento delle Opere, - anche mediante il ricorso eventuale a finanziatori terzi - assumendosi i relativi costi finanziari, ed alla gestione tecnico - manutentiva di quanto realizzato e del servizio di illuminazione votiva nel suo complesso inclusi gli impianti già esistenti; ovvero a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento e/o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati e/o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione del Progetto e delle Opere attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [5] mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'*Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa*, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;
- f) inviare al Concedente, prima della stipula, il Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati;
- g) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento e/o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond entro e non oltre [30] giorni dalla data di relativa sottoscrizione e/o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del Progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi; e, per opportuna informazione, copia dei contratti connessi e di tutti i relativi allegati;
- h) realizzare con finanziamento a proprio carico e nessun onere escluso, le Opere a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente in conformità al progetto esecutivo approvato, garantendo sia il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza, delle entità economiche, e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- i) porre in essere a propria cura e spese e nei limiti di cui al progetto tutte le procedure preordinate alla preliminare rimozione delle interferenze che possano ostacolare o comunque pregiudicare la realizzazione delle Opere, secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma;
- j) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l'entrata in esercizio e la gestione delle Opere, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il responsabile del procedimento;
- k) prima della messa in attività delle Opere realizzate dal Concessionario, acquisire, a propria cura e spese, le certificazioni e le attestazioni di piena ed incondizionata utilizzabilità/agibilità delle opere realizzate, attivando e gestendo i rapporti con gli enti preposti. Per adempiere a tali obblighi il Concessionario dovrà predisporre, sempre a propria cura e spese, la documentazione tecnica nelle forme richieste dalla vigente legislazione in materia. Parimenti saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi all'attività dei soggetti verificatori, nonché il costo dell'Energia elettrica.
- l) mantenere le Opere e tutti gli impianti, inclusi quelli già esistenti alla data di sottoscrizione del presente contratto, ed erogare i Servizi oggetto del Contratto in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione; provvedere alla gestione tecnica e manutentiva, per tutta la durata della presente Convenzione, delle reti di illuminazione elettrica votiva, compresi interventi di manutenzione standard su base programmata, installazione di nuovi impianti, la risoluzione dei guasti tecnici, la sostituzione dei led inattivi, il rifacimento delle linee elettriche inadeguate. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a realizzare la rete di illuminazione

votiva nelle aree di ampliamento cimiteriale, estendendone ad esse il servizio; la manutenzione ordinaria e straordinaria per i primi cinque anni dalla data del verbale di collaudo delle opere realizzate all'interno della terza galleria frontale di ponente nel Cimitero di Staglieno. Tale garanzia si estende per un periodo di ulteriori anni cinque, limitatamente alla parte della copertura della galleria oggetto di rifacimento.

- m) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
  - n) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
  - o) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
  - p) svolgere tutte le attività oggetto del Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
  - q) corrispondere al Concedente i canoni dovuti;
  - r) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
  - s) consegnare al Concedente il Piano Economico-Finanziario in formato editabile;
  - t) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza [*semestrale*] al Concedente;
  - u) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto per cause imputabili al Concessionario.
6. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
7. Il Concessionario si impegna altresì a:
- a) procedere all'affidamento dei lavori di cui al presente Contratto a soggetti terzi, se non realizzati direttamente, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario di cui al successivo *Articolo 20 – Esecuzione dei lavori*.  
L'affidamento in sub appalto è consentito ai sensi dell'art. 174 del Dlgs 50/2016 ed il Concessionario provvederà a tutti gli adempimenti necessari;
  - b) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
  - c) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;

- d) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
  - e) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
  - f) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
    - i. ogni notizia o fatto accaduto nel corso dell'esecuzione dei lavori che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario previsti per la qualificazione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente;
    - ii. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, delle Opere, degli impianti e/o dei Servizi [quali, tra l'altro, [•] ];
    - iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
    - iv. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni di cui al Project Bond emesse dal Concessionario ovvero per l'esercizio da parte degli Enti Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento e/o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
    - v. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
    - vi. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dal Contratto;
  - g) inviare periodicamente il resoconto della gestione effettuata, con cadenza annuale entro la data del 20 Gennaio, consistente in tutte le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, necessarie al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'Operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato*".
8. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [•] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al *comma 7, lettera f)*.

### **Articolo 14 - Responsabilità del Concessionario**

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto.

In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati a terzi, al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione ed erogazione dei Servizi;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione e delle attività connesse.

### **Articolo 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a:
  - a) utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - b) comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare su detto/i conto/i;
  - c) comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
  - d) riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario si obbliga altresì a:
  - a) inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

- b) dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - c) garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Provincia di [•] qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera a), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

### **Articolo 16 - Forza maggiore**

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse;
  - b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
  - c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
  - d) incidenti aerei;
  - e) epidemie e contagi;
  - f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto alla revisione del PEF, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
3. Il Concessionario non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori e/o lo svolgimento dei servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli *Articoli 28 e 35* e/o si attiva la polizza di cui all' *Articolo*



40. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all' *Articolo 38*.
- Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 5.
5. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.
  6. Qualora l'evento di Forza Maggiore si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme di cui all'*Articolo 40 – Polizze assicurative*.
  7. Qualora l'evento di Forza Maggiore si verifichi in Fase di Gestione di cui al precedente punto e) dell'art. 6 comma 2, determinando l'impossibilità definitiva di fruire delle Opere, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all'*Articolo 40 – Polizze assicurative*. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
  8. Al fine di determinare l'importo per la revisione del PEF, i danni di forza maggiore intervenuti in fase di realizzazione delle Opere saranno accertati con la seguente procedura:
    - a) Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto alla revisione del PEF.
    - b) L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
    - c) Appena ricevuta la denuncia di cui al punto 1 il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
      - dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
      - delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
      - della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
      - dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
      - dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
  9. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli causati da precipitazioni e allagamenti, anche di notevole entità dato che il Concessionario ha l'obbligo e l'onere di proteggere le opere a partire dalla consegna della stessa.
  10. Per quanto riguarda i danni alle opere non causati da forza maggiore:
    - a) nessun compenso sarà dovuto per danni o perdita di materiali non ancora posti in opera, opere provvisori, ecc.;

- b) i danni causati ai materiali e a tutti i lavori eseguiti in qualunque momento della Concessione e fino all'approvazione del collaudo provvisorio, dovranno essere riparati a cura e spese del Concessionario cui gli stessi materiali e lavori competono per Contratto;
- c) qualora il Concessionario, nell'eseguire i lavori, abbia ad arrecare danni a strutture ed immobili di proprietà del Concedente, questi sarà tenuto a ripararli a propria cura e spesa.

## SEZIONE QUARTA –PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

### Articolo 17 - Contenuti del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica

1. Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica approvato è costituito dai seguenti elaborati nei quali sono illustrate le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche delle Opere:

- PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA approvato, costituito dai seguenti elaborati:

(Elenco elaborati)

[•]

[•]

### Articolo 18 - La progettazione

1. Il Concessionario si impegna a sviluppare, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo delle Opere in conformità alla normativa vigente e applicabile in materia; tali progetti devono essere corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresa quella in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Progetto Esecutivo, in particolare, deve definire in dettaglio la natura e le condizioni di esecuzione delle opere, delle strutture e delle installazioni da realizzare.

L'elenco degli elaborati componenti il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo è quello previsto dagli artt. 24 - 43. del DPR 207/2010, articoli ancora in vigore nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 50/2016, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare.

Gli elaborati grafici e progettuali dovranno essere prodotti su supporto informatico, ed in n.2 copie cartacee.

2. Pur nell'autonomia di redazione del Progetti Definitivo ed Esecutivo, è richiesto il coordinamento con i tecnici del Concedente, con il soggetto incaricato dell'attività di verifica del Progetto, nonché con i tecnici degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni/nullaosta.
3. Il Concessionario si impegna a effettuare la progettazione, definitiva ed esecutiva, secondo la tempistica prevista nel Cronoprogramma. A tal fine, il Concedente si impegna a consentire tempestivamente l'accesso alle aree di prevista ubicazione delle Opere per effettuare tutti i sondaggi campionature, indagini e i rilievi preliminari necessari a effettuare la progettazione, previa ove occorrente la Autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Resta inteso che nell'eventuale impossibilità tecnica e/o di contesto di procedere, in alcuni tratti, ai lavori di riqualificazione impiantistica così come previsti nelle documentazioni progettuali del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, il Concessionario si impegna a programmare ed effettuare interventi alternativi equivalenti concordati con il Concedente, di pari importo e tipologia e con medesime caratteristiche di quelle previste, nell'ambito dei n.28 cimiteri coinvolti.
4. Il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, presenta il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo delle Opere all'esame del Concedente che deve procedere alla verifica e alla successiva approvazione, anche a stralci funzionali. Il termine di approvazione è da ritenersi sospeso nel momento in cui il Concedente richieda modifiche o integrazioni al progetto presentato, con conseguente modifica del Cronoprogramma, e riprende a decorrere dal giorno in cui il

Concessionario trasmette le modifiche e integrazioni richieste. Tale termine non è comprensivo degli ulteriori termini necessari per il completamento delle procedure di approvazione ai sensi della normativa vigente in materia.

5. Il Concedente ha la facoltà, durante la redazione del Progetto Definitivo e durante la redazione del Progetto Esecutivo, di proporre modifiche tecniche anche connesse al rilascio delle Autorizzazioni, nel rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione e degli elementi tecnici di funzionalità, manutenibilità e sicurezza delle opere e degli impianti. Nel caso in cui risulti, a seguito di verifiche in contraddittorio tra le Parti, che le modifiche proposte dal Concedente comportino un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio del Piano Economico- Finanziario ai sensi dell'*Articolo 38 - Riequilibrio Economico Finanziario*.

Resta fermo che, come precedentemente indicato all'art. 5, nel caso in cui dal CME dei progetti definitivo ed esecutivo risulti un valore delle Opere superiore a quanto indicato nel PEF, non conseguente a modifiche richieste da parte del Concedente, l'importo eccedente è comunque a carico del Concessionario.

6. Il Concessionario redigerà quale elaborato del Progetto Definitivo e successivamente dell'Esecutivo una tabella composta da n. 8 colonne. Per ogni voce di lavorazione e fornitura nella prima colonna sarà indicato il relativo codice del Prezzario Regionale vigente (o NP se nuovo prezzo); nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture; nella terza colonna le unità di misura; nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce; nella quinta i prezzi del Prezzario Regionale; nella sesta il ribasso per ciascuna voce rispetto al Prezzario Regionale; nella settima i prezzi applicati; nell'ottava i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella settima.

I prezzi così ribassati costituiscono l'elenco dei prezzi unitari da utilizzarsi, in particolare per la redazione dei SAL, quale riferimento per le prestazioni affidate in subappalto (ex comma 14 art. 105 del Codice degli Appalti) per il progressivo svincolo della garanzia definitiva (ex art. 103 del Codice degli Appalti), per il calcolo dell'importo di eventuali varianti.

7. Il Concessionario, al fine di consentire al Concedente di svolgere la verifica "in progress" dell'attività di progettazione dovrà produrre a richiesta del RUP stralci significativi degli elaborati progettuali del progetto definitivo.

### **Articolo 19 - Termini per la presentazione delle progettazioni**

1. Il Concessionario è tenuto a sviluppare il Progetto Definitivo sulla base delle indicazioni del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico risultante dal procedimento e a presentarlo al Concedente entro 60 giorni naturali successivi e continui dalla sottoscrizione del presente Contratto, coerentemente con quanto previsto nel Cronoprogramma.
2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese conseguenti a studi o indagini conoscitive del materiale delle strutture esistenti, alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, alla valutazione del rischio ordigni bellici, alla valutazione del rischio archeologico nonché alla valutazione della presenza di eventuali inquinanti.  
La valutazione dei rischi di cui sopra è stata considerata nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, con conseguente stima dei costi di intervento. Pertanto, qualora dal risultato delle indagini specifiche anzidette si rilevassero costi aggiuntivi, anche di importo rilevante, rispetto a quelli definiti nel Progetto di Fattibilità, l'assunzione di tale rischio è a totale carico del Concessionario, rientrando tale fattispecie nel rischio di costruzione.

Inoltre il Concessionario con la presentazione dell'Offerta conferma di aver preso atto dei dati conoscitivi messi a disposizione dal Concedente in fase di gara.

3. Il Progetto Definitivo, oltre a contenere tutti gli elementi fondamentali ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità ambientale, urbanistica o di altro atto equivalente, dovrà comprendere anche tutti gli elaborati necessari alla preventiva autorizzazione scritta del competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia.
4. Per i prezzi di lavorazioni e forniture si dovrà fare riferimento al prezzario Regione Liguria vigente alla stipula del presente Contratto. Nel caso in cui vengano adottati prezzi e voci diversi da quelli riportati dal prezzario, gli stessi devono essere identificati con il codice NP (Nuovo Prezzo) e giustificati, così come previsto dalla normativa vigente dal progettista incaricato, con specifiche analisi prezzi applicabili alla specificità dell'intervento in esame, utilizzando le voci elementari del prezzario nonché, in assenza di quest'ultime, prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o da idonee indagini di mercato.
5. Il Progetto Definitivo dovrà quindi essere approvato in apposita Conferenza dei Servizi, che il Concedente si obbliga fin da ora a convocare tempestivamente, affinché questa verifichi il rispetto del Progetto alla normativa vigente e al presente Contratto.  
In tale fase è onere del Concessionario procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del Progetto Definitivo, nonché a tutti gli adempimenti di legge, senza che ciò comporti alcun costo per il Concedente.
6. Il Progetto Esecutivo, dovrà essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del Progetto Definitivo. Qualora nella redazione del Progetto Esecutivo il progettista ne ravvisi la necessità, il Concessionario provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto Definitivo, senza che ciò comporti alcun costo per il Concedente.
7. Il Concedente si impegna, qualora ne ricorrano le condizioni, a rilasciare i permessi di propria competenza e/o richiedere presso altre autorità competenti, le autorizzazioni necessarie all'effettuazione, da parte del Concessionario, delle indagini, accertamenti, analisi, rilievi o altre attività funzionali alla redazione del Progetto Esecutivo.
8. Il Progetto Esecutivo sarà sottoposto al Concedente affinché questi provveda alla sua approvazione, previa verifica della conformità dello stesso alla normativa vigente e ai documenti contrattuali, qualora ne ricorrano le condizioni ovvero a comunicare al Concessionario le proprie motivate ragioni di diniego e le eventuali richieste di integrazione o modifica nei casi in cui il progetto sia giudicato incompleto, ovvero non corrispondente ai requisiti di legge. In tali casi, il Concessionario si impegna ad apportare entro il termine di giorni 15 le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal Concedente e/o da altri enti competenti.
9. Il progetto esecutivo, una volta approvato, costituisce il Riferimento contrattuale per la realizzazione delle Opere previste nella Concessione.

### **Articolo 20 - Esecuzione dei lavori**

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione scritta del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L'esecuzione dei lavori oggetto della presente Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
  - b) i lavori possono essere subappaltati in conformità a quanto indicato in sede di Offerta;
  - c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi, dei lavori non eseguiti direttamente dai soci, mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 164 del Codice, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, dalla normativa vigente e dalla Documentazione di gara.
6. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto e/o subappalto, la copia autentica del relativo Contratto di appalto e/o subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
7. Il Concessionario si obbliga a osservare e a fare osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed assunzioni obbligatorie.
8. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare e a fare applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili e affini.
9. I suddetti obblighi dovranno vincolare le imprese esecutrici dei lavori anche se non siano aderenti alle associazioni di rappresentanza o recedano da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione di ciascuna impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
10. Sarà cura del Concessionario fare sì che nell'esecuzione dei lavori vengano adottati, dalle imprese esecutrici, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevato il Concedente.
11. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

### **Articolo 21 – Caratteristiche ambientali del sito**

1. Ove in corso di esecuzione dei lavori emergesse la presenza di sostanze inquinanti non derivanti dalle attività oggetto della presente Concessione, in quantità superiore ai limiti normativamente previsti, il Concessionario provvederà ad informare le autorità competenti, secondo le prescrizioni normative applicabili alla fattispecie. Il Concessionario sarà tenuto a porre in essere le necessarie

attività di indagine o di caratterizzazione ambientale del sito, e a effettuare opere di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale dello stesso.

2. Qualora in presenza di sostanze inquinanti i lavori debbano essere sospesi per permettere l'effettuazione delle indagini preliminari, la caratterizzazione dell'area e delle opere di messa in sicurezza, la bonifica o il ripristino ambientale dell'area, il Concessionario avrà diritto ad ottenere una sospensione dei termini ai sensi dell' *Articolo 28 - Sospensioni e proroghe delle attività di costruzione* del presente Contratto. Troverà altresì applicazione quanto previsto dall' *Articolo 27 - Modifiche del presente Contratto*.

### **Articolo 22 - Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori e Direttore dell'Esecuzione**

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e all'eventuale Direttore dell'Esecuzione/struttura di supporto specialistico al RUP, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".
3. Il RUP, nella fase di costruzione, si avvale del Direttore dei Lavori, del coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo.
4. Il RUP, nonché tutti i soggetti di cui al successivo comma 5, potranno accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni o rilievi saranno comunicati in forma scritta al Concessionario e al Direttore dei lavori, che concorderanno con il tecnico responsabile del Concedente le soluzioni più idonee da adottare.
5. Il Direttore dei Lavori [con l'Ufficio di Direzione Lavori] e l'eventuale Direttore dell'Esecuzione/struttura di supporto specialistico al RUP esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.
6. Il Direttore dei Lavori, avvalendosi eventualmente dell'intervento dei direttori operativi e degli ispettori, svolge le attività ad esso affidate dall'art. 101 del Codice.
7. Nell'espletamento delle attività di propria competenza, i soggetti di cui al presente articolo dovranno interfacciarsi e mantenere informato il Concedente al fine di permettere a quest'ultimo l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo di propria competenza. In particolare, il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento un rapporto sullo stato dei lavori con cadenza mensile o, comunque, in coincidenza con la trasmissione degli stati di avanzamento lavori, unitamente al cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni fino al termine previsto per l'ultimazione delle opere.

### **Articolo 23 - Obblighi delle Parti relativi alla fase costruttiva**

1. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per ottenere le autorizzazioni di cui all' *Articolo 11 - Autorizzazioni* e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle Opere.
2. Il Concedente si impegna a consegnare al Concessionario le aree ove saranno realizzate le Opere, secondo il Cronoprogramma (anche come meglio rielaborato in fase di progettazione esecutiva fermo restando il termine complessivo per la realizzazione delle Opere di 765 giorni inclusi di 224 giorni naturali e consecutivi per la riqualificazione della galleria di Staglieno), sgombrare libere da cose e servitù che ne pregiudichino la disponibilità, comprensive degli spazi che complessivamente saranno occupati dal cantiere di riqualificazione, la prima entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo e le successive secondo i termini previsti dal suddetto Cronoprogramma. A tal fine il Concedente porrà in essere con congruo anticipo tutti gli adempimenti necessari per immettere il Concessionario nel possesso delle aree suddette.
3. Il RUP comunicherà al Concessionario il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna di tali aree.
4. Il RUP procederà alle consegne, come da Cronoprogramma Allegato, redigendo i relativi verbali, sottoscritti da entrambe le parti, in duplice copia, dai quali risulti che il Concessionario ha preso visione di dette aree e ne accetta il trasferimento da parte del Concedente senza alcuna riserva. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine per la conclusione dei relativi lavori.  
  
Qualora il Concessionario non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il RUP fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
5. Dal momento della consegna il Concessionario diverrà responsabile della sicurezza e avrà l'onere di sgomberare rifiuti e materiali in disuso.
6. Nel caso in cui per sopravvenute disposizioni o prescrizioni normative, regolamentari o autorizzative, dovesse rendersi necessaria l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili per la realizzazione delle Opere, diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti sulla base del computo metrico elaborato in sede di Progetto Definitivo e di Progetto Esecutivo, il Concessionario sarà tenuto a presentare al Concedente tale computo metrico aggiornato con i relativi giustificativi. Nel caso in cui il calcolo dovesse essere ritenuto corretto e giustificato e gli eventi di cui al presente comma dovessero comportare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario avrà diritto alla revisione della Concessione secondo le modalità previste nel successivo *Articolo 38 - Riequilibrio Economico Finanziario*.
7. Sarà onere del Concessionario l'adozione di tutti gli apprestamenti necessari e idonei per disciplinare il traffico veicolare e garantire il transito pedonale durante l'esecuzione dei lavori.
8. L'attività di realizzazione delle Opere dovrà essere completata entro il termine di 765 giorni naturali successivi e continui dalla data di redazione del verbale di consegna della prima area di cantiere (inclusi i 224 giorni naturali successivi e continui per la per la riqualificazione della galleria di Staglieno) al netto di tutte le tempistiche per il collaudo/certificato di regolare esecuzione. Eventuali imprevisti o cause di forza maggiore che richiedano la proroga di detto termine, dovranno essere comunicati al Concedente, che si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza e autorizzare la proroga necessaria. L'ultimazione dei lavori dovrà risultare dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e dal RUP.
9. Il Concessionario si impegna a eseguire tutte le opere e gli impianti necessari in conformità alla progettazione esecutiva, senza apportare varianti o addizioni, senza il preventivo assenso del Concedente.



10. Resta fermo inoltre il rispetto dei termini indicati a Cronoprogramma (anche come rielaborato in sede di progettazione esecutiva) per ciascun Cimitero.

### **Articolo 24 – La fase costruttiva**

1. L'esecuzione dei lavori avverrà a cura e spese del Concessionario che se ne assume pertanto tutte le responsabilità. Il RUP potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni o rilievi saranno comunicati in forma scritta al Concessionario e al Direttore dei lavori, che concorderanno con il tecnico responsabile del Concedente le soluzioni più idonee da adottare.
2. Le Parti concordano che i lavori saranno eseguiti secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma.
3. La data di inizio e di conclusione delle attività di costruzione previste dal Cronoprogramma dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori.
4. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - l'eventuale presenza e necessità di coordinamento per l'assistenza archeologica in caso di sottoposizione dell'intervento, da parte della Soprintendenza per i beni Archeologici, alla procedura prevista dall'articolo 25 del D.lgs. 50/2016;
  - eventuali adempimenti connessi a verifiche/valutazioni/bonifiche in ordine al possibile rinvenimento di ordigni bellici;
5. Sono a carico del Concessionario tutti i canoni, i diritti e le tariffe per la fornitura di tutti i servizi, quali a titolo esemplificativo, acqua, energia elettrica, ecc., nonché quanto altro necessario per la costruzione delle opere oggetto del presente Contratto.
6. Nell'affidamento a terzi dei lavori che il Concessionario non intenda eseguire direttamente, dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di contratti pubblici affidati da soggetti concessionari.
7. Fatto salvo le attribuzioni del Direttore dei Lavori e il diritto del Concedente alla vigilanza della corretta applicazione del presente Contratto, il Concedente resterà estraneo a tutti i rapporti del

- Concessionario con i suoi appaltatori/subappaltatori e fornitori, che si intenderanno, perciò, intercorrenti esclusivamente tra il Concessionario e tali soggetti.
8. Nella fase di esecuzione dei lavori il Concessionario o l'impresa esecutrice, qualora diversa dal Concessionario, saranno obbligati a osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per le opere pubbliche e in particolare a redigere il piano di sicurezza del cantiere.
  9. Ai fini dell'applicazione della normativa in tema di sicurezza, il Concedente assume ruoli, compiti e responsabilità propri della figura del "committente", così come definita dal D.lgs. n.81/2008.
  10. Per ciascun cimitero, entro 10 giorni dalla data di conclusione delle attività di costruzione, le Parti procederanno alla ricognizione e alla verifica in contraddittorio delle opere e delle attività realizzate. A tal fine il Concessionario, con un anticipo di 5 giorni, darà comunicazione scritta al RUP della data in cui saranno ultimate le attività di costruzione ed in cui si procederà alla sottoscrizione del verbale di Ultimazione dei Lavori relativo al singolo intervento.
  11. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del verbale di Ultimazione dei Lavori relativo a ciascun cimitero, il l'Organo di Collaudo effettuerà una visita in corso d'opera.

### **Articolo 25 - Piano di Manutenzione delle Opere**

1. Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dal piano pluriennale di manutenzione delle Opere ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., eventualmente da aggiornarsi in caso di successive varianti in corso d'opera. Tale piano, unitamente al piano di manutenzione delle Opere e di tutti gli impianti di illuminazione votiva anche già esistenti, dovrà essere funzionale alla spesa delle somme appositamente previste nel P.E.F.
2. A tale scopo il Concessionario dovrà predisporre dei programmi quinquennali di manutenzione, prevedendo l'accantonamento delle somme annualmente eccedenti la spesa, a copertura dei successivi interventi di maggiore importo. Questi programmi dovranno essere approvati dal Responsabile della Concessione per conto del Concedente (RCC) di cui al precedente *Articolo 12, comma 2, lettera g*, che dovrà anche autorizzare la spesa per eventuali interventi imprevedibili. Le spese previste dovranno essere consuntivate annualmente ed integrate con gli importi degli interventi imprevisi, al fine della conservazione di un bilancio controllato del programma di manutenzione a cura del RCC.
3. Il Concessionario sarà tenuto, durante l'intero periodo della concessione di cui al presente Contratto, a eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare il funzionamento ottimale di tutte le attività dallo stesso esercitate provvedendo, ove necessario, al rinnovo degli impianti o di parte di essi al fine di consegnare la struttura, al termine della gestione, in buono stato di conservazione e funzionamento.
4. Al fine di verificare il compiuto svolgimento degli interventi di manutenzione previsti dal piano di manutenzione o resisi comunque necessari, il Concedente, attraverso la figura Responsabile della Concessione per conto del Concedente (RCC), verificherà annualmente la corrispondenza dell'esecuzione delle manutenzioni indicate nel documento consuntivo con quella prevista dal piano di manutenzione medesimo, con quella del piano attuativo quinquennale e con l'elenco - anch'esso predisposto a cura del Concessionario - di eventuali ulteriori interventi effettuati ad integrazione del programma.

**Articolo 26 - Collaudo**

1. Successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo il Concedente nominerà un Collaudatore/una Commissione di collaudo preposta al collaudo in corso d'opera e finale dei lavori, anche ai fini della verifica tecnico-economica in ordine all'emissione dei SAL da parte della Direzione Lavori.
2. Il Collaudo, in corso d'opera e finale, dovrà essere effettuato e concluso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice, per la nomina dell'organo di collaudo trovano applicazione le norme dettate dall'art. 216 del d.P.R. 207/2010.
3. I costi e gli oneri relativi a tutte le attività di Collaudo, compresi i compensi dell'organo di collaudo, sono indicati nel Quadro Economico e sono a carico del Concessionario come previsto nel Piano Economico-Finanziario.
4. L'attività di collaudo dei lavori, in corso d'opera, verrà effettuata secondo un programma di visite concordate, in linea di massima prima dell'inizio dei lavori, tra il Concessionario e il RUP.
5. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
6. Delle attività di Collaudo, incluse quelle svolte in corso d'opera, è redatto apposito verbale.
7. Il Collaudo ha luogo entro sei mesi dalla data di emissione del certificato di Ultimazione dei lavori finale complessivo per tutte le Opere. Il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice, assume carattere definitivo una volta decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
8. Il Concessionario dovrà, a propria cura e spese, eliminare tutti i vizi e difetti che risultassero in sede di collaudo.
9. Si precisa che saranno comunque a carico del Concessionario anche tutti gli eventuali oneri di aggiornamento ed accatastamento delle Opere.
10. Sarà facoltà del Concedente, ai sensi dell'art. 102 del Codice, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione delle Opere.

**Articolo 27 - Modifiche al Contratto**

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi previsti dall'art. 175 commi 1 e 4 del Codice dei contratti pubblici :
  - a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al [specificare in dettaglio le clausole chiare, precise e inequivocabili del Bando, del Disciplinare, ecc.];
  - b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
  - d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
  - e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
  - f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario [regionale/provinciale] vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale, quali [Comune/Camera di Commercio]. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al [indicare numero e lettere] %. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della [media] dei preventivi.
3. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:
- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  - b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
  - c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
  - d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
  - e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
  - f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
  - g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;
4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
6. Le modifiche di cui al presente articolo:
  - a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 38, comma 3;
  - b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 38.
7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare l'allocazione dei rischi.

### **Articolo 28 - Sospensioni e proroghe delle attività di costruzione**

1. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione delle attività di costruzione (lavori, servizi e forniture) sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
2. La sospensione totale o parziale delle attività di costruzione può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire, temporaneamente, l'esecuzione a regola d'arte delle attività medesime, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione delle attività e alla ripresa delle attività medesime.

L'esecuzione delle attività di costruzione può essere sospesa:

  - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione delle attività a regola d'arte come di seguito individuate:
    - indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
    - impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
    - ritrovamenti archeologici e bellici;
    - sorprese geologiche;
  - b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
  - c) per le cause di Forza Maggiore di cui all' *Articolo 16 - Forza Maggiore*.
3. Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
4. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività di costruzione salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

5. In caso di sospensione parziale delle attività di costruzione, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di attività eseguibili.
6. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione ed a ultimare le attività nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice per un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione e comunque per il tempo strettamente necessario al venir meno delle cause di sospensione di cui al comma 2.
7. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i citati termini.
8. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre [5] giorni dalla data di redazione.
9. Non saranno ammesse sospensioni dei lavori diverse da quelle previste dalla legge o dal presente articolo.

### **Articolo 29 - Contributo**

1. Nell'ambito del presente Contratto nessun contributo verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario né in fase di progettazione, né di costruzione né di gestione.

### **Articolo 30 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione**

1. Con esclusione dei casi in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore ai sensi dell'*Articolo 16 - Forza maggiore* o una sospensione dei lavori ai sensi dell'*Articolo 28 - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione dei lavori* il Concessionario è responsabile di ogni ritardo in Fase di Progettazione e/o in Fase di Costruzione.

In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o in Fase di Costruzione non comportano alcuna estensione o proroga della durata della Fase di Gestione.

2. Sia in fase di Progettazione che di Costruzione, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto alle obbligazioni di cui all'*Articolo 11 - Autorizzazioni* e all'*Articolo 13 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario* nonché rispetto ai termini intermedi e/o finali stabiliti nel Cronoprogramma (anche come rideterminato in sede di progettazione esecutiva) ai sensi dell'*Articolo 20 - Esecuzione dei lavori* si applica una penale corrispondente a 1‰ (uno per mille) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.

3. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si può rivalere anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'*Articolo 39 – Cauzioni*, comma 1.
4. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all' *Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa*.
5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno e fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.

## **SEZIONE QUINTA – GESTIONE**

### **Articolo 31 – Fase di Gestione delle Opere ed erogazione dei Servizi**

1. Il Concessionario procederà alla gestione degli Impianti di Illuminazione votiva, sia quelli esistenti che quelli di nuova costruzione (Opere) e all'erogazione di tutti i Servizi secondo le modalità e gli standard previsti dal Capitolato di Gestione.
2. La Fase di Gestione avrà inizio alla data di stipula della presente Convenzione, così come meglio indicato al precedente articolo 6.
3. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 4.
4. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
  - a) i soci che svolgono direttamente i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
  - b) i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
  - c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
5. Il Capitolato di Gestione riporta le condizioni e gli standard di servizio che il Concessionario si obbligherà a garantire ai clienti per i Servizi e le attività necessarie a garantire la piena fruibilità delle Opere secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nello stesso (tra cui rientrano il servizio di manutenzione delle Opere e delle sue parti, il servizio di gestione e manutenzione degli impianti, il servizio di gestione energia...).
6. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del relativo Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto in relazione alla gestione delle Opere e all'erogazione dei Servizi, si rinvia al Capitolato di Gestione.

### **Articolo 32 - Remunerazione del Concessionario durante la fase di gestione – Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e Canone di Concessione a favore del Concedente – Termini di pagamento**

1. Il Concessionario si obbliga alla gestione e manutenzione degli impianti di Illuminazione Votiva, nonché ad erogare il relativo Servizio di illuminazione votiva per tutti i n. 28 cimiteri cittadini coinvolti, per tutta la durata della Concessione medesima e gli è riconosciuto il diritto di sfruttare economicamente gli stessi, facendo propri i relativi proventi, a meno del Canone di Concessione dovuto al Concedente.



2. Tali proventi sono costituiti dai Corrispettivi del Servizio a Tariffa relativi all'allaccio alla rete per le nuove utenze e dalle tariffe di abbonamento annuali.
3. Qualora il Concessionario percepisca un introito per l'erogazione di ulteriori Servizi Commerciali rivolti all'utenza, sarà necessario valutarne l'entità ed eventualmente rivedere i termini economici contrattuali. L'eventuale avvio di Servizi Commerciali dovrà in ogni caso essere previamente autorizzato dal Concedente.
4. Per l'erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate nell'*Allegato 1 - Documento 10* aggiornate secondo il meccanismo descritto nell'*Allegato medesimo*. Il Concessionario si impegna, altresì, a far applicare le medesime tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei Servizi stessi.
5. Le Tariffe potranno essere adeguate annualmente entro il limite del [80%] della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi.
6. La riscossione dei Corrispettivi dei Servizi a Tariffa sarà effettuata direttamente a cura e spese del Concessionario che ne assumerà i rischi conseguenti.
7. La prima annualità dei Corrispettivi del Servizio a Tariffa decorre dalla data di inizio della fornitura effettiva dei Servizi e termina alla fine dell'anno solare relativo. Qualora il relativo importo sia già stato corrisposto dagli utenti in via anticipata al precedente concessionario del servizio in questione, la quota di competenza spettante al Concessionario del presente Contratto non potrà essere richiesta da quest'ultimo nuovamente all'utente né al Concedente ma dovrà essere oggetto di regolazione con il precedente concessionario. Il nuovo Concessionario si impegna inoltre ad applicare agli utenti una deduzione di importo equivalente alla differenza tra la precedente tariffa e quella offerta in sede di gara in occasione della prima fatturazione utile (o con altre modalità laddove non vi fosse una successiva fatturazione) e nei limiti delle mensilità riversate dal concessionario uscente.  
L'ultima annualità del Corrispettivo del Servizio a Tariffa è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo anno liquidato e la scadenza del Contratto.
8. Il Concessionario si impegna, come da offerta, dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, a riconoscere in favore del Comune, la corresponsione di una Canone di Concessione pari al [...] % (per cento) della tariffa netta proposta per ciascun abbonamento annuale per punto luce, oltre l'I.V.A. che andrà pagato entro il giorno 15 (quindici) febbraio dell'anno successivo a quello di rendicontazione.
9. Il Concessionario, entro il 20 gennaio di ogni anno, trasmetterà al Concedente, nella persona del Responsabile della Concessione, il resoconto dell'annualità precedente, specificando tutti i dati utili alla determinazione degli incassi acquisiti, e il conseguente importo del canone di spettanza del Concedente, così come previsto nel *Documento "Caratteristiche del Servizio e della Gestione"*.  
Il Responsabile della Concessione per conto del Concedente (RCC) verifica il contenuto del resoconto e del puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Canone dovuto comprensivo degli eventuali correttivi in applicazione dell'*Articolo 36* e comunica l'esito della verifica al Concessionario.  
Il Concessionario deve provvedere al pagamento del Canone di Concessione come sopra calcolato al Concedente entro 45 [quarantacinque] giorni dalla data di conclusione dell'anno di effettiva fornitura dei Servizi (entro il 15 Febbraio), mediante avvisatura di pagamento "*pagopa*" che verrà emessa dal Settore Cimiteri del Concedente, per ogni anno di durata della concessione.
10. Fermo restando quanto previsto all' *Articolo 43 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario*, nel caso di ritardo da parte del Concessionario nella corresponsione del Canone di Concessione, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

### Articolo 33 - Servizi di disponibilità

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di disponibilità necessari a garantire la piena fruibilità degli impianti di illuminazione votiva secondo i Livelli Obiettivo disciplinati nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto, comprese le forniture di Energia elettrica.
2. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate degli Impianti di illuminazione votiva e delle sue parti, nonché delle opere realizzate sulla Terza Galleria di Staglieno, con le modalità e i tempi previsti nel Documento “*Caratteristiche del Servizio e della Gestione*” e nel Piano di Manutenzione, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera e tutti gli Impianti di Illuminazione al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso così come previsto nel Capitolato di Gestione.
3. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la disponibilità del Servizio dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità degli Impianti e delle Opere per tutta la durata del Contratto.
4. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai *commi 1, 2 e 3* per tutta la durata del Contratto.

### Articolo 34 - Riconsegna delle Opere e degli Impianti

1. Il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli Impianti di illuminazione votiva in concessione alla data di scadenza della Concessione in perfetto stato di manutenzione fatto salvo il normale deperimento d’uso come meglio precisato al successivo *Articolo 49*.
2. Il Concessionario, all’atto della riconsegna, garantisce:
  - a) il funzionamento degli impianti e delle attrezzature, salvo il normale deperimento dovuto all’uso;
  - b) l’assenso alla voltura, a favore del Concedente ed a spese dello stesso, dei contratti relativi alle forniture, previa estinzione dei precedenti rapporti, a proprie spese.
3. Il Concessionario comunicherà al Concedente, con preavviso di almeno giorni 180 la data esatta in cui le Opere dovranno essere riconsegnate.
4. Entro 90 giorni dalla data prevista al comma precedente, si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza degli impianti presenti, con l’indicazione delle condizioni di efficienza ed eventuale degrado. Il Concedente, ove la verifica risultasse positiva, dovrà restituire la cauzione a garanzia entro i [•] ([•]) giorni successivi.

### Articolo 35 - Sospensione e proroga dei Servizi

1. La sospensione totale o parziale dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee a impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle

- obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.
- La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
- a) per ragioni di necessità e di interesse pubblico quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
  - b) per le cause di Forza Maggiore di cui all'*Articolo 16 - Forza maggiore*.
- In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
  3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
  4. Il Responsabile della Concessione per conto del Concedente (RCC) può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.
  5. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [15] giorni.
  6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Dirigente competente/Direttore dell'Esecuzione redige il Verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il RCC, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
  7. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera (a) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 90 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione determini un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, potrà essere avviata la procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario di cui all' *Articolo 38 - Riequilibrio Economico Finanziario*.

### **Articolo 36 - Penali inerenti alla fase di gestione**

1. Ove si riscontri la violazione degli obblighi assunti ovvero violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, il Concedente provvede alla formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre 15 (quindici giorni) dalla medesima violazione o dalla relativa scoperta se successiva.
2. Il Concessionario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

3. Ove a insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni risultino irrilevanti o non esaurienti, si applicano le seguenti penali:
  - per incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti: da euro 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal Responsabile della Concessione;
  - per ogni mancato rispetto degli orari fissati per l'apertura degli uffici (aperto con orario dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 14,30), o per indisponibilità del servizio call center (attivo con orario dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 14,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30): da euro 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal Responsabile della Concessione;
  - per ogni mancato rispetto delle norme contrattuali e di sicurezza previste per il personale e richiamate nel presente Contratto e/o nella Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione: da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal Responsabile della Concessione, oltre alla segnalazione alle competenti autorità di controllo;
  - per ogni accertato comportamento del personale non consono alla natura del servizio da prestare, ivi compresa la mancata dotazione e/o utilizzo delle divise: da euro 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal Responsabile della Concessione;
  - per ogni accertata inosservanza delle procedure tecniche riguardanti le manutenzioni da effettuare sugli impianti di illuminazione votiva e sulla Terza Galleria di Ponente di Staglieno, da euro 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal Responsabile della Concessione;
  - in caso di mancata adozione delle misure di tracciabilità e di identificazione delle operazioni contabili: da euro 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal Responsabile della Concessione.
4. Il mancato rispetto per ciascun Indicatore di Performance (tempo di risposta) previsto dal Capitolato di Gestione per ciascun specifico Servizio (tipo di intervento), costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, l'applicazione di penali calcolate come indicato al Capitolato di Gestione. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
5. Il Livello di riferimento per ciascun Indicatore di Performance e la misura della penale in caso di inadempimento sono stabiliti nel Capitolato di Gestione al paragrafo 3.2.
6. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo per porre rimedio in maniera efficace all'inadempimento, l'entità della penale stabilita nel Capitolato di Gestione è maggiorata di una percentuale pari al [10%].
7. Il pagamento delle penali contestate per iscritto dal Responsabile della Concessione dovrà avvenire annualmente, contestualmente e in aggiunta al versamento del Canone di Concessione di cui al precedente art. 32. Resta ferma la possibilità del Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, di rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui all'Articolo 39 – *Cauzioni*.
8. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del ricavo annuo del Servizio a Tariffa come previsto nel Piano Economico Finanziario, il Concedente può esercitare la facoltà di cui *Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa*.

9. Gli importi delle penali di cui ai punti precedenti sono adeguate annualmente entro il limite del [80%] della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi.
10. E' fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.

## **SEZIONE SESTA - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO**

### **Articolo 37 - Equilibrio Economico Finanziario**

1. Il Piano Economico-Finanziario costituisce parte integrante del Contratto ed è vincolante per le Parti fino alla data di scadenza della Concessione, così come è parte integrante e sostanziale del Contratto anche la Matrice dei Rischi di cui all'All. 3).
2. Il verificarsi degli indicatori di equilibrio è elemento imprescindibile per consentire l'equilibrio economico finanziario.
3. L'equilibrio economico e finanziario degli investimenti per la realizzazione delle Opere Pubbliche e per la relativa gestione, su cui si basa l'offerta formulata dal Concessionario, è determinato in base ai presupposti e alle condizioni che hanno determinato il PEF, sintetizzato negli indicatori di equilibrio della Concessione. Il Concessionario riconosce di aver sviluppato il PEF sul presupposto che l'alea dell'investimento e della domanda resti a proprio carico.
4. Gli elementi richiamati al punto m) delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico-Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico-Finanziario.
5. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è assicurato dal rispetto dei seguenti valori degli Indicatori di Equilibrio:
  - Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) dell'Azionista pari a [•];
  - Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];
  - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];
  - Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•].

Inoltre la durata della Concessione deve coincidere con il Payback period.

### **Articolo 38 - Riequilibrio Economico Finanziario**

1. Non potranno essere invocati dal Concessionario quali cause per la revisione:
  - a) i maggiori costi consuntivati per la realizzazione e gestione delle opere e di tutto il Servizio di illuminazione elettrica votiva (tra cui rientra, tra gli altri, specificatamente, il costo dell'Energia elettrica);
  - b) la riduzione dei flussi d'utenza, anche nel caso in cui fossero dovuti ad interdizione di aree o reparti per motivi di pubblica incolumità;
  - c) la variazione dell'imposizione diretta e/o indiretta e/o della tassazione nazionale e locale;
  - d) i danni conseguenti ad allagamento;

rientrando tali circostanze nel rischio imprenditoriale a carico del Concessionario.

2. Il Concessionario non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori o nel corso della gestione la mancata conoscenza di condizioni e/o elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.
3. Ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione può comportare il suo Riequilibrio, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio indicate alla lett. m) delle premesse. il Riequilibrio deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti al Concessionario, come indicati nella Matrice dei Rischi di cui all'All. 3), e delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario relative al Contratto.
4. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all' *Articolo 37* rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.

Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione delle Opere e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo;
  - b) il mancato o ritardato rilascio o ottenimento delle Autorizzazioni di cui all'*Articolo 11 - Autorizzazioni*, non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
  - c) nei casi di sospensione di cui all'*Articolo 35 - Sospensione e proroga dei Servizi*, qualora il periodo di sospensione ecceda i 90 giorni in Fase di Gestione;
  - d) le modifiche al Contratto di cui all'Articolo 27;
  - e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'Articolo 16.
5. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come cause di Forza Maggiore, e non potranno pertanto dare luogo alla revisione del PEF, le precipitazioni e gli allagamenti, anche di notevole entità, spettando al Concessionario la custodia delle opere di cui alla presente concessione a partire dalla consegna della stessa e fino alla fine della Concessione.
  6. Il Concessionario deve garantire al Concedente il flusso informativo relativo all'andamento della gestione, fornendo i dati essenziali per la definizione dell'Equilibrio Economico-Finanziario al fine di consentire il monitoraggio sui rischi.
  7. Il Concessionario provvede annualmente a verificare entro il 15 di settembre le condizioni di Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario.
  8. Qualora esigenze manifestate dal Concedente nel corso della durata della Concessione dovessero apportare variazioni agli indicatori di equilibrio economico finanziario, determinando nuovi e imprevedibili oneri a carico del Concessionario, sarà effettuata, d'intesa tra le Parti, la revisione del PEF al fine di conservare l'equilibrio economico finanziario del rapporto. In tale ipotesi la revisione non potrà comunque determinare e concretizzarsi in contributi di natura finanziaria da parte del

- Concedente, ma potrà consistere solamente nella ridefinizione (anche di carattere temporaneo) del Canone di Concessione previsto per il Concedente o nella modifica della durata della Concessione.
9. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario del Contratto secondo quanto previsto dall'art. 182, comma 3 del Codice, nonché il mantenimento degli adeguati livelli di bancabilità di cui all'art. 183 comma 18.
  10. La procedura per il Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dei valori degli Indicatori di Equilibrio indicati all'*Articolo 37 - Equilibrio Economico Finanziario* che precede, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo al Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario. La procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario, così come previsti dalla Matrice dei Rischi.
  11. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, il Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario è effettuato a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di Riequilibrio di cui al comma 14.
  12. La revisione del PEF – ex artt. 165, c. 6 e 182, c. 3 del codice dei contratti pubblici - non può essere parziale e deve riguardare tutti gli scostamenti dai valori di equilibrio indicati nel PEF.
  13. Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono riequilibrati con oneri e/o compensazioni a carico della stessa.
  14. Al verificarsi di uno degli eventi che possono comportare l'alterazione dell'equilibrio del PEF così come contrattualizzato, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
    - a) Piano Economico-Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
    - b) Piano Economico-Finanziario Riequilibrato, in formato editabile;
    - c) relazione esplicativa del Piano Economico-Finanziario Riequilibrato, che illustri, tra l'altro, le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Riequilibrio e i maggiori oneri da esso derivanti;
    - d) "proposta" di schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario Riequilibrato.
  15. Alla ricezione di tale comunicazione le Parti avviano senza indugio la procedura di Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario che deve concludersi entro 2 mesi da tale ricezione.
  16. È facoltà del Concedente sottoporre la proposta di revisione alla valutazione da parte del Nucleo di consulenza previsto dal comma 3 dell'art. 182 del Codice.
  17. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10



giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 48. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 48 comma 2.

18. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante e esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente Contratto.
19. Si conviene inoltre che, fatta eccezione per tutti gli oneri ed obblighi previsti a carico del Concedente dal presente Contratto, di cui all' *Articolo 12 – Obblighi e attività del Concedente*, nessun ulteriore onere potrà essere imposto al Concedente per qualsiasi causa, ragione e/o titolo esclusi ovviamente i casi di inadempimento di quest'ultimo agli impegni qui assunti. Pertanto tutti gli eventuali rischi dell'operazione, come rappresentati nella Matrice Rischi presente nell'Allegato V/II del Contratto, resteranno a carico del Concessionario.

## SEZIONE SETTIMA – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER GLI ENTI FINANZIATORI

### Articolo 39 – Cauzioni

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla Fase di Progettazione e Costruzione e alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.
2. La predetta garanzia, rilasciata da [.....], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto pari a Euro [.....], eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al punto 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell'art. 103 comma 3 del Codice.
5. La garanzia sarà progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103 comma 5, D.lgs. 50/2016, con esclusivo riferimento all'andamento dei lavori per la realizzazione delle Opere pubblica.
6. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
8. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 183 comma 13, è tenuto a presentare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio con validità dalla data di inizio dell'esercizio del servizio e per tutta la durata della Concessione e nell'osservanza delle modalità previste dall'art.103 del codice. La mancata presentazione di tale cauzione e/o rinnovo costituisce grave inadempimento contrattuale.

### Articolo 40 – Polizze assicurative

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
  - a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

- (i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari a [.....] [importo, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, secondo periodo, pari al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori];
  - (ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [.....] [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 di euro];
  - b) polizza ALOP (Advance Loss of Profit) avente a oggetto la copertura dei danni economico finanziari indiretti provocati dal Concessionario per una somma assicurata adeguata al rischio;
  - c) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare. *[È fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere al Concessionario ulteriori polizze assicurative nel Contratto, se previste nel Bando di Gara].*
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del certificato di Collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
  3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo delle Opere con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.
  4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.
  5. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
  6. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [.....] per sinistro ed euro [.....] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
  - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
  - c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti delle Opere gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.
7. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.
8. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:
- a) almeno [indicare un numero di giorni non inferiore a 10] giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
  - b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
- Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel Contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
9. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
10. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
11. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.
12. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
13. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 43 - *Risoluzione per inadempimento del Concessionario* con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

14. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

#### **Articolo 41 - Garanzie del Concessionario per gli Enti Finanziatori**

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario, in favore degli Enti Finanziatori delle Opere, del pegno sulle [azioni/quote] del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore degli Enti Finanziatori, inclusi, a mero titolo esemplificativo, eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

## SEZIONE OTTAVA - VICENDE DELLA CONCESSIONE

### Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all' *Articolo 13 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario*, comma 5 lett. b) ed e) da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Sono altresì causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardi in Fase di Progettazione e Costruzione ai sensi dell'*Articolo 30 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione* o il superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali relative alla Fase di Gestione ai sensi dell'*Articolo 36 - Penali inerenti alla fase di gestione*.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
  - a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
  - c) le penali a carico del Concessionario.

### Articolo 43 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Fatto salvo quanto previsto agli *Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa* e *Articolo 45 Sostituzione del Concessionario*, *Articolo 44 – Risoluzione del Contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione* il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [.....] del Concessionario [e per conoscenza agli Enti Finanziatori] e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell' *Articolo 30, comma 4*;
  - b) mancata presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente entro **90** giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'ultima delle Autorizzazioni;
  - c) riscontro di gravi vizi nella progettazione;
  - d) gravi vizi d'esecuzione o esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle Opere o dell'erogazione dei Servizi;
  - e) grave ritardo o grave inadempimento nell'esecuzione dei lavori;
  - f) violazione dell'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere;
  - g) perimento totale o parziale delle Opere dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
  - h) grave danneggiamento delle Opere dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
  - i) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per l'indisponibilità delle Opere ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell' *Articolo 36 - Penali inerenti la fase di gestione* ;
  - j) mancata costituzione, sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli *Articolo 39 – Cauzioni* e *Articolo 40 – Polizze assicurative*;
  - k) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
  - l) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fattosalvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
  - m) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell' *Articolo 9* in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
  - n) grave violazione delle obbligazioni di cui all' *Articolo 13, comma 5*;
  - o) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
  - p) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;
  - q) violazione del divieto di subconcessione alle condizioni e ai termini di cui al presente Contratto.
- 3.** Il presente Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, posta nell'esclusivo interesse del Concedente, del mancato ottenimento da parte del Concessionario delle Autorizzazioni entro il termine di [1] anni dalla sottoscrizione del presente Contratto, per causa non imputabile né al Concedente né al Concessionario. In caso di avveramento della condizione, gli effetti del Contratto si risolveranno retroattivamente e le Parti concordano sin d'ora che nulla sarà dovuto tra le Parti.
- 4.** Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 1, il Concedente assegnerà al Concessionario, mediante comunicazione scritta, un termine perentorio, non inferiore a giorni 60 (sessanta) entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni.
- 5.** La diffida ad adempiere di cui al precedente comma 1 dovrà, altresì, essere comunicata agli Enti Finanziatori.

6. Qualora il Concessionario non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione del Concedente entro il termine di cui al precedente comma 1 ovvero abbia presentato osservazioni ritenute non accettabili, il Contratto si intenderà risolto alla scadenza di suddetto termine.
7. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, le opere oggetto della Concessione.
8. Quanto sopra si applica, per quanto possibile, anche ai casi in cui la risoluzione del rapporto intervenga a seguito di scioglimento o cessazione dell'attività del Concessionario, nonché ammissione dello stesso alle procedure concorsuali.
9. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:
  - (a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
    - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
    - (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata e/o ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
    - (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;
    - (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario;
  - (b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:
    - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o delle Opere conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
    - (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
    - (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
    - (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
10. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al



provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

11. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
12. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto in conformità a quanto previsto dall'*Articolo 6 – Durata ed efficacia della concessione*.
13. Inoltre senza che ciò comporti pregiudizio alcuno per ogni ulteriore azione o diritto da far valere nei confronti della Concessionario, il Concedente - fatto salvo quanto previsto al successivo *Articolo 44*, si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutoria espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c. c. anche per una sola delle cause di seguito elencate:
  - fallimento, liquidazione, concordato preventivo del Concessionario;
  - sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità e condotta professionale a carico del legale rappresentante e degli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
  - ogni altra situazione di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti

### **Articolo 44 – Risoluzione del Contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione.**

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il Contratto nei seguenti casi:
  - (i) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - (ii) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
  - (iii) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
  - (iv) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 15
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
  - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
  - (iii) le penali a carico del Concessionario.

### **Articolo 45 - Sostituzione del Concessionario**

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario ai sensi degli *Articoli 43 e 44*, gli Enti Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, gli Enti Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i [90] giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che gli Enti Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dagli Enti Finanziatori a condizione che:
  - a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
  - b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente.
4. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
5. Qualora gli Enti Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente *Articolo 43 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario*.
6. Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all' *Articolo 43, comma 1*, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

*[Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del Codice*
7. Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]

### **Articolo 46 - Risoluzione per inadempimento del Concedente**

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa

- diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [.....] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria delle Opere, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria delle Opere fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
  3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario:
    - a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
    - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, quantificati e documentati, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
    - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale, sulla base di un tasso di attualizzazione pari al TIR di Progetto, dei ricavi risultanti dal Piano Economico- Finanziario, al netto dei costi operativi risultanti dal Piano Economico-Finanziario, per gli anni residui di gestione della Concessione.
  4. La quota annuale di ammortamenti degli investimenti è indicata nel Piano Economico- Finanziario allegato al presente Contratto.
  5. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
  6. Senza pregiudizio per l'eventuale cessione dei crediti rinvenienti al Concessionario dal presente Contratto in favore degli Enti Finanziatori, le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario

di cui al comma 4 che precede sono, in ogni caso, destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di tali crediti.

7. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria delle Opere alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

### **Articolo 47 - Revoca della Concessione**

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente in ogni tempo, con preavviso di mesi 3 (tre), per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [indicare l'ufficio competente], indirizzo di posta elettronica certificata [indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'Articolo 46, commi 3, 4 e 5.
3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'Articolo 46, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

### **Articolo 48 - Recesso**

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'Articolo 38, comma 17, la Parte interessata recede dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro [30] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
  - a) il valore delle Opere realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo]; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma

- 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria delle Opere alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
  5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

### **Articolo 49 – Effetti della cessazione del Contratto**

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un Verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere, Impianti e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, Impianti, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.
2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero due anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e degli Impianti e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo dei Servizi a Tariffa a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.
3. Il Documento denominato "*Handback*" definisce: a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.
4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

### **Articolo 50 - Divieto di subconcessione**

1. Il Concessionario non potrà cedere o sub-concedere a terzi, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione del Concedente, il presente Contratto, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell'*Articolo 42 - Clausola risolutiva espressa*, fatti salvi i casi di subentro previsti dagli artt. 176 e 184, D.lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 51 - Finanziamento delle Opere**

1. Il Concessionario assicura il finanziamento delle Opere e fornirà tutte le prestazioni tecniche ed amministrative occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per la gestione dei Servizi oggetto della Concessione. In particolare, il Concessionario si impegna a:
  - a) sostenere gli oneri per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere oggetto della Concessione;
  - b) tenere indenne il Comune dai costi per l'effettuazione delle operazioni di Collaudo.
2. Il Concessionario potrà operare in piena autonomia nella selezione degli strumenti finanziari meglio confacenti alle proprie esigenze. Il Concessionario potrà richiedere ed eventualmente beneficiare di eventuali finanziamenti a tasso agevolato, se compatibili con la procedura di Finanza di Progetto, destinati alla realizzazione di opere di pubblica utilità senza che ciò comporti alcun obbligo nei confronti del Concedente.
3. Per la Concessione oggetto del presente Contratto non sono dovuti oneri e tributi di diretta competenza del Concedente.

### **Articolo 52 – Disposizioni comuni applicabili ai casi di cessazione anticipata del Contratto**

1. Senza pregiudizio per l'eventuale cessione dei crediti rinvenienti al Concessionario dal presente Contratto in favore degli Enti Finanziatori, le eventuali somme spettanti al Concessionario per le ipotesi di cessazione anticipata del presente Contratto sono destinate, prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di tali crediti.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'*Articolo 6 - Durata della Concessione*, l'estinzione della Concessione a qualunque titolo comporta il passaggio di diritto delle Opere, delle sue pertinenze e attrezzature, dei materiali accessori e di quant'altro attinente alla gestione dei Servizi nella disponibilità del Concedente.
3. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire

nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto, in conformità a quanto previsto all'Articolo 6 - Durata della Concessione, comma 7.

4. In questa circostanza le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, Impianti e relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.
5. È espressamente escluso qualsiasi diritto di ritenzione delle opere oggetto della Concessione in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario.

### **Articolo 53. Rifinanziamento**

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.
2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.
3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.
4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta ... [*specificare se mediante un pagamento una tantum o aumento del Canone di Concessione*].

### **Articolo 54 - Monitoraggio**

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'Articolo 13, comma 5, lettere r) e t), e comma 8.

### **Articolo 55 - Domicilio del Concessionario e Comunicazioni**

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
  - a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
  - b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.
4. Il Concessionario elegge, per ogni effetto del presente Contratto, domicilio in [•] Via [•] ed è rappresentato dal Signor [•]. Qualsiasi variazione di domicilio o rappresentanza, sarà opponibile al Concedente solo per il tempo successivo alla sua comunicazione scritta.
5. È onere del Concessionario comunicare tempestivamente al Concedente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione.

### **Articolo 56 - Poteri di rappresentanza**

1. Il presente Contratto potrà essere modificato soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti corrispondenti.

### **Articolo 56 bis - Divieto di Pantouflage**

1. Il Concessionario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

### **Articolo 57 - Controversie**

1. Il Concedente e il Concessionario convengono che per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto sia competente in via esclusiva il Tribunale civile di Genova.
2. Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo, in relazione all'applicazione del presente Contratto, devono essere debitamente motivate e inoltrate mediante PEC. Le comunicazioni del Concessionario al Concedente devono essere indirizzate al RUP o al RCC di cui al precedente *Articolo 22*.
3. Salvo che non sia diversamente specificato nel presente contratto, la comunicazione deve essere inoltrata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la Parte ha avuto notizia del fatto che ha dato luogo alla contestazione, con facoltà di illustrarla e documentarla nei 30 (trenta) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini si intendono raddoppiati.



**Articolo 58 – Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)**

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione alla presente concessione e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all’espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail [urp@comune.genova.it](mailto:urp@comune.genova.it) indirizzo PEC [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it).

Responsabile della protezione dei dati (DPO): Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it).

Finalità del trattamento dei dati e conferimento: I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l’attribuzione dell’incarico, ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all’Autorità nazionale anticorruzione;

- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati: La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati: La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato: Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it).

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

### **Articolo 59 - Spese per la stipula del Contratto**

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni \_\_\_\_\_ in prima seduta e \_\_\_\_\_ (eventuale... in seconda seduta) sono a carico del Concessionario, che, come sopra costituito, vi si obbliga.
2. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
4. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.
5. Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero \_\_\_\_\_ pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale. Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti

Genova, li ...

Per il Concedente

Per il Concessionario

L'Ufficiale Rogante

## **ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario (PF\_007/000)

Documento [2]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi

Documento [3]: Progetto di Fattibilità Tecnico Economico

Documento [4]: Cronoprogramma di sintesi delle attività del Concedente e del Concessionario (fasi di progettazione, realizzazione, collaudo)

Documento [5]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori

Documento [6]: Capitolato di Gestione o Caratteristiche del Servizio e della Gestione

Documento [7]: Piano Economico-Finanziario della Concessione

Documento [8]: Quadro economico

Documento [9]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

Documento [10]: Offerta del concessionario (in formato elettronico)

Documento [11]: Risposta ai quesiti posti in fase di gara

Documento [12]: Documentazione di Gara (in formato elettronico)

Documento [13]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo [•] del Contratto

Documento [14]: Importi contrattuali per l'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo [•] del Contratto

## ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

**Allegati:** parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le Definizioni (Allegato 2), la Matrice dei Rischi (Allegato 3).

**Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario:** la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

- (i) con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno **[2 punti percentuali]** rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del Contratto;

**Autorizzazioni:** tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione delle Opere, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

**Bando di Gara:** atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

**Canone di Concessione:** importo dovuto dal Concessionario al Concedente per il periodo previsto dalla Concessione;

**Capitolato di Gestione:** indica l'allegato [•] al Contratto costituito dal documento denominato anche Caratteristiche del Servizio e della Gestione;

**Certificato di Collaudo:** il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

**Codice identificativo di Gara (CIG):** il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

**Codice Unico di Progetto (CUP):** il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

**Collaudo:** il collaudo delle Opere risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

**Collaudo in Corso d'Opera:** il collaudo delle Opere obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

**Concedente:** il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [②], via [②] n. [②], C.F./P.I. [②] ai sensi del Contratto;

**Concessionario:** l'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

**Concessione:** il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

**Consegna dei Lavori:** l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione delle Opere oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

**Contratto:** il presente Contratto di Concessione, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

**Contratto di appalto:** è il Contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

**Contratto di Finanziamento:** il Contratto di finanziamento sottoscritto in data [ ] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione delle Opere [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

**Contratto di subappalto:** è il Contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

**Convenienza Economica:** la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

**Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori:** il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

**Cronoprogramma:** il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione delle Opere fino al Collaudo, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione delle Opere e alla regolare prestazione dei Servizi;

**Direttore dei Lavori:** il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione delle Opere affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

**Direttore dell'Esecuzione:** figura diversa dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità alla documentazione progettuale;

**Direzione dei Lavori:** la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo della realizzazione delle Opere, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

**Disponibilità delle Opere:** la piena ed effettiva fruibilità delle Opere assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nell'Allegato "Capitolato di Gestione";

**Documentazione di Gara:** tutti i documenti relativi alla gara tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bando di gara, il disciplinare di gara etc..

**Documentazione Progettuale:** il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

**Documenti Contrattuali:** i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

**DSCR (Debt Service Cover Ratio):** indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

**Equilibrio Economico Finanziario:** indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione delle Opere ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 32 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

**Fase di Costruzione:** il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato finale;

**Fase di Gestione:** il periodo intercorrente fra la data stipula della Convenzione e la data di scadenza della Concessione;

**Fase di Progettazione:** il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

**Fattura Elettronica:** fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244";

**Finanziatori:** gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione delle Opere, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

**Flusso di Cassa Disponibile:** la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento delle Opere), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

**Forza Maggiore:** fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

**Impianti:** tutti gli impianti necessari per l'illuminazione votiva dei 28 cimiteri cittadini, inclusi sia gli impianti già esistenti all'atto della sottoscrizione del Contratto che quelli realizzati dal Concessionario e rientranti nelle Opere;

**Indicatori di Equilibrio:** il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

**Indicatore/i di Disponibilità:** l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità delle Opere;

**LLCR (Long Life Coverage Ratio):** con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

**Manutenzione Ordinaria:** le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;

**Manutenzione Straordinaria:** le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quinqies), del Codice;

**Offerta:** tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

**Opera/e:** l'opera/e sia di natura edile che impiantistica [specificarne la denominazione •] oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

**Parti:** il Concedente e il Concessionario;

**Piano Economico Finanziario (PEF)**: l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione delle Opere per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [indicare all. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al Contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

**Piano Economico Finanziario in Disequilibrio**: il Piano Economico Finanziario allegato al Contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 38, comma 1;

**Piano Economico Finanziario Revisionato**: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

**Piano di Manutenzione**: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

**Project Bond**: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione delle Opere in conformità all'articolo 185 del Codice.

**Progetto Definitivo**: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ÷

**Progetto Esecutivo**: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ÷

**Progetto di Fattibilità Tecnica Economica**: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice, che è posto a base di gara;

**Programma Manutentivo**: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

**Quadro Economico delle Opere**: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per



lavori; c) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

**Responsabile del Procedimento:** il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

**Responsabile della Concessione per conto del Concedente (RCC):** figura diversa dal Responsabile del Procedimento, è preposto al controllo sulla regolare esecuzione del Contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

**Servizi:** congiuntamente i Servizi di Disponibilità e i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;

**Servizi Commerciali:** la presente Concessione non prevede la possibilità per il Concessionario di erogare Servizi Commerciali all'utenza.

**Servizi a Tariffa:** i servizi svolti nei confronti dell'utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto ;

**Servizi di Disponibilità:** i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità delle Opere, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità delle Opere, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

**Servizio di Illuminazione Elettrica Votiva:** il servizio oggetto di concessione con il presente Contratto comprendente sia gli impianti già presenti che gli impianti di nuova realizzazione (facenti parte delle Opere), il relativo sfruttamento economico da parte del Concessionario, la fornitura del vettore elettrico a carico del Concessionario, nonché l'espletamento degli ulteriori servizi previsti per tutta la durata della Concessione tra i quali la manutenzione ordinaria e straordinaria;

**Società di Progetto:** [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

**Sostenibilità Finanziaria:** la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

**Spese Tecniche:** le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e assistenza al RUP, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente e ogni altro onere e spesa necessario all'esecuzione del contratto;

**Stato Avanzamento Lavori (SAL):** il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

**Tariffe:** le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi soggetti a Tariffa ai sensi dell'Articolo 32 del Contratto;

**TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista:** indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

**TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto:** indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

**VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto:** il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

**VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti:** il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione,

**Varianti:** le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall' *Articolo 27* del Contratto.

## ALLEGATO 3 MATRICE RISCHI

1. Il trasferimento dei rischi all'operatore economico
  - a. Le amministrazioni aggiudicatrici identificano e valutano gli specifici rischi connessi alla costruzione e gestione delle Opere o del servizio oggetto del Contratto di PPP, ponendo gli stessi in capo al soggetto che presenta la maggiore capacità di controllo e gestione degli stessi.
  - b. Ai fini della valutazione della capacità di gestione del singolo rischio occorre verificare la possibilità per ciascuno dei partner del progetto di adottare misure idonee a ridurre gli effetti negativi di tali eventi (ad es. attraverso polizze di assicurazione disponibili sul mercato).
2. Le diverse tipologie di rischio.
  1. **Il Rischio operativo** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera zz) del codice dei contratti pubblici. In tale categoria di rischio rientrano, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di domanda e/o il rischio di disponibilità, nonché altri rischi specifici descritti al punto 2.5. Il rischio operativo deriva da fattori al di fuori del controllo delle parti, differenziandosi per tale aspetto da rischi come quelli legati a una cattiva gestione o a inadempimenti contrattuali da parte dell'Operatore economico, che non sono determinanti ai fini della qualificazione giuridica del Contratto come concessione, dal momento che sono insiti anche nei contratti di appalto pubblico.
  2. **Il Rischio di costruzione** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera aaa), del codice dei contratti pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:
    - a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione delle Opere;
    - b) rischio di esecuzione delle Opere difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
    - c) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
    - d) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;
    - e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
    - f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.
  3. **Il Rischio di domanda** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera ccc), del codice dei contratti pubblici. Il Rischio di domanda, che può non dipendere dalla qualità delle prestazioni erogate dall'operatore economico, costituisce di regola un elemento del consueto "rischio economico" sopportato da ogni operatore in un'economia di mercato. In tale categoria generale di rischio si distinguono i seguenti rischi specifici:
    - a) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico;
    - b) rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.Il Rischio di domanda non è di regola presente nei contratti nei quali l'utenza finale non abbia libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (ad es. carceri, scuole, ospedali) e, pertanto, in tali casi, ai fini della qualificazione del Contratto come PPP, è necessaria l'allocazione in capo all'operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità di cui al successivo punto 2.4. a)
4. **Il Rischio di disponibilità** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera bbb), del codice dei contratti pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:
  - a) **rischio di manutenzione straordinaria**, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
  - b) **rischio di performance**, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator

- KPI) elaborati preventivamente in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del Contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;

- c) **rischio di indisponibilità** totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare.

3. Si rappresenta che non può considerarsi trasferito all'operatore economico:

- a) **il rischio di costruzione**, laddove l'amministrazione si obblighi a corrispondere allo stesso le somme stabilite dal Contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l'Opera è consegnata o nel caso in cui si obblighi a sopportare sistematicamente ogni eventuale costo aggiuntivo indipendentemente dalla relativa causa;
- b) **il rischio di disponibilità**, qualora il pagamento dei corrispettivi stabiliti contrattualmente non sia strettamente correlato al volume e alla qualità delle prestazioni erogate; il Contratto non preveda un sistema automatico di penali in grado di incidere significativamente sui ricavi e profitti dell'operatore economico; il valore del canone di disponibilità risulti così sovrastimato da annullare l'assunzione del rischio;
- c) **il rischio di domanda**, laddove l'amministrazione si obblighi ad assicurare all'operatore economico determinati livelli di corrispettivo indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo tale che le variazioni di domanda abbiano un'influenza marginale sui profitti dell'operatore economico. Il rischio di domanda è altresì annullato quando negli atti di programmazione o nel piano economico e finanziario la domanda finale è sottostimata e, quindi, le fluttuazioni della domanda effettiva non determinano mai una reale possibilità di incorrere in perdite. In ogni caso, è opportuna la previsione di idonee clausole contrattuali volte a scongiurare ipotesi di extra-redditività prevedendo rimedi quali una variazione della durata del Contratto nel caso in cui sia dimostrato che l'operatore economico abbia conseguito più velocemente l'obiettivo del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, oppure la previsione di meccanismi di profit sharing che consentano la condivisione degli extra-profitti con l'amministrazione o con gli utenti destinatari del servizio, in caso di opere calde. Assumono rilevanza sostanziale ai fini dell'allocazione dei rischi anche i fattori relativi al finanziamento pubblico dei costi di investimento, alle misure agevolative previste a legislazione vigente (ad esempio articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183; articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221; articolo 11 del decreto legge 11 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), alla presenza di garanzie pubbliche, alle clausole di fine Contratto e al valore di riscatto dell'asset a fine rapporto. Si richiama l'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici sul limite all'eventuale riconoscimento del prezzo stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario fissato all'articolo 180, comma 6, del codice dei contratti pubblici e per i contratti di disponibilità sul limite all'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'Opera fissato all'articolo 188, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici. Con riferimento al finanziamento pubblico, accanto alle più tradizionali forme di contribuzione pubblica devono essere considerate anche differenti forme, quali l'apporto di capitale di rischio (equity) o di capitale di credito (finanziamenti bancari).

4. Altri rischi

1. Accanto ai rischi generali di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di altri rischi che possono presentarsi sia nella fase antecedente l'aggiudicazione e/o la stipula del Contratto, sia in quella successiva, ovvero, durante l'intero ciclo di vita del Contratto di PPP. Tra questi, si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) **rischio di commissionamento**, ossia il rischio che l'Opera non riceva il consenso, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti delle Opere da realizzare), con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi, ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno della procedura o dell'affidamento;
  - b) **rischio amministrativo**, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione;
  - c) **rischio espropri**, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata

- progettazione e/o stima;
- d) **rischio ambientale e/o archeologico**, ossia il rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione delle Opere e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica;
  - e) **rischio normativo-politico-regolamentare**, derivante da modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento. Anche tale rischio può comportare, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell'affidamento;
  - f) **rischio di finanziamento**, ossia di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall'articolo 180, comma 7;
  - g) **rischio finanziario**, che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione;
  - h) **rischio di insolvenza** dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti;
  - i) **rischio delle relazioni industriali**, legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzano negativamente costi e tempi della consegna;
  - j) **rischio di valore residuale**, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese;
  - k) **rischio di obsolescenza tecnica**, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti;
  - l) **rischio di interferenze** di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.).
5. In relazione al rischio finanziario di cui alla lettera g) che precede, le amministrazioni verificano che gli operatori economici abbiano formulato il Piano Economico-Finanziario (di seguito PEF) con valori di costo del capitale allineati al mercato, dal momento che l'effettiva sussistenza di tale rischio in capo all'operatore economico richiede che il costo del capitale non sia sovrastimato, ad esempio dalla previsione di un tasso di interesse eccessivamente prudentiale. L'amministrazione dovrà, di volta in volta, in relazione allo specifico progetto, individuare i rischi che possono essere ad esso connessi, ponendo attenzione, in particolare, a quei rischi che possono, con ragionevole certezza, ritenersi a carico del partner privato e che dovranno, quindi, essere allo stesso allocati.
6. Nell'ambito della proposta, ai sensi dell'art. 183, commi 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, di "Concessione per la progettazione, costruzione e gestione ed esercizio del Nuovo Tempio Crematorio nel Cimitero di Staglieno, è stata effettuata l'analisi dei principali rischi connessi al processo di attuazione delle Opere. Nello specifico sono state valutate le condizioni di realizzabilità delle Opere, i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo, i fattori, gli eventi e le situazioni che possono configurare cause di criticità in corso di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione delle Opere.

**L'analisi evidenzia i rischi di costruzione, gestione e disponibilità in conformità a quanto riportato nella guida predisposta dal MEF e pubblicata in 21 settembre 2018 per fornire alle pubbliche amministrazioni indicazioni operative per la redazione di un Contratto di concessione, nonché con le Linee Guida n.9 dell'ANAC recanti "Monitoraggio della amministrazioni giudicatrici sull'attività dell'Operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato".**

**Si riporta di seguito l'analisi dei rischi considerati secondo la legenda che segue in tabella.**

## Allegati allo Schema di Convenzione

TIPO DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITÀ del suo verificarsi	CONSEGUENZE DEL RISCHIO (effetti senza mitigazione)	STRUMENTI E/O AZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	VALORI IN %	allocato al CONCEDENTE	allocato al CONCESSIONARIO	NON allocato	RIFERIMENTO AL CONTRATTO
Rischio Amministrativo	Connesso al ritardo o mancato rilascio di autorizzazioni da parte del Concedente, di sua competenza (salvo cause imputabili al Concessionario)	Media	Ritardi e/o Maggiori costi	Avvio delle procedure con il massimo anticipo possibile, al fine di individuare e risolvere per tempo eventuali criticità. Efficienza amministrativa per garantire il rispetto degli obblighi contrattuali reciproci	100%	X			Art. 11, comma 1 Art. 38, comma 4, lettera b)
	Connesso al ritardo o mancato rilascio di autorizzazioni da parte di enti terzi	Media	Ritardi e/o Maggiori costi e/o minori ricavi e/o necessità di prevedere soluzioni alternative	Avvio delle procedure con il massimo anticipo possibile, al fine di individuare e risolvere per tempo eventuali criticità. Controllo in progress da parte del concedente durante l'attività di progettazione e pareri degli enti all'interno della Conferenza dei Servizi	100%		X		Art. 11, comma 2 Art. 3, comma 1, lettera c) Art. 13, comma 5, lettera c)
	Connesso al ritardo o mancato rilascio di autorizzazioni	Bassa	Ritardi e/o Maggiori costi Contenziosi.	Condivisione anticipata delle scelte progettuali	50%	X	X		Art. 11, comma 3
Rischio Ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica,	Bassa	Ritardi e/o Maggiori costi	Accurate indagini preliminari. Verifiche con le autorità competenti	100%		X		Art. 13, comma 2, lettera a)
	Rischio che il progetto possa avere un impatto ambientale negativo	Bassa	Maggiori costi	Simulazioni fotorealistiche. Capacità previsionale	100%	X			Art. 28, comma 1 e 2
Rischio di modifiche Progettuali	Rischio connesso alla richiesta da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori od omissioni di progettazione	Bassa	Ritardi e/o Maggiori costi	Condivisione dettagliata delle specifiche del progetto. Confronto costante tra le parti	100%	X			Art. 12, comma 2
		Bassa	Ritardi e/o Maggiori costi	Verifica delle ipotesi iniziali e controllo della progettazione	100%		X		Art. 13, comma 2
	Rischio connesso alla necessità di modifiche progettuali derivanti da errori od omissioni di progettazione	Media	Ritardi e/o Maggiori costi	Scelta di progettisti esperti. Realizzazione di accurate indagini propedeutiche alla progettazione	100%		X		Art. 27 Art. 13, commi 1 e 2
Rischio di errori di progettazione	Rischio derivante da errore od omissioni di progettazione	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale	Scelta di progettisti esperti. Realizzazione di accurate indagini propedeutiche alla progettazione	100%		X		Art. 13, comma 2 Art. 27, comma 5
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del progetto Definitivo e/o Esecutivo	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale	Efficienza amministrativa per garantire il rispetto degli obblighi contrattuali reciproci	50%	X	X		Art. 12, comma 2, lettera b) Art. 13, comma 5, lettere b) Art. 30, comma 2
Rischi di esecuzione delle Opere difforme dal Progetto	Rischio connesso alla realizzazione delle Opere in difformità dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.	Media	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Eventuale risoluzione del Contratto con risarcimento danni	Scelta di Direttore di cantiere qualificato. Scelta di maestranze specializzate. Supervisione dell'esecuzione delle Opere	100%		X		Art. 4, commi 3, lettera c), e 4 Art. 13, comma 5, lettera h) Art. 43, comma 2, lettera d)

## Allegati allo Schema di Convenzione

TIPO DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITÀ del suo verificarsi	CONSEGUENZE DEL RISCHIO (effetti senza mitigazione)	STRUMENTI E/O AZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	VALORI IN %	allocato al CONCEDENTE	allocato al CONCESSIONARIO	NON allocato	RIFERIMENTO AL CONTRATTO
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione	Rischio derivante dalla errata individuazione/stima/valutazione dei costi di costruzione in sede di offerta	Media	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi	Utilizzo di metodologie di calcolo per tempi e costi di costruzione già verificati per lavori analoghi	100%		X		Art. 4, comma 5
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione delle Opere rispetto alle tempistiche fissate dal cronoprogramma	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Riduzione fase di gestione con contrazione dei ricavi- Eventuale applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale	Presenza di struttura tecnica abitualmente dedicata alle verifiche di tempi e costi di cantiere. Vincoli contrattuali con i fornitori. Utilizzo di fornitori e subappaltatori fidelizzati.	100%		X		Art. 13, commi 5, lettera h), 6 e 7 Art. 30, comma 1
Rischio di slittamento dei tempi per Cause di Forza Maggiore (sono esclusi gli eventi relativi a precipitazioni ed allagamenti)	Rischio che un <u>evento imprevedibile ed incontrollabile</u> da parte di tutte le parti coinvolte nel progetto comporti lo slittamento dei tempi di costruzione e/o danni e/o un aumento dei costi e/o l'impossibilità di realizzare l'opera o di erogare il servizio	Media	Ritardi e/o maggiori costi- Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta	Non prevedibili contrattualmente	100%	X			Art. 28, commi 2 e 6 Art. 16, commi 1, 4-5 Art. 38 Art. 40, comma 1, lettere b)
					50%	X	X		Art. 40 comma 1, lettera a)
Rischio Finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del Contratto di finanziamento- di mancato reperimento di risorse finanziarie e/o-di oscillazione dei tassi di interesse	Media	Maggiori costi. Mancata realizzazione del progetto.	Negoziazione della documentazione finanziaria in linea con la migliore prassi di mercato. Risoluzione del Contratto.	100%		X		Art. 13, comma 5, lettera e) Art. 42
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi, necessari alla costruzione delle Opere	Media	Maggiori costi e/o eventuali minori ricavi	Vincoli contrattuali con i fornitori. Pianificazione di dettaglio delle forniture. Utilizzo di materiali di costruzioni correnti.	100%		X		Art.24, comma 5 Art. 31, comma 5
Rischio Normativo – regolamentare e politico	Rischio imprevedibile che la modifica normativa determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi in fase di progettazione e/o costruzione.	Non prevedibile contrattualmente	100%	X			Art. 38, comma 4, lettera a)
	Rischio prevedibile che la modifica normativa determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e una riduzione della domanda di servizi	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi in fase di progettazione e/o costruzione. Diminuzione ricavi.	Coinvolgimento e dialogo continuo con le istituzioni	100%		X		Art. 23, comma 6
Rischio di contrazione della Domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza	Bassa	Rischio di non recuperare gli investimenti effettuati. Diminuzione dei ricavi	Accurata verifica delle ipotesi iniziali	100%		X		Art. 32

## Allegati allo Schema di Convenzione

TIPO DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITÀ del suo verificarsi	CONSEGUENZE DEL RISCHIO (effetti senza mitigazione)	STRUMENTI E/O AZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	VALORI IN %	allocato al CONCEDENTE	allocato al CONCESSIONARIO	NON allocato	RIFERIMENTO AL CONTRATTO
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale delle Opere in relazione agli standard previsti, anche x obsolescenza tecnica. Necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelli previsti e quantificati nel PEF, per carenze costruttive o carenza nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione.	Bassa	Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Ritardi nella erogazione del servizio. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Verifica del Piano di Manutenzione. Assicurazioni. L'opera è costituita da impianti elettrici semplici, per cui non si prospettano particolari problematiche di tipo manutentivo. Capacità previsionale del privato	100%		X		Art. 4, comma 3, lettere d) ed e) Art. 13, commi 1, 3, 5, lettera l), 6 e 7 Art. 14, comma 1, lettera a) Art. 31, comma 3 Art. 32 Art. 33 Art. 45
Rischio di Gestione	Rischio che i costi operativi del progetto differiscano da quelli previsti a budget <b>INCLUSO IL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA</b> o che il livello di prestazione non sia raggiunto o che il servizio non possa essere erogato	Media	Maggiori costi e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione Contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Vincoli contrattuali con i fornitori. Pianificazione di dettaglio delle forniture correnti necessarie per la gestione delle Opere e l'erogazione del servizio.	100%		X		Art. 4, comma 3, lettera e) Art.13, commi 1, 3, 5, lettera h), 6 e 7 Art. 31, comma 3 Art. 32 Art. 33
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti	Bassa	Possibile Blocco dei servizi	Richiesta di requisiti specifici e previsione di cauzioni/garanzie/assicurazioni in fase di aggiudicazione della concessione	100%		X		Art. 8, comma 2, lettere d) ed e) Art 13, comma 3, 7 lettere f) e g)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento di inflazione oltre ai livelli previsti	Media	Maggiori costi. Diminuzione dei ricavi	Strumenti finanziari a copertura del rischio oscillazione del tasso di interesse. Utilizzo di valori prudenziali nei tassi di rendimento	100%		X		Art. 32
Rischio Assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi	Media	Aumento costi assicuraz. Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale	Riferirsi a primarie compagnie assicurative	100%		X		Art. 40, comma 6
Rischio di interferenze	Rischi legati alla presenza nelle aree di intervento di sopra e sotto servizi	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi in fase di costruzione.	Realizzazione di accurate indagini propedeutiche alla progettazione Programmazione di attività per gestione delle interferenze. Assicurazioni.	100%		X		Art. 13, comma 2, lettera a) e b) Art. 13, comma 5, lettera i)
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Rischio legato alla ritardata e/o mancata o difforme fornitura di materiale o prestazioni durante la fase di costruzione e/o gestione	Media	Ritardi e/o maggiori costi in fase di costruzione e/o gestione.	Utilizzo di subappaltatori e fornitori fidelizzati. Vincoli contrattuali con i fornitori	100%		X		Art. 24, comma 4 Art. 28, comma 9
Rischio di Valore residuale	Rischio di restituzione di un bene in buono ed efficiente stato di conservazione al termine della concessione	Bassa	Maggiori costi	Programma di manutenzione da rispettare con esecuzione delle corrette manutenzioni previste nel manuale. Capacità previsionale	100%		X		Art. 6, comma 5 Art. 34
Rischio Tecnologico e/o Obsolescenza tecnica	Rischio che la tecnologia sia inadeguata agli standard ambientali necessari e/o il progetto non possa soddisfare nuovi requisiti necessari	Media	Obbligo di adeguamento Tecnologico. Maggiori costi	Utilizzo di tipologie standard di impianti già collaudati in progetti analoghi. Scelte adattabili all'implementazioni di nuove soluzioni innovative	100%		X		Art. 24 Art. 26, comma 8



**MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO SUI RISCHI E IL RESOCONTO ECONOMICO-GESTIONALE**

Relativamente agli **Obblighi del Concessionario** connessi al monitoraggio dei dati e all'informazione, si applica, quanto segue:

- Il Concessionario si impegna a fornire al concedente le seguenti informazioni:

- a. entro il 20 gennaio di ogni anno, il resoconto della gestione effettuata nel corso dell'anno precedente in attuazione di quanto previsto nel Documento *"Caratteristiche del servizio e della gestione"*;
- b. entro il 15 febbraio di ogni anno consegnerà al Concedente l'elenco aggiornato degli utenti del servizio e sempre entro tale data provvederà al pagamento del canone di concessione maturato nella precedente annualità.
- c. fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- d. fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
- e. informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
  - i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;
  - ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
  - iii. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
  - iv. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

**ALLEGATO DUVRI**



**DIREZIONE SERVIZI CIVICI SETTORE CIMITERI**

**SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA CIMITERIALE**

**DOCUMENTO UNICO  
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI  
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO**

(art. 26 comma 1 lettera b D.Lgs. n° 81/2008)

e

**MISURE ADOTTATE PER**

1 di 23

**Servizio Prevenzione e Protezione**

**ALLEGATO DUVRI**

**ELIMINARE LE INTERFERENZE**  
(Art. 26 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008)

Genova, li .....

**Responsabile Gestione del Contratto / R.U.P**  
( )

**Direttore/Datore di Lavoro della Direzione** ( )

**ALLEGATO DUVRI**

Nella seguente scheda sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto:

INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO SEDE
<b>Direttore/Datore di Lavoro della Direzione</b> (con riferimento all'art. 26 del D.Lgs.n° 81/2008)	Direzione Servizi Civici	
<b>Direzione/U.O./Settore</b> (DIREZIONE RICHIEDENTE come definita nella Delibera G.C. n°877 del 04.06.98)	Settore Cimiteri	
<b>Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P.</b> (come definito nella Delibera G.C. n°877 del 04.06.98)	Settore Cimiteri	
<b>Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro</b> (designato dal Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente come definito nella Delibera G. C .n°877 del 04.06.98,art. 9 e non solo)		
<b>Responsabile del S.P.P. Comune di Genova</b> (D.Lgs.n° 81/2008)	Per. Ind. Alberto Costa	rsppge@nier.it cell. 3318445274
<b>Medico Competente Comune di Genova</b> (D.Lgs.n° 81/2008)	Dott. Fabio Pampaloni	Via Garibaldi,9, Palazzo Albini, 5° piano
<b>Rappresentante del Cantiere, presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dall'Appaltatore o Fornitore</b>		

**ALLEGATO DUVRI**

<b>Medico Competente designato dall'Appaltatore o Fornitore</b>		
---	--	--

**ALLEGATO DUVRI**

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto di:

**SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA  
CIMITERIALE**

**DURATA DEL CONTRATTO:**

**20 anni**

Le attività oggetto del relativo contratto dovranno essere eseguite presso	SEDE	INDIRIZZO
1)	n. 28 cimiteri cittadini	
	1. Monumentale di Staglieno 2. Angeli (Sampierdarena) 3. Biacca (Bolzaneto) 4. Castagna (Sampierdarena) 5. Cesino (Pontedecimo) 6. Coronata (Cornigliano) 7. Leira (Voltri) 8. Molassana Nuovo (Molassana) 9. Nervi n.3 (Nervi) 10. Palmaro (Prà) 11. Pini Storti (Sestri) 12. S.Ilario (Nervi) 13. S.Martino (Pegli) 14. S.Siro di Struppa (Struppa) 15. Torbella (Rivarolo) 16. Apparizione (Centro) 17. Bavari (Struppa) 18. Borzoli (Sestri) 19. Crevari (Voltri) 20. Fegino (Rivarolo) 21. Montesignano	Piazzale G.B. Resasco Via Porta degli Angeli Via al Santuario di N.S. della Guardia Via Porta degli Angeli Via Benedetto da Ccesino Via Monte Guano Via Ovada Via Olivo Via del Commercio Piazza Palmaro Via S. Alberto Via dei Marsano Via Beato Martino di Pegli Via Araone da Struppa Via F. Vezzani Piazza Don A. Canepa Via ai Piani di Ferretto Via Borzoli Via Crevari Via alla Chiesa di Fegino Via Mogadiscio Via Molini Via di Pino Via alla Chiesa di S. Biagio

**ALLEGATO DUVRI**

	(Molassana) 22. Nervi n.2 (Nervi) 23. Pino Soprano (Molassana) 24. S.Biagio (Pontedecimo) 25. S.Carlo di Cese (Pegli) 26. S.Cosimo (Struppa) 27. S.Desiderio (Centro) 28. S.Giovanni Battista Nuovo (Sestri)	Via San Carlo di Cese Via Trossarelli Via Pomata Via alle Vecchie Fornaci
--	---	--

sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicare con la crocetta):	<b>INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA</b>	SI	NO
<b>n</b>			
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**ALLEGATO DUVRI**

4 5	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE	DURANTE l'orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attività per la C. A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		DURANTE l'orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attività per la C.A., con presenza dei Cittadini Utenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		In orario diverso di lavoro dei Civici Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attività per la C. A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITÀ CON ALTRI LAVORATORI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITÀ ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	PREVISTO UTILIZZO DI AUTOMEZZI PROPRI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



**ALLEGATO DUVRI**

15	PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	PREVISTI INTERVENTI EDILI (MURATURA, TINTEGGIATURA, ECC.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI E/O PROIEZIONE DI SCHEGGE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	PREVISTA ATTIVITÀ SPECIALISTICA SU IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	PREVISTO MOVIMENTO MEZZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	PREVISTA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	PREVISTA EFFETTUAZIONE DI CAMPIONAMENTI STRUMENTALI IN AMBIENTE LAVORATIVO (MICROCLIMA, POLVERI, ECC.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ CHE PREVEDONO MONTAGGIO, UTILIZZO, SMONTAGGIO DI PONTEGGI (IN LEGNO; IN METALLO: PTP, PTG, SU RUOTE, TRABATTELLO, ECC.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI		

**ALLEGATO DUVRI**

	ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	L'EDIFICIO/AREA OVE SI INTERVIENE È SOGGETTO A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	L'EDIFICIO/AREA È DOTATO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	IMPIANTO CENTRALIZZATO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		IMPIANTO COMPOSTO DA PLAFONIERE AUTONOME	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
32	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA DI	Energia Elettrica	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Acqua	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Gas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Rete Telefonica &Trasmissione Dati	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
34	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO	Rilevazione e Rivelazione Fumi	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Allarme Incendio	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Rete Idrica Idranti	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Rete Idrica Naspi	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Sistemi Spegnimento Gas Inerte	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

**ALLEGATO DUVRI**

		Sistemi Spegnimento Sprinkler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	PREVISTA INTERRUZIONE IMPIANTO	Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Raffrescamento/ Condizionamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
36	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
37	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI IN VIA ESCLUSIVA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO NELL'EDIFICIO (ARREDI, OPERE D'ARTE, ECC.) DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI COSTITUITI DA OPERE D'ARTE (ARREDI, STATUE, QUADRI, ECC.)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42	PREVISTA POSSIBILE INTERFERENZA CON ATTIVITA' CIMITERIALI SVOLTE DA ADDETTI DEL CIMITERO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	PREVISTA POSSIBILE INTERFERENZA CON OPERATORI ESTERNI (MARMISTI, COOPERATIVE, ALTRI) CHE OPERANO SU SEPOLTURE DEL CIMITERO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	PREVISTA POSSIBILE INTERFERENZA CON ATTIVITA' DI CANTIERI PER MANUTENZIONE STRUTTURE ED IMPIANTI CIMITERIALI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ALLEGATO DUVRI**

45	PREVISTO ATTIVITA' DI SCAVO PER STESURA E DISTRIBUZIONE CAVI DI COLLEGAMENTI NEI CAMPI DI INUMAZIONE OVVERO PREDISPOSIZIONE DI CANALIZZAZIONI ESTERNE PER IL COLLEGAMENTO ALLE SINGOLE SEPOLTURE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	PREVISTA ATTIVITA' IN QUOTA IN CONDIZIONI DI LAVORO PARTICOLARI CON RISCHIO DI ESPOSIZIONE A POSTURE DISAGIATE E POSSIBILI CONTATTI/URTI CON SUPERFICI VARIE IN UN CONTESTO LAVORATIVO COSTRETTO E/O DI CRITICA ACCESSIBILITA' IN RELAZIONE ALLE MANSIONI DA SVOLGERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	E' prescritto l'uso dei DPI previsti per l'attività esercitata, fatte salve le situazioni di emergenza sanitari/pandemica per le quali, in quel caso, verranno fornite specifiche istruzioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Nel suddetto ambiente di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:**

**L'ATTIVITA' SARA' SEMPRE ESEGUITA IN ATTINENZA A NORME COMPORTAMENTALI COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DEGLI OPERATORI TUTTI.**

**IN PARTICOLARI ZONE E CONDIZIONI OPERATIVE POTRANNO/DOVRANNO ESSERE INTERCLUSE ALL'ACCESSO LE AREE DI INTERVENTO ANCHE CON SEMPLICE NASTRO SEGNALETICO E CARTELLI:**

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue :

**Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture**

**ALLEGATO DUVRI**

**prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D.Lgs.n° 81/2008.**

**Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto**

**È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Rappresentante del Comune presso la sede ove si svolge il lavoro**

**Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze e i preparati (miscele) devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate**

**È necessario coordinare la propria attività con il Rappresentante del Comune della Sede/i ove si svolge il lavoro per:**

- normale attività**
- comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.**

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- gli estintori presenti presso gli edifici posti all'interno della sede cimiteriale sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata.**

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

In sede di redazione degli elaborati relativi alla tipologia di prestazione di lavori (non compresi nel campo di applicazione del exD.Lgs.n°494/96 s.m.i.), Servizi e Forniture e comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento a terzi, il **Datore di Lavoro / Direttore Direzione**

## ALLEGATO DUVRI

**/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.** supportato dal Servizio di Prevenzione e Protezione e, ove del caso, dal Medico Competente, *dovrà redigere il presente documento (ALLEGATO DUVRI-1) il quale andrà a costituire un allegato al contratto, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.° 81/2008.*

**A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro del Comune di Genova:**

### COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d'attività in regime di appalto o subappalto, da parte dell'Impresa Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del **Rappresentante del Comune** presso la/e Sede/i di svolgimento del lavoro, *designato ed incaricato dal **Direttore/Datore di Lavoro Direzione*** (come definito nella Delibera G.C.n°877 del 04.06.98,art.9 e non solo), per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell'apposito **Verbale di Cooperazione e Coordinamento** (ai sensi dell'art. 26 comma 2, lettera b D.Lgs.n°81/2008) e **sopralluogo congiunto** (ai sensi degli artt. Art. 2.1 e 2.2 del Capitolato di Sicurezza Delibera G.C.n°877 del 04.06.98) (**ALLEGATO 2**), che sarà indicato dall'Amministrazione a conclusione della Gara.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al **Rappresentante del Comune** designato ed incaricato dal *Datore di Lavoro /Direttore Direzione e*, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il **Rappresentante del Comune** presso la/e Sede/i ed il **Rappresentante del Cantiere** presso la sede di svolgimento del lavoro, *designato dall'Appaltatore o Fornitore* per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure;

#### → VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

## **ALLEGATO DUVRI**

Le vie di fuga in generale devono essere mantenute costantemente in condizioni tali a garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione delle aree e della posizione dei presidi di emergenza.

I mezzi di estinzione (ove presenti) siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili dell'Impresa in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

I Responsabili delle Sedi, nell'ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei Responsabili dell'Impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

### **→ BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI**

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.

Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

### **→ RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO**

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Qualora si utilizzassero dei trabattelli per gli interventi manutentivi bisogna che tali attrezzature siano conformi alle norme UNI EN 1004 e al D.lgs 81/2008 e s.m.i

## **ALLEGATO DUVRI**

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisoriale e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

### **→ PROIEZIONE DI SCHEGGE**

Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza.

### **→ ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI**

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice.

Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi D.P.I. ad alta visibilità.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

### **→ APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI**



**ALLEGATO DUVRI**

Non applicabile in quanto l'impresa opererà esclusivamente su impianti dedicati esclusivamente al servizio di illuminazione votiva.

- ┌
- └ **INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA.**

Non applicabile

- └ **ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI GENOVA**

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art.15, D.Lgs.n° 81/2008), richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con esplicito riferimento al D.Lgs.n° 81/2008), le schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e degli organi di controllo.

L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati.

Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la Scheda di Sicurezza chimico-tossicologica e Scheda Tecnica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede.

<b>DUVRI - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI</b>
---

Tenuto conto della natura e delle operazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste nel Contratto in oggetto e per garantire la sicurezza relativa ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi nelle aree cimiteriali di proprietà comunale, l'Amministrazione, in fase di valutazione preventiva, ha individuati specifici costi speciali aggiuntivi connessi all'eliminazione/riduzione di suddetti rischi da interferenza.

L'importo complessivo dei costi di sicurezza "aggiuntivi speciali", per tutta la durata ventennale della concessione è stato stimato pari a **€ 55.903,00** (cinquatacinquemilanovecentotré/00), al netto d'IVA.

A maggior specificazione si riporta il dettaglio degli oneri necessari per attuare le misure minime di prevenzione e protezione finalizzate a ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla ditta concessionaria, gli utenti/visitatori e le imprese che, a vario titolo, operano nei n.28 cimiteri del Comune di Genova (imprese funebri, marmisti, società partecipate, detentori di

**ALLEGATO DUVRI**

appalti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ecc.), e che sono connesse all'acquisto di apprestamenti di sicurezza (segnaletica), alla somministrazione di specifica informazione/formazione dei lavoratori addetti al servizio in affidamento e le attività di coordinamento.

*Rif. Prezzario Regione Liguria - Anno 2022 - Aggiornamento infrannuale al 29/07/2022*

TIPO D'INTERVENTO	DESCRIZIONE VOCE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	COSTO UNITARIO (€)	COSTO VENTENNIO (€)
<b>Delimitazione e segnalazione zone d'intervento</b>	<i>Acquisto e posa in opera di segnaletica di sicurezza con segnali di pericolo/ obbligo/avvisi/divieto secondo la casistica al momento verificabile, (ipotizzate n. 28 sedi)</i>  Codice 95.F10.A10.020	n. cartelli/ sede	10	€ 14,58	€ 4.082
	<i>Delimitazione di area di lavoro con nastro bianco - rosso e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m. (ipotizzate n. 28 sedi)</i>  Codice 95.A10.A20.010	m/ sede	80	€ 7,38	€ 16.531
	<i>Coni in gomma a bande bianche e rosse, rifrangenti - altezza 35 cm (ipotizzate n. 28 sedi)</i>  Codice 95.F10.A25.010	n. coni/ sede	6	€ 25,53	€ 4.290
<b>Formazione e informazione sui rischi interferenziali</b>	<i>Attività di didattica di informazione e formazione ai lavoratori sui rischi di natura interferenziale e misure di coordinamento relative all'uso comune degli spazi</i>  (ipotizzata x n.1/anno x n.20 anni concessione)	n/ anno	1	€ 350	€ 7.000
<b>Coordinamento</b>	<i>Attività di coordinamento tra Comune e aggiudicataria per la valutazione dei rischi di natura interferenziale</i>  (ipotizzata n.1/mese x n.20 anni concessione)	n/ anno	240	€ 100,00	€ 24.000

**ALLEGATO DUVRI**

<b>TOTALE IMPORTI COSTI SICUREZZA "SPECIALI" (da interferenze), aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'impresa appaltatrice per l'applicazione del D.Lgs. 81/08.</b>	<b>€ 55.903</b>
--	---------------------

La maggior parte dei rischi interferenti verrà mitigata tramite l'applicazione di idonee procedure di carattere gestionale/operativo. Il presente documento è stato redatto preventivamente per la fase di gara, e i costi della sicurezza indicati sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze. In caso di varianti, proposte in sede di gara o in corso d'opera, per intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo che richiedono la ridefinizione o l'aggiornamento del presente Documento, sarà valutata dalla stazione appaltante l'eventuale rideterminazione dei costi della sicurezza per le interferenze. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l'aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dall'aggiudicatario.

**DETTAGLIO DI COORDINAMENTO**

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato per il coordinamento del servizio affidato in appalto, dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Operativamente il coordinamento potrà prevedere:

- riunioni o comunicazioni in caso di operazioni che comportano rischi da interferenza specifici per i quali occorre definire ulteriori misure aggiuntive o più dettagliate rispetto a quelle riportate nel presente documento;
- riunioni o comunicazioni a seguito di specifici problemi di sicurezza constatati dai datori di lavoro/dirigenti/preposti del MEF o dalla Ditta esecutrice dell'appalto, che comportano specifiche misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle previste, o necessità di sensibilizzazione all'effettiva adozione delle misure già individuate;
- riunioni o comunicazioni inerenti modifiche tecniche, organizzative e gestionali dei luoghi di lavori o delle procedure di emergenza.

I verbali delle riunioni e le comunicazioni di cui sopra dovranno essere allegati al presente

D.U.V.R.I. e costituiranno parte integrante di questo documento, che in tal modo si configura come documento dinamicamente aggiornabile.

**VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO**

Il presente documento di valutazione dei rischi costituisce parte integrante del Contratto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

## **ALLEGATO DUVRI**

Poiché il DUVRI non può considerarsi un documento statico la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento delle attività a contratto, lo stesso deve essere necessariamente aggiornato ogniqualvolta emergano variazioni sostanziali nelle condizioni operative tali da comportare ulteriori fonti di rischio da interferenze e/o da aggravare i rischi già esistenti e individuati, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione del servizio.

### **SOVRACCARICHI**

Non applicabile

#### **– EMERGENZA ALLAGAMENTO**

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico (elettrocuzione), occorre:

- intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza;
- fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica ed informando gli interessati all'evento.
- accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.

#### **– POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI**

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e – salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

**ALLEGATO DUVRI**

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti comunali.

→ **SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI**

Non applicabile

→ **EMERGENZA**

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze.

È necessario che il **Direttore/Datore di Lavoro Direzione** o il Delegato **Rappresentante del Comune presso la sede** assicurino:

la predisposizione di mezzi estinguenti,


le istruzioni per l'evacuazione,

l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti all'emergenza).

L'argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a rischio.

Lo schema grafico di seguito riportato riassume le procedure generali in funzione della gravità dell'emergenza:

**ALLEGATO DUVRI**



c\_9969.Comune di Genova - Prot. 28/02/2023.0087240.I

**ALLEGATO DUVRI**




**VERBALE DI COOPERAZIONE E  
COORDINAMENTO (e SOPRALLUOGO CONGIUNTO)**

A seguito di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un "VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO" [ALLEGATO 2] tra il **Rappresentante del Comune** e il **Rappresentante del Cantiere**, designato dall'Appaltatore o Fornitore, presso la sede di svolgimento del lavoro,

Genova, li .....	
<b>Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P</b> ( )	<b>Direttore/Datore di Lavoro della Direzione</b> ( )

**ALLEGATO DUVRI**

**ALLEGATO 2**

 COMUNE DI GENOVA	<b>VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO</b> (art. 26 comma 2, lettera b D.Lgs.n° 81/2008) <b>e/o</b> <b>SOPRALLUOGO CONGIUNTO</b> (artt.2.1e 2.2 del Capitolato di Sicurezza Delibera G.C. n°877 del 04.06.98)	Codice Modello	DVRUI_SPP/2
		Data Emissione Modello	
	<b>DIREZIONE SERVIZI CIVICI SETTORE CIMITERI</b>	Revisione	1
		Pagine n°	<b>1 di 2</b>

Verbale di Cooperazione e Coordinamento/Sopralluogo Congiunto per la comunicazione dei rischi ai sensi dell' art. 2.1 e del Capitolato d'Appalto allegato alla Deliberazione G.C. n° 877 del 04.06.98 .

Presso la Sede:

<b>Tipologia</b> (Appalto Servizio/Fornitura)	<b>Impresa</b>	<b>Indirizzo</b>
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA CIMITERIALE VOTIVA		Via:.....

Sono ..... convenuti ..... in ..... data:

➤ **Il Rappresentante del Comune in loco** , (designato dal Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente),  
Geom. Paolo Crovetto

➤ **Il Rappresentante del Cantiere dell'Impresa** in loco, Sig.  
.....

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'Appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti.


In relazione a quanto sopra premesso, anche in esito a sopralluogo, si evidenzia e comunica quanto segue:

**Rischi connessi all'ambiente di lavoro e delle attività svolte dal**

**Rischi connessi alle lavorazioni (appaltatore) .**

Segue

**ALLEGATO 2**

 COMUNE DI GENOVA	<b>VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO</b> (art. 26 comma 2, lettera b D.Lgs.n° 81/2008) <b>e/o</b> <b>SOPRALLUOGO CONGIUNTO</b> (artt.2.1e 2.2 del Capitolato di Sicurezza Delibera G.C. n°877 del 04.06.98)	Codice Modello	DVRUI_SPP/2
		Data Emissione Modello	
	<b>DIREZIONE SERVIZI CIVICI SETTORE CIMITERI</b>	Revisione	1



**ALLEGATO DUVRI**

		Pagine n°	<b>2 di 2</b>
--	--	-----------	---------------

**Rischi connessi all'uso di particolari attrezzature, macchine, impianti, sostanze, ecc. (appaltatore)**

**Rischi da contagio Sars- CoV-2 –**

**In relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di prevenzione** delimitazione area di intervento e segnalazione con cartelli dell'attività in corso, uso DPI adeguati alle esigenze operative ed all'utilizzo di attrezzature/sostanze, coordinamento con altre attività interne al cimitero, immediata rimozione materiale di risulta sui percorsi e riordino, disponibilità di cassetta di pronto soccorso presso tutti gli operatori impiegati a cura dell'appaltatore. Saranno quindi limitati i contatti con gli addetti cimiteriali e con i vari soggetti frequentatori dei cimiteri, non disponibili locali per spogliatoio o servizio igienico ad uso esclusivo.

Il presente verbale, compilato e firmato in triplice copia, viene consegnato alle ore ..... del giorno ..... nelle mani di .....	Firma di ricevuta
<b>Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P. del Comune di Genova</b>	
<b>Il Direttore/Datore di Lavoro della Direzione</b>	
<b>Rappresentante del Comune in loco</b>	
<b>Responsabile del S.P.P. del Comune di Genova</b>	
<b>Rappresentante del Cantiere dell'Impresa in loco</b>	
Responsabile del S.P.P. dell'Impresa	